

KONE S.P.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati(d.lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

Prima adozione	Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2012
Revisione n.1	Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2014
Revisione n.2	Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2016
Revisione n.3	Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

INDICE

PREMESSA	3
I Protocolli di controllo	3
II Sistema delle deleghe e dei poteri di firma	4
III Gestione delle risorse finanziarie	5
IV Operazioni a rischio e Procedure	5
V Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	8
CAPITOLO 1 I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.. 9	
1.1 I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.....	10
1.2 Le sanzioni previste a carico dell'ente in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione.....	17
1.3 Le attività individuate come sensibili o strumentali ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.....	19
1.4 Il sistema dei controlli.....	20
CAPITOLO 2 I REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO..... 37	
2.1 I reati commessi con violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001	39
2.2 Le sanzioni previste a carico dell'ente in relazione ai reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	41
2.3 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.	42
2.4 Il sistema dei controlli.....	44
2.5 L'Assetto Organizzativo e la delega di Funzioni	53
2.6. Terzi Destinatari.....	55
CAPITOLO 3 I REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI..... 57	
3.1 Il reato di corruzione tra privati richiamato dall'art. 25-ter del d. lgs. 231/2001.....	57
3.2 Il reato di istigazione alla corruzione tra privati richiamato dall'art. 25-ter del d. lgs. 231/2001	63
3.3 Le sanzioni previste a carico dell'ente in relazione ai reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.....	64
3.3 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati	64
3.4 Il sistema dei controlli.....	62
CAPITOLO 4 I REATI AMBIENTALI..... 77	
4.1. I reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del d. lgs 231/2001.....	77
4.2. Le sanzioni previste a carico dell'ente in relazione ai reati ambientali	104
4.3. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali.....	107
4.4. Il sistema dei controlli.....	107
4.5. I Terzi Destinatari	111
CAPITOLO 5 I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO..... 113	
5.1. I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.....	113
5.2. Le sanzioni previste a carico dell'ente in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.....	117
5.3. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché	

autorizzazione.....	118
5.4. Il sistema dei controlli.....	118
Allegato 1	125
Allegato 2	131

PREMESSA

I **Protocolli di controllo**

La struttura della presente Parte Speciale prevede l'individuazione dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione delle violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico¹.

Tali presidi si articolano su due livelli di controllo:

- protocolli generali delle attività, che sono sempre presenti in tutte le attività sensibili e strumentali prese in considerazione dal Modello;
- protocolli specifici, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili e strumentali.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive, sia disposizioni che trovano invece attuazione nella normativa aziendale (es. procedure, circolari, ecc.).

I protocolli generali di controllo delle attività sono:

- a) Segregazione delle attività: l'esercizio delle attività sensibili e strumentali è realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- b) Norme: la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile/strumentale in conformità alle prescrizioni del Modello.
- c) Poteri di firma e poteri autorizzativi: l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.
- d) Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.
- e) Sicurezza informatica: il trattamento informatico dei dati è operato in osservanza di adeguate misure di sicurezza, quali quelle contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati; c.d. GDPR) e nel d.lgs. 196/2003 e nelle *best practice* di riferimento.
- f) Obbligo di collaborazione con soggetti pubblici: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con soggetti pubblici² è obbligato alla massima correttezza, collaborazione, trasparenza e buona fede nei rapporti con tali soggetti. Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività sensibile, devono essere improntati ai principi di correttezza, integrità, legittimità e chiarezza. Qualsiasi informazione e/o comunicazione destinata a soggetti pubblici deve essere accurata, veritiera, corretta, completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente conforme a quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

¹ I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente documento avranno il significato loro attribuito nel Modello.

² Si precisa che per "soggetti pubblici" devono intendersi gli esponenti della Pubblica Amministrazione o altri soggetti la cui qualificazione sia comunque riconducibile alla nozione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (si veda *infra* la premessa del Capitolo 1).

La presente Parte Speciale si compone di 4 capitoli ciascuno dedicato a una categoria di violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato³, attività sensibili (e strumentali) individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato e protocolli specifici.

Nell'Allegato 1 alla presente Parte Speciale, sono, inoltre, indicate le funzioni aziendali coinvolte nelle singole attività sensibili e strumentali individuate.

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida di Confindustria, le Linee guida ANIE (per le specificità delle aziende dei settori da essa rappresentati) e quelle a oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria e le *best practice* internazionali.

Si rileva, infine, che nel caso in cui un'attività sensibile/strumentale individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi in nome e/o per conto della Società, trovano applicazione – in sostituzione e/o a complemento dei protocolli specifici previsti per le singole attività – i seguenti protocolli:

- Contratti: per ogni attività sensibile/strumentale affidata, in tutto o in parte, in *outsourcing* è stipulato uno specifico contratto che disciplina lo svolgimento di tale attività e definisce i livelli di servizio, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'*outsourcer* e regolare le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello, l'attività deve essere eseguita da parte dell'*outsourcer*.
- Referente: con riferimento a ogni attività affidata, in tutto o in parte, in *outsourcing* è individuato, all'interno della Società, un soggetto/funzione responsabile del rispetto delle disposizioni contenute nel contratto di affidamento del servizio (ad es. norme contrattuali, livelli di servizio ecc.), a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all'attività affidata all'esterno.
- Clausole *ad hoc*: nei contratti di servizio stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina prevista dal Modello per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte dei soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello.
- Presidi di controllo: nei contratti di servizio i soggetti terzi, cui è affidata da parte della Società – in tutto o in parte – la gestione dell'attività, si impegnano a non violare le previsioni del d.lgs. 231/2001

II Sistema delle deleghe e dei poteri di firma

La Società è dotata di un sistema di poteri interni (c.d. deleghe) ed esterni (c.d. poteri di firma) illustrato nei documenti qui di seguito indicati, nelle versioni di volta in volta vigenti, disponibili agli atti della Società e accessibili da chiunque abbia legittimo interesse:

- (i) statuto;
- (ii) organigramma;
- (iii) job description;

³ La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

- (iv) deleghe (a efficacia interna);
- (v) poteri di firma (a efficacia esterna).

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente a conferire e approvare qualsiasi delega o potere di firma, il quale è assegnato in coerenza con le responsabilità di ciascun soggetto, con indicazione delle soglie di approvazione delle spese, in coerenza con l'organigramma aziendale. Le deleghe e i poteri di firma possono contenere l'autorizzazione alla sub-delega e al conferimento dei poteri di firma.

Le deleghe e le procure sono formalizzate per iscritto.

In particolare, le procure sono conferite mediante atti notarili, comunicate al destinatario e registrate presso il competente ufficio del registro delle imprese. Possono essere rilasciate procure ex art. 185 c.p.c.

Il complesso della documentazione sopra indicata è tenuto e aggiornato a cura della funzione legale.

Il sistema dei poteri di firma è in ogni momento caratterizzato dal conferimento di poteri di firma ai soggetti dotati delle necessarie competenze ed è coerente con il sistema delle deleghe interne.

III Gestione delle risorse finanziarie

Si rileva che il sistema di gestione delle risorse finanziarie, oltre a essere espresso dai protocolli che danno attuazione ai principi di "Tracciabilità" e "Segregazione delle attività" (quest'ultimo relativamente alla separazione dei compiti e alla contrapposizione di funzioni), trova manifestazione anche nell'ambito del sistema delle deleghe, istituito dalla Società in ossequio al protocollo "Poteri di firma e poteri autorizzativi", che prevede differenziazione delle soglie di approvazione delle spese in capo a soggetti diversi e modalità di esercizio della firma sociale nell'autorizzazione di operazioni finanziarie.

La Società adotta procedure per autorizzare l'esecuzione di qualsiasi pagamento alla o da parte della Società ispirate al principio generale che la funzione che autorizza l'esecuzione del pagamento o dell'incasso, previa verifica della sussistenza di adeguata causa ed evidenza documentale, sia diversa da quella che decide la relativa operazione.

IV Operazioni a rischio e Procedure

Per operazione a rischio (ciascuna, di seguito, un'"**Operazione**") si intende qualsiasi singola attività il cui compimento richiede l'esecuzione di un'attività sensibile o strumentale indicata nella presente Parte Speciale.

In attuazione dei protocolli di controllo indicati nella presente Parte Speciale, il compimento di ciascuna Operazione è regolato da procedure, che disciplinano i processi a rischio coinvolti in tale Operazione (le "**Procedure**").

Le Procedure sono approvate dalle funzioni aziendali interessate, dalla funzione comunicazione, marketing e qualità nonché dall'Amministratore Delegato, in conformità alla procedura di volta in volta vigente per la disciplina dello sviluppo e del mantenimento delle politiche e delle procedure della Società. Ciascuna di tali procedure è soggetta a verifica ed eventuale proposta di revisione da parte dell'Organismo di Vigilanza, su iniziativa di quest'ultimo in sede di esecuzione delle sue attività di vigilanza o su richiesta di qualsiasi delle funzioni coinvolte.

Le versioni vigenti delle Procedure sono disponibili presso la funzione comunicazione, marketing e qualità e presso le competenti funzioni aziendali, e una versione elettronica disponibile

sull'intranet aziendale e accessibile per la consultazione da parte di tutti i dipendenti, in particolare di quelli coinvolti in tali Procedure.

L'elenco delle Procedure adottate dalla Società è riportato nell'Allegato 2 e nella intranet aziendale, Team Flow "*Kit - Documenti Qualità Sicurezza e Ambiente - sotto Sezione Documenti 231*" (o diversa cartella destinazione che dovesse essere comunicata agli interessati). Tale elenco è periodicamente aggiornato a cura della funzione comunicazione, marketing e qualità (avvalendosi del supporto delle altre funzioni interessate). La Società garantisce all'Organismo di Vigilanza l'accesso alle sopra menzionate Procedure e al relativo elenco.

La funzione legale, con il supporto o la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad assicurare adeguata conoscenza delle Procedure da parte dei Responsabili, come di seguito definiti, coinvolti nelle relative Operazioni.

Con il supporto e il coordinamento della funzione risorse umane, ciascuno dei Responsabili porta le Procedure relative alle Operazioni in cui è coinvolto a conoscenza del personale impiegato nelle funzioni aziendali cui è preposto, e ne esige il rispetto.

IV.1 Elementi essenziali di ciascuna Procedura

Le Procedure recepiscono i protocolli di controllo (generali e specifici) illustrati nel Modello, presentano l'elenco delle categorie omogenee di Operazioni interessate dalla singola procedura e indicano le funzioni aziendali coinvolte in dette Operazioni.

Le Procedure sono elaborate nel rispetto degli ulteriori criteri qui di seguito esposti.

a) Responsabili

Le Procedure individuano uno o più responsabili in persona dei preposti a ciascuna funzione aziendale coinvolta nell'Operazione (ciascuno un "**Responsabile**").

Per ciascuna categoria omogenea di Operazioni, il Responsabile costituisce il soggetto responsabile della conformità dell'Operazione al presente Modello, nei limiti delle attività di competenza della funzione aziendale cui è preposto. Le Procedure prevedono che ciascun Responsabile assuma formalmente tale responsabilità. Il Responsabile deve garantire il rispetto delle previsioni contenute nelle Procedure che si riferiscono alle Operazioni di sua competenza. Al fine di assicurare l'effettività dei controlli, il Responsabile dispone verifiche preventive e audit, su base periodica nonché ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, al fine di attestare la correttezza procedurale delle Operazioni e il rispetto del Modello e delle Procedure nell'ambito delle Operazioni stesse.

Nel caso in cui, con riferimento a una Operazione in cui è coinvolto, il Responsabile si trovi, o ritenga di trovarsi, in una situazione di conflitto di interessi con un altro dei soggetti coinvolti in tale Operazione (ivi inclusi altri Responsabili, dipendenti, clienti, collaboratori, consulenti, partner), tale situazione deve essere immediatamente comunicata dal Responsabile al superiore gerarchico e determina, per il Responsabile in questione, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale Operazione; il superiore gerarchico provvede quindi a nominare altro soggetto quale responsabile in sua sostituzione.. A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data Operazione il fatto che il Responsabile sia legato a uno o più soggetti coinvolti nell'Operazione a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela o

affinità entro il quarto grado⁴, lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero di altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

b) Archiviazione

Di ogni Operazione è fatto obbligo di dare evidenza mediante documentazione di qualsiasi atto del procedimento interno relativo all'Operazione per iscritto o su supporto informatico o mediante registrazione nel sistema informatico della Società, in conformità alle procedure di autenticazione di volta in volta vigenti presso la Società.

In particolare, per ogni categoria omogenea di Operazioni deve essere tenuto da ciascun Responsabile un apposito sistema di archiviazione basato su uno o più archivi fisici o logici, da tenere costantemente aggiornati e da cui risulti, per ciascuna Operazione:

- a) la descrizione dell'Operazione, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del suo valore economico;
- b) se del caso, la Pubblica Amministrazione (incluso l'eventuale organo giudiziario) o l'ente pubblico coinvolti nell'Operazione, con indicazione della persona fisica che ne costituisce il referente ai fini dell'Operazione (in genere, il c.d. responsabile del procedimento);
- c) copia di tutti i documenti e indicazione delle principali iniziative e dei principali atti o altri adempimenti svolti nell'espletamento dell'Operazione;
- d) l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la Società nell'Operazione;
- e) l'indicazione di eventuali partner ai fini della partecipazione congiunta all'Operazione;
- f) l'indicazione di eventuali collaboratori esterni;
- g) altri elementi e circostanze rilevanti, attinenti all'Operazione (quali movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa); in particolare, in caso di pagamenti effettuati dalla o alla Società, indicazione della causale e dei riferimenti ai documenti giustificativi.

Gli archivi sono costituiti in formato cartaceo o elettronico.

Per ogni consulente o partner, il Responsabile tiene a disposizione dell'Organismo di Vigilanza una scheda di evidenza da cui risulti (i) per ogni consulente, l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tale soggetto, degli elementi di verifica assunti, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate, e (ii) per ogni partner, l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tale partner, della composizione del suo assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate, con riferimento anche all'ipotesi di previsione di una maggior contribuzione da parte della Società a vantaggio dei

⁴ Al fine di individuare la nozione di "parenti e affini entro il 4° grado" deve farsi riferimento alle disposizioni dell'art. 74 e ss. codice civile. Ai sensi di tali disposizioni, la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (ad es. due fratelli sono parenti in quanto discendono da uno stesso stipite, rappresentato dal genitore). I parenti possono essere in linea retta o collaterale: sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra (ad es. nonno, padre e figlio), mentre sono parenti in linea collaterale quelle persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'un dall'altra (ad es. due fratelli tra loro oppure lo zio ed il nipote). Nella linea retta si computano tanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite (ad es. padre e figlio sono tra loro parenti di primo grado, nonno e nipote lo sono di secondo grado); nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite (ad es. due fratelli sono tra loro parenti di secondo grado). Quindi, i parenti entro il quarto grado sono a) in linea retta: genitori e figli nonché nonni, bisnonni, trisnonni e nipoti e b) in linea collaterale: fratelli tra loro, fratelli e figli di una stessa persona, figli e figli dei figli dei figli di una stessa persona, figli di due fratelli). Ai sensi delle stesse disposizioni, l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge (ad es. una persona è parente in linea retta entro il quarto grado dei propri cugini più prossimi, per tali intendendosi i figli dei fratelli dei suoi genitori, ed è affine in pari linea e grado dei coniugi di tali cugini).

partner stessi.

Gli accertamenti e le indicazioni di cui sopra non sono necessari nel caso in cui il Consulente o Partner sia già stato qualificato secondo le regole adottate con specifica procedura dalla Società per l'iscrizione nell'Albo dei Fornitori qualificati.

c) Consulenti, Partner, Agenti e altri soggetti con mansioni similari

In relazione a ciascun consulente, partner o agente coinvolto in qualsiasi Operazione, l'Organismo di Vigilanza provvede a verificare l'inserimento nei relativi contratti di clausole volte a sanzionare la violazione da parte di tali soggetti delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello a essi applicabili, ovvero l'eventuale commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte degli stessi.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali. Analoghe misure potranno essere previste con riferimento ai contratti di servizi infragruppo.

V Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha il compito, salvo quanto previsto nella Parte Generale, da intendersi fare riferimento anche alla presente Parte Speciale, di:

- a) verificare le procedure relative ai protocolli di cui alla Parte Speciale del presente Modello e il loro aggiornamento. Tali procedure devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico in luogo accessibile a tutti i soggetti a ciò legittimamente interessati con le stesse modalità con cui sono pubblicate le Procedure in conformità alla precedente sezione IV;
- b) verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai soggetti indicati come responsabili di operazioni o procedimenti nella presente Parte Speciale;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, l'adozione di clausole standard finalizzate:
 - (i) all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Modello;
 - (ii) alla possibilità della Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - (iii) all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso contrattuale nei riguardi di partner o di consulenti) qualora si accertino violazioni delle relative prescrizioni;
- d) verificare periodicamente il mantenimento delle condizioni di validità dei sistemi di gestione di cui è dotata la società, con particolare ma non esclusivo riferimento ai sistemi di gestione della qualità, della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'ambiente nonché della relativa certificazione.

CAPITOLO 1

I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Premessa: Nozioni di Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio

Qualsiasi riferimento alla Pubblica Amministrazione include, oltre lo Stato e le sue amministrazioni, anche enti pubblici economici o non, organismi di diritto pubblico (imprese a partecipazione pubblica o controllate dallo Stato o comunque esercenti attività di interesse pubblico o di pubblica utilità) o altri soggetti privati i cui rappresentanti, esponenti aziendali o dipendenti possano essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai sensi della normativa vigente.

Ai fini del presente capitolo di Parte Speciale, è fondamentale esaminare in dettaglio le nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito anche “PA”), di pubblico ufficiale (di seguito anche “PU”) e di incaricato di pubblico servizio (di seguito anche “IPS”).

Per PA si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, quel “buon andamento” dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all’art. 357 c.p., il quale indica il “*pubblico ufficiale*” in “*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, specificandosi che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*”.

I “*pubblici poteri*” qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa.

Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell’attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest’ultima. È un PU, in quanto svolge la “*pubblica funzione legislativa*”, dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici cui, normalmente, può ricondursi l’esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza, ad esempio decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale.

Il potere giudiziario trova la sua esplicazione nell’attività dello *iusdicere*, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la “*pubblica funzione giudiziaria*”, non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l’attività afferente l’amministrazione della giustizia, collegata e accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *iusdicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovvero sia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i

membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *iusdicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

I poteri riconducibili alla pubblica funzione amministrativa, da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo e il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il potere deliberativo della PA è quello relativo alla *“formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”*. Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo a estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come pubblici ufficiali, non solo le persone istituzionalmente preposte a esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari e occasionali;
- il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare “concessioni” ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come pubblici ufficiali tutti i soggetti preposti a esplicare tale potere;
- il potere certificativo è normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un *“pubblico agente”*. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fidefacente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, l'art. 358 riconosce la qualifica di *“incaricato di un pubblico servizio”* a tutti *“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”*, intendendosi per tale *“un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*. È, pertanto, un IPS colui il quale svolge una *“pubblica attività”*, non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti a espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

1.1 I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001

1.1.1. Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale)

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, e che dovevano invece essere impiegati nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi è distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Il reato in esame può configurarsi sia quando le sovvenzioni sono erogate a favore della società, sia quando la società si fa tramite, nell'ambito di un rapporto trilaterale, della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.

1.1.2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale)

La fattispecie di delitto si realizza qualora l'ente - tramite chiunque (anche esterno all'ente stesso) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; ricadendosi invece nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis.

Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggiro impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione, ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

La società può essere chiamata a rispondere quando i suoi esponenti pongono in essere la condotta illecita prevista, assicurando alla società un finanziamento al quale non avrebbe diritto.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato rilasciando, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico (statale o comunitario), all'ente erogante

informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute. Si pensi, in particolare, al caso in cui l'ente erogante richieda fra i requisiti di ammissibilità della richiesta del finanziamento che la società sia iscritta in albi specifici e la stessa società pur di ottenere il finanziamento produca una documentazione falsa che attesta l'iscrizione all'albo richiesto dall'ente.

1.1.3. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale)

Si tratta della normale ipotesi di truffa (articolo 640 del codice penale), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

La responsabilità della società potrà sussistere, in via esemplificativa, quando un suo dipendente compia una truffa ai danni di un ente previdenziale o un'amministrazione locale attraverso dichiarazioni mendaci o fraudolente, purché agisca nell'interesse o a vantaggio della società.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- alterando la documentazione trasmessa agli uffici della PA competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, ecc.;
- assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la PA, un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la PA circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. Si pensi, in particolare, al caso in cui la PA sia intenzionata a contrattare esclusivamente con società che hanno un certo numero di dipendenti o che hanno sedi in luoghi specifici, e la società, interessata alla conclusione positiva del contratto, fornisca nelle dichiarazioni/informazioni da trasmettere all'ente dati diversi da quelli reali anche supportati da documentazione alterata (es. statistiche ufficiali);
- omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti;
- alterando la documentazione da fornire alla PA all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

1.1.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque

denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi, in particolare, al caso in cui la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante il possesso dei predetti requisiti richiesti dall'ente erogante.

1.1.5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640-ter del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato alterando i registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della società (es. Mod. 770), già trasmessi all'amministrazione finanziaria.

1.1.6. Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319 e 319-bis del codice penale)

La fattispecie prevista dall'articolo 318 del codice penale si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 del codice penale.

Il reato di cui all'art. 318 c.p. è dunque configurabile anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non si concretizzi nel compimento di uno specifico atto.

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 del codice penale ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o rimborso di tributi (articolo 319-bis del codice penale). L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

1.1.7. Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 del codice penale siano

commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

1.1.8. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320 del codice penale)

Le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, quale definita dall'articolo 358 del codice penale.

1.1.9. Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 del codice penale in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

1.1.10. Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato articolo 321 del codice penale (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

1.1.11. Concussione (articolo 317 del codice penale)

Tale fattispecie si realizza quando “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità”.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

1.1.12. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-bis del codice penale)

Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale, si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari e agli agenti delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette a enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio, nonché a determinati soggetti facenti parte della Corte penale

internazionale, con funzioni ad essi corrispondenti ovvero addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte stessa.

Ciò premesso, va detto che l'articolo 322-bis del codice penale incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli articoli 319-*quater* secondo comma, 321 e 322 del codice penale (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis del codice penale incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, N.d.R.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere e di mantenere un'attività economica o finanziaria”* (art. 322-bis).

Nello specifico i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità:

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali – mediante procedure negoziate o a evidenza pubblica – con la PA di appartenenza;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; non far rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- a esponenti delle pubbliche autorità al fine di: omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell'ispezione; far ritardare o non effettuare l'ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle autorità;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; evitare indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in corso d'ispezione/indagine.

L'utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe consistere a titolo esemplificativo:

- nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
- in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia;
- nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;
- nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dal pubblico

ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

1.1.13. Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale)

L'articolo 319-quater c.p. punisce, con la reclusione da tre a otto anni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

È, altresì, punito con la reclusione fino a tre anni, il soggetto che dà o promette il denaro o l'utilità. La fattispecie in questione si differenzia dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., da un lato con riferimento al soggetto attivo che può essere, oltre al pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio, e dall'altro con riferimento alla modalità di perseguimento del risultato o della promessa di denaro o altra utilità che consiste nella sola "induzione". La modalità dell'"induzione" era, infatti, precedentemente prevista nella fattispecie di cui all'art. 317 c.p. ora circoscritta alla condotta di "costrizione".

Un'altra significativa differenza è data dalla previsione della punibilità del soggetto "indotto" a dare o promettere denaro o altra utilità, che colloca la nuova fattispecie prevista dall'art. 319-quater in posizione più prossima al reato di corruzione (che punisce in forza dell'art. 321 c.p. anche il corruttore) che a quello di concussione.

La formulazione della nuova norma consente, inoltre, di farvi rientrare condotte del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) sia conformi che contrarie ai compiti e alle funzioni dell'ufficio⁵.

L'introduzione del nuovo reato in commento, operata dalla legge n. 190 del 2012, è frutto di una scelta del legislatore in linea con istanze internazionali che riguardavano la necessità di evitare che l'applicazione della fattispecie della concussione (come originariamente formulata) potesse essere utilizzata quale strumento di possibile esonero da responsabilità per corruzione e che la stessa previsione (non conosciuta negli altri ordinamenti europei) consentisse al corruttore di sfuggire a sanzioni presentandosi come vittima di concussione (anche nel caso di "induzione").

Con riferimento a tale scelta legislativa, nella Relazione si rileva come essa sia foriera di non poche complicazioni stante la contemporanea presenza di tre fattispecie di reato tra loro contigue (concussione, induzione indebita e corruzione).

A tal proposito si rileva che l'elemento distintivo tra concussione e corruzione è stato individuato dalla giurisprudenza nel tipo di rapporto intercorrente fra le volontà dei soggetti coinvolti, che nella corruzione è paritario e implica la libera convergenza delle volontà del corrotto e del corruttore verso un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione esprime la volontà "costrittiva" o "induttiva" dell'agente pubblico condizionante il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo⁶.

In tal senso la nozione di "induzione" poteva essere ricostruita in relazione all'intensità dell'effetto di coartazione psicologica che determina e tale impostazione sembra essere stata accolta dal legislatore atteso che proprio in ragione dell'entità di tale effetto e della persistenza o meno di una residua libertà di autodeterminazione del soggetto privato la novella sembra aver

⁵ Si veda, in tal senso, pag. 7 della Relazione n. III/11/2012 del 15 novembre 2012 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione avente ad oggetto "Novità legislative - L. 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - Disposizioni penali", reperibile sul sito <http://www.cortedicassazione.it>.

⁶ Si veda Cass. Sez. 6, n. 38650 del 05 ottobre 2010.

tracciato il confine applicativo tra concussione e induzione indebita.

L'“induzione” parrebbe quindi situarsi a metà strada tra coercizione assoluta da un lato, tipicamente caratterizzante la concussione, e pienamente libera volontà dall'altra, tipicamente caratterizzante la pari partecipazione all'accordo illecito proprio della corruzione.

Quanto in particolare alla differenziazione con la condotta di costrizione, è opportuno ricordare come si sia sottolineato che, mentre in tale ultimo caso la paura del concusso consiste nel timore di un danno minacciato dal pubblico ufficiale, nel caso di induzione esso si risolve nella soggezione alla posizione di preminenza del pubblico ufficiale medesimo, il quale, abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore. In tale ipotesi, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale il quale, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, opera di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore⁷.

Da ultimo merita di essere ricordato come l'art. 319-*quater* preveda una clausola di riserva finalizzata ad escludere la punibilità per induzione indebita qualora il fatto costituisca un più grave reato.

Sul punto nella Relazione si precisa che *“la funzione di tale clausola non è di immediata evidenza, atteso che non è chiaro quali possano essere i diversi reati realizzabili dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio attraverso la condotta di induzione (salvo forse quello di truffa aggravata ai danni dello Stato). Sorge allora il sospetto che in tal modo il legislatore abbia voluto legittimare non già l'alterità concettuale dell'induzione rispetto alla costrizione, quanto piuttosto la riconducibilità alla nozione generale di “induzione” tanto di quella che determina una costrizione assoluta, quanto di quella che invece tale effetto non produce, attribuendo però la punizione della prima esclusivamente all'art. 317 c.p., con contestuale irrilevanza penale della condotta di colui che è vittima dell'induzione”*.

1.2 Le sanzioni previste a carico dell'ente in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione

Gli artt. 24 e 25 del Decreto, in relazione alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, recano le seguenti sanzioni:

- (i) per i delitti di cui all'art. 316-*bis* (*“Malversazione a danno dello Stato”*), all'art. 316-*ter* (*“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”*), all'art. 640, comma 2, n. 1 (*“Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico”*), all'art. 640-*bis* (*“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”*) ed all'art. 640-*ter* (*“Frode informatica in*

⁷ Si veda in proposito, tra le altre, Cass. Sez. 6, n. 2986 del 22 ottobre 1993 e Cass., Sez. 2, n. 2809 del 01 dicembre 1995. Nella Relazione n. III/11/2012 si precisa che *“In ogni caso il “crinale” che divide le tre diverse figure di reato (dalla più lieve alla più grave : corruzione – induzione indebita – concussione) appare di non immediata individuazione, risultando impegnativo il compito dell'interprete (specie considerando che, nell'esperienza quotidiana, il comportamento di esplicita intimidazione del privato risulta essere, in definitiva, il meno frequente) di inquadrare nella corretta cornice giuridica il fatto concreto. Anzi, è forse il caso di sottolineare che i maggiori problemi, sotto questo profilo, potrebbero sorgere non tanto relativamente alla distinzione tra concussione e induzione indebita, ove l'oggettiva diversa caratterizzazione della condotta attuata sul privato, in un caso di induzione e nell'altro di coercizione, offre comunque, un criterio in grado di orientare l'interprete, quanto con riguardo alla necessità di distinguere tra induzione indebita e corruzione posto che in tale seconda figura le modalità della condotta del soggetto pubblico che riceve l'utilità o accetta la promessa sono lasciate indeterminate, sicché, in definitiva, l'unico elemento, peraltro impalpabile, di discriminare, rimarrebbe l'abuso della qualità o dei poteri, presente unicamente, come ricordato, nella figura di induzione indebita”*.

danno dello Stato o di altro ente pubblico”) se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applicano:

- la sanzione pecuniaria in misura pari a 500 quote (dove ciascuna quota corrisponde ad un importo variabile fra un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37) e, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, nonché
 - in caso di condanna, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del Decreto (i.e. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), all'art. 9, comma 2, lett. d) del Decreto (i.e. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi), e all'art. 9, comma 2, lett. e) del Decreto (i.e. divieto di pubblicizzare beni o servizi).
- (ii) Per i delitti di cui all'art. 318 (“*Corruzione per l'esercizio della funzione*”), all'art. 321 (“*Pene per il corruttore*”) ed all'art. 322 (“*Istigazione alla corruzione*”), commi 1 e 3, c.p., si applicano:
- la sanzione pecuniaria fino a 200 quote, anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis.
- (iii) Per i delitti di cui all'art. 319 (“*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*”), all'art. 319-ter (“*Corruzione in atti giudiziari*”), comma 1, all'art. 321 (“*Pene per il corruttore*”), all'art. 322 (“*Istigazione alla corruzione*”), commi 2 e 4, c.p., si applicano:
- la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis, c.p.;
 - le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto (i.e. interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), in misura non inferiore a 1 anno.
- (iv) Per i delitti di cui all'art. 317 (“*Concussione*”), 319 (“*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*”), aggravato ai sensi dell'art. 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, all'art. 319-ter (“*Corruzione in atti giudiziari*”), comma 2, 319-quarter (“*Induzione indebita a dare o promettere utilità*”) ed all'art. 321 (“*Pene per il corruttore*”) c.p., si applicano:
- la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis, c.p.;
 - le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto (i.e. interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), in misura non inferiore a 1 anno.

1.3 Le attività individuate come sensibili o strumentali ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

È opportuno distinguere tra attività sensibili e attività strumentali a quelle sensibili.

Le attività sensibili sono quelle il cui compimento è correlato al rischio di commissione di un reato rilevante in considerazione della sussistenza di rapporti o contatti diretti tra la Società e la Pubblica Amministrazione.

Le attività strumentali sono quelle il cui compimento è di supporto alle attività sensibili, in via propedeutica o esecutiva.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili e strumentali identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

1.3.1. Attività sensibili

1. acquisizione (redazione e/o predisposizione delle domande/istanze) e/o gestione/destinazione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici (nazionali e/o internazionali ricevuti, ad esempio, per attività di formazione, assunzione di personale, ristrutturazione immobili, ecc.);
2. gestione delle domande e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze e altri provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali.;
3. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione⁸ anche attraverso la partecipazione a procedure a evidenza pubblica (aperte, negoziate o ristrette) o affidamenti diretti da parte della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di contratti:
 - contratti per la progettazione, fornitura ed installazione di ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobili, nonché porte automatiche o tagliafuoco (divisione NEB - *New Elevators Business* - divisione SEB – *Service Elevators Business*);
 - contratti per la manutenzione, riparazione e ammodernamento di ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobili, nonché porte automatiche o tagliafuoco (divisione SEB – *Service Elevators Business*);
4. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione attraverso associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa, ovvero in qualità di sub-fornitore dei soggetti aggiudicatari di tali contratti, ovvero mediante partecipazione a consorzi o altre forme associative di organizzazione dell'attività di impresa;
5. gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici – in particolare in materia societaria e fiscale;

⁸ Rientrano nella nozione di Pubblica Amministrazione:

- le "amministrazioni aggiudicatrici" come definite dall'art. 3, comma 25, d.lgs. 163/2006 ("Codice dei Contratti Pubblici") e segnatamente: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici;
- gli enti aggiudicatori di cui all'art. 207 del Codice dei Contratti Pubblici ivi incluse le imprese pubbliche.

6. gestione dei contenziosi e controversie giudiziarie di qualsiasi genere, grado o giurisdizione nei quali sia coinvolta a qualsiasi titolo la Società;
7. gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni/gestione delle erogazioni liberali;
8. gestione dei rapporti con INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro;
9. gestione rapporti con autorità di pubblica sicurezza o altre autorità pubbliche nel normale svolgimento di attività aziendali (es. Enti Pubblici Locali, Agenzia delle Entrate, Ministeri, ASL, VVFF). Adempimenti e ispezioni;
10. gestione dei rapporti con Autorità pubbliche di vigilanza.

1.3.2. Attività strumentali

1. gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
2. gestione dell'attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti;
3. selezione e gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi (inclusi i subappaltatori);
4. gestione dei rapporti con consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo;
5. selezione e gestione dei rapporti con intermediari, procacciatori d'affari e agenti;
6. selezione e assunzione di personale dipendente (ivi compreso personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata).

1.4 Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili e strumentali identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, oltre ai protocolli indicati nella premessa della presente Parte Speciale, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, i protocolli specifici di seguito elencati.

1.4.1. Protocolli specifici relativi alle attività sensibili

Relativamente a tutte le attività sensibili, la Società applica i protocolli specifici rappresentati dai seguenti divieti da applicare in relazione ai soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- I Divieto di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in autonomia: nessun soggetto può intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione da solo e liberamente.
- II Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento.
- III Divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza/prestazioni professionali né stipulare contratti di mediazione.
- IV Divieto di concessione di utilità in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità.
- V Divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale.

VI Divieto di concedere in autonomia prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente concedere prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard.

La Società applica inoltre i seguenti protocolli specifici relativi alle singole attività sensibili individuate con riferimento al rischio di commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Relativamente all'attività sensibile n. 1 **“acquisizione (redazione e/o predisposizione delle domande/istanze) e/o gestione/destinazione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici (nazionali e/o internazionali ricevuti, ad esempio, per attività di formazione, assunzione di personale, ristrutturazione immobili, ecc.)”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Gestione dei finanziamenti: la Società opera in conformità alle procedure di gestione definite dagli Enti Erogatori. In ogni caso qualora dette procedure non prevedessero i protocolli sotto indicati, le istruzioni aziendali dovranno prevedere: i) il coinvolgimento di più funzioni aziendali nella predisposizione di domande inviate a soggetti pubblici; ii) poteri di firma congiunta per le richieste all'ente erogante; iii) modalità di gestione dei contributi/finanziamenti; iv) il coinvolgimento di più funzioni aziendali nella rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento; v) modalità di gestione delle eventuali verifiche da parte degli enti erogatori.
- 2 Segregazione: segregazione di funzioni tra chi propone la richiesta di un finanziamento agevolato, chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento, chi raccoglie e predispone la documentazione necessaria per la richiesta e chi approva e sottoscrive la richiesta.
- 3 Controlli preventivi: effettuazione di studi di fattibilità per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del finanziamento; controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla PA.
- 4 Ruoli/Responsabilità: l'attribuzione formale di poteri interni/responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) avviene nei confronti dei soggetti che istituzionalmente intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- 5 Autorizzazione e poteri: solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati a intrattenere rapporti con gli enti pubblici eroganti.
- 6 Monitoraggio periodico: monitoraggio periodico dei progetti coperti da finanziamenti pubblici allo scopo di garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stato ottenuto il finanziamento.

Relativamente all'attività sensibile n. 2 **“gestione delle domande e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze e altri provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 La Società opera in conformità ai processi definiti dagli Enti Pubblici Competenti. In ogni caso la Società gestisce le richieste di licenze /autorizzazioni assicurando i) segregazione delle funzioni aziendali coinvolte; ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) presenza di almeno due esponenti (ivi inclusi i dipendenti o consulenti) della Società nel corso delle riunioni, visite e altri incontri nell'ambito di ispezioni o altri procedimenti amministrativi con esponenti della PA; iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- 2 Documentazione: esistenza di adeguata documentazione delle attività e conservazione della stessa in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.
- 3 Poteri/Responsabilità: l'attribuzione formale di poteri interni/responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) avviene solo nei confronti della funzione che istituzionalmente intrattiene rapporti con la PA.
- 4 Attività preventiva: formalizzazione dei contatti avuti con la PA, preliminarmente alla richiesta dell'autorizzazione (richiesta di chiarimenti, verifiche ispettive propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione).
- 5 Segregazione: segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta di una autorizzazione/licenza, chi la controlla e chi sottoscrive la richiesta.
- 6 Controlli preventivi: controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di licenza/autorizzazione al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla PA.
- 7 Monitoraggio periodico: monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione e la tempestiva comunicazione alla PA di eventuali cambiamenti.
- 8 Scadenziario: monitoraggio tramite appositi scadenziari delle autorizzazioni/licenze ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge.

Relativamente all'attività sensibile n. 3 “**negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione anche attraverso la partecipazione a procedure a evidenza pubblica (aperte, negoziate o ristrette) o affidamenti diretti da parte della Pubblica Amministrazione**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Procedura: formalizzazione di una procedura per la partecipazione a procedure a evidenza pubblica e gestione di contratti pubblici che preveda: i) definizione dei poteri e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni; ii) poteri di firma congiunta per la firma dei contratti pubblici; iii) formalizzazione delle verifiche necessarie per determinare l'ammissibilità della Società alla gara; iv) accesso ristretto alla documentazione inerente a contratti pubblici alle sole persone che ne abbiano necessità in considerazione delle loro funzioni aziendali; v) controllo formale dei provvedimenti pubblici di affidamento con il contenuto delle offerte; vi) regolamentazione della fase di esecuzione dei contratti (inclusa la fase di fatturazione) con la PA e della gestione dei prodotti difettosi (QPP_ADM01- QIP_ADM01 – QPP_NE10).

- 2 Autorizzazione: l'eventuale concessione di prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard può avvenire solo in base a una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate.
- 3 Poteri ruoli e responsabilità: l'attribuzione formale di poteri interni/risponsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ed esterni (es. procure) avviene nei confronti dei soggetti che istituzionalmente intrattengono rapporti con gli enti pubblici aggiudicatori. Le fasi del processo di vendita sono approvate secondo uno schema che definisce i livelli autorizzativi sulla base delle caratteristiche economiche/tecniche del progetto.
- 4 Controlli preventivi: i) effettuazione di una verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del contratto; ii) controlli sulla documentazione allegata alle offerte al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla PA.
- 5 Accesso ristretto: accesso ristretto a determinati soggetti aziendali, chiaramente identificati, al sistema informatico utilizzato per la predisposizione dell'offerta di gara, al fine di impedire manipolazioni dei dati da trasmettere all'ente appaltante.
- 6 Coerenza delle offerte: controllo formale di conformità delle condizioni e dei termini della delibera di aggiudicazione a quanto previsto in fase di approvazione delle offerte.

Relativamente all'attività sensibile n. 4 **“negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione attraverso associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa, ovvero in qualità di sub-fornitore dei soggetti aggiudicatari di tali contratti, ovvero mediante partecipazione a consorzi o altre forme associative di organizzazione dell'attività di impresa”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Selezione della controparte: la selezione delle controparti, nell'ambito di eventuali associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa, contratti di sub-fornitura, consorzi o altre forme associative di organizzazione dell'attività di impresa, presuppone un'adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine alla quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria è volta a un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità e professionalità. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.
- 2 Regole di comportamento: la Società porta a conoscenza delle proprie controparti, nell'ambito di eventuali associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa, contratti di sub-fornitura, consorzi o altre forme associative di organizzazione dell'attività di impresa, il Codice Etico e i contenuti del Modello. La Società richiede che i soggetti di cui sopra non adottino comportamenti che possano determinare una violazione di legge o del Codice Etico o del Modello.

- 3 **Procedura:** la Società adotta una procedura per la gestione delle associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa che prevede: i) segregazione delle funzioni aziendali coinvolte; ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) regole per la predisposizione, archiviazione e tracciabilità della documentazione rilevante; iv) verifica della c.d. “*management fee*” riconosciuta alla società mandataria; v) inserimento di clausole contrattuali o richiesta successiva della società al committente relativa alla certificazione di regolarità del subappalto (QPP_ADM01- QIP_ADM01).

Relativamente all'attività sensibile n. 5 “**gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici – in particolare in materia societaria e fiscale**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Autenticazione ai sistemi:** è richiesta l'autenticazione individuale degli utenti tramite log in e password o altro sistema di autenticazione sicura.
- 2 **Sistema di autorizzazione alle operazioni eseguibili sui dati:** è previsto un sistema di autorizzazione (profili di utilizzo) per l'esecuzione di operazioni sui dati o per limitare la visibilità a un sottoinsieme dei dati stessi.
- 3 **Liste di controllo:** sono disponibili liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti, nel caso in cui sia previsto un sistema di autorizzazione.
- 4 **Obblighi degli utenti:** la Società adotta procedure che definiscono gli obblighi degli utenti nell'utilizzo dei sistemi informatici.
- 5 **Poteri:** la facoltà di cancellare dati, liste di controllo e archivi è attribuita esclusivamente al servizio competente. Il servizio assicura la tracciabilità delle relative operazioni.
- 6 **Altre misure di protezione:** le principali misure di protezione adottate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati; c.d. GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (politica di aggiornamento dell'antivirus, misure di back up, disaster recovery, ecc.) sono opportunamente documentate.

Relativamente all'attività sensibile n. 6 “**gestione dei contenziosi e controversie giudiziarie di qualsiasi genere, grado o giurisdizione nei quali sia coinvolta a qualsiasi titolo la Società**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Procedura:** la Società adotta una procedura per la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali che prevede: i) segregazione delle funzioni aziendali coinvolte; ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante. (Global Legal Function Office Policy 07/09/2009).
- 2 **Autorizzazione e poteri:** solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati a intrattenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria (di qualsiasi genere, grado e giurisdizione).
- 3 **Documentazione:** esistenza di adeguata documentazione delle attività e conservazione della stessa in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere.
- 4 **Tariffario:** compensi da corrispondere ai consulenti legali nell'ambito delle previsioni normative.

- 5 Reporting: è svolta un'attività di reporting periodico sull'andamento delle cause in corso da parte dei consulenti legali.
- 6 Monitoraggio: monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting al management aziendale, relativo anche alle spese sostenute e da sostenere.
- 7 Verifica della prestazione: evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto.

Relativamente all'attività sensibile n. 7 “**gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni/gestione delle erogazioni liberali**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Richiesta della Pubblica Amministrazione a ricevere erogazioni liberali: esistenza di una richiesta scritta della Pubblica Amministrazione al ricevimento delle erogazioni.
- 2 Modico valore: gli omaggi sono di modico valore e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire favori o vantaggi in modo improprio o indebito.
- 3 Report: relazione periodica sulla concessione di omaggi / spese di rappresentanza / sponsorizzazioni, con motivazioni e nominativi dei beneficiari / destinatari, inviata al livello gerarchico superiore.
- 4 Elenco degli omaggi: gli omaggi sono sempre selezionati/acquistati sulla base di un elenco gestito dalla funzione competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- 5 Sponsorizzazioni: previsione dei criteri di selezione / ammissione delle sponsorizzazioni.
- 6 Budget: le spese per omaggi / spese di rappresentanza / sponsorizzazioni rientrano nell'ambito del budget annuale approvato per le attività promozionali con riferimento allo specifico settore di business.
- 7 Oggetto e destinatari: definizione dei limiti che le singole erogazioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e la natura degli enti che possono ricevere erogazioni.
- 8 Approvazione: la richiesta è approvata da almeno due funzioni aziendali della Società prima dell'esecuzione dell'erogazione, sulla base di limiti di valore e oggetto predeterminati.
- 9 Sistema informativo: utilizzo del sistema SAP per la tracciabilità delle spese sostenute per omaggi/spese di rappresentanza/sponsorizzazioni.

Relativamente all'attività sensibile n. 8 “**gestione dei rapporti con INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 La Società opera in conformità ai processi definiti dagli Enti Pubblici Competenti. In ogni caso la Società gestisce i rapporti con tali soggetti assicurando i) segregazione delle funzioni coinvolte; ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- 2 Autorizzazione e poteri: solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati a intrattenere rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o, comunque, con soggetti qualificabili come “pubblici”.

Relativamente all'attività sensibile n. 9 “**gestione rapporti con autorità di pubblica sicurezza**”

o altre autorità pubbliche nel normale svolgimento di attività aziendali (es. Enti Pubblici Locali, Agenzia delle Entrate, Ministeri, ASL, VVFF) Adempimenti e ispezioni”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Procedura: la Società adotta procedure per la gestione dei rapporti con tali soggetti che prevedono: i) segregazione delle funzioni aziendali coinvolte; ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) presenza di almeno due esponenti (ivi inclusi i dipendenti o consulenti) della Società nel corso delle riunioni, visite e altri incontri nell'ambito di ispezioni o altri procedimenti amministrativi con esponenti della PA; iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante (QIP_QSA03).
- 2 Poteri/Responsabilità: l'attribuzione formale di poteri interni/risponsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ed esterni (es. procure) avviene nei confronti dei soggetti che istituzionalmente intrattengono rapporti con gli enti pubblici.
- 3 Documentazione: esistenza di adeguata documentazione delle attività e conservazione della stessa in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.
- 4 Verifica: verifica della documentazione inviata o fornita alla PA nel corso dell'ispezione al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati.
- 5 Reporting: attività di reporting verso il superiore gerarchico su quanto emerso nel corso dei contatti/riunioni/ verifiche/ispezioni avuti e sulle informazioni rilevanti acquisite presso tali soggetti.
- 6 Adeguamento: condivisione dei risultati delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti al fine di definire il piano d'azione per la tempestiva implementazione delle azioni correttive necessarie a fronte di eventuali carenze rilevate dalla PA.
- 7 Scadenziario: monitoraggio, effettuato tramite scadenziari, degli adempimenti richiesti al fine di garantire il rispetto dei termini di legge.

Con particolare riferimento ai rapporti con le autorità fiscali, valgono i seguenti ulteriori protocolli specifici:

- 8 Monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale.
- 9 Sistemi di doppio controllo preventivo e successivo per verificare la correttezza del calcolo delle imposte e approvazione formale della documentazione a supporto. Le eventuali modifiche di dati già inseriti devono essere effettuate solo dalla funzione aziendale che le ha generate e verificate da parte della Società di revisione, con riferimento a modifiche di dati di competenza di quest'ultima.
- 10 Monitoraggio costante attraverso uno scadenziario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali. Effettuazione di una riunione annuale tra il Collegio Sindacale e la Società di revisione avente ad oggetto le eventuali criticità emerse nello svolgimento dell'attività di revisione annuale dei conti.

- 11 Clausola di rispetto: inserimento nel contratto con i consulenti che supportano la Società nell'espletamento degli adempimenti fiscali della previsione relativa all'impegno della controparte a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, delle violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001.

Relativamente all'attività sensibile n. 10 **“gestione dei rapporti con Autorità pubbliche di vigilanza”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Procedura: la Società adotta procedure per la gestione dei rapporti con tali soggetti che prevedono: i) segregazione delle funzioni aziendali coinvolte; ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) presenza di almeno due esponenti (ivi inclusi i dipendenti o consulenti) della Società nel corso delle riunioni, visite e altri incontri nell'ambito di ispezioni o altri procedimenti amministrativi con esponenti delle Autorità;
- 2 Autorizzazione e poteri: solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati a intrattenere rapporti con Autorità di vigilanza.
- 3 Documentazione: esistenza di adeguata documentazione delle attività e conservazione della stessa in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.
- 4 Ruoli/Responsabilità: l'attribuzione formale di poteri interni/risponsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) avviene nei confronti dei soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con le Autorità di vigilanza.
- 5 Reporting: è svolta attività di reporting al superiore gerarchico su quanto emerso nel corso dei contatti/riunioni avuti e sulle informazioni rilevanti acquisite presso Autorità di vigilanza.

1.4.2. Protocolli specifici relativi alle attività strumentali.

Relativamente all'attività strumentale n. 1 **“gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Procedura: formalizzazione di una procedura per la gestione dei flussi finanziari che definisca, fra l'altro: i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; ii) tipologie di transazioni eseguibili direttamente dalle varie funzioni aziendali; iii) controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti); iv) regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità; v) controlli della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive; vi) controlli periodici sui prelievi/versamenti effettuati sui conti correnti della società; vii) verifica tramite sistema SAP della provenienza/destinazione dei flussi finanziari e della loro congruità; viii) divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso (eccettuati, in casi eccezionali, gli incassi di modeste somme di denaro eseguiti comunque nel rispetto dei limiti della legge medio tempore vigente), pagamento (eccettuate le piccole spese ordinarie di cassa), trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (QIP_ADMAF 06/07/08/09/10/11).
- 2 Autorizzazione e poteri: solo soggetti dotati di apposita delega o autorizzazione o procura formalizzate sono legittimati alla gestione e movimentazione dei flussi finanziari.
- 3 Documentazione: esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.
- 4 Preventivi e consuntivi: programmazione dei flussi economico-finanziari su base annuale.
- 5 Spese rimborsabili: definizione delle spese rimborsabili (tipologia e limiti).
- 6 Note spese: formalizzazione di una procedura per la gestione e il controllo delle note spese che preveda: i) specifiche funzioni di approvazione gerarchica da parte del supervisore previo controllo di merito; ii) verifiche sul rispetto della procedura da parte di un responsabile appositamente incaricato; iii) tracciabilità dell'iter autorizzativo.
- 7 Campionamenti: controllo di adeguatezza procedurale, di completezza e accuratezza dei giustificativi su base campionaria.
- 8 Utilizzo di carte di credito aziendali regolate da specifiche procedure per il pagamento delle spese rimborsabili.
- 9 Segregazione: concorrenza di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con l'obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociate su un medesimo processo/attività, volta tra l'altro a garantire una adeguata segregazione delle funzioni.
- 10 Scostamenti: verifica mensile degli scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati nel budget; analisi delle cause degli scostamenti e necessità di autorizzazione delle differenze da parte dell'adeguato livello gerarchico.
- 11 Poteri bancari: il sistema dei poteri di firma bancari è caratterizzato da meccanismi di doppia firma per quanto attiene alle operazioni di maggiore rilevanza, secondo quanto di volta in volta definito dai regolamenti interni.
- 12 Conti correnti: apertura di conti correnti solo mediante doppia firma in Paesi che non garantiscano trasparenza; mensilmente è effettuata, e adeguatamente verificata, la riconciliazione dei conti bancari.

- 13 Riconciliazione automatica di pagamenti e incassi: il pagamento dei debiti e gli incassi dei crediti, inviati dalle banche sui sistemi aziendali, sono abbinate automaticamente con i debiti e crediti. Le partite non abbinate sono indagate e riconciliate.
- 14 Report: sono predisposti report periodici sull'utilizzo di risorse finanziarie con motivazioni e beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati.

Relativamente all'attività strumentale n. 2 **“gestione dell'attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Segregazione di funzioni e responsabilità tra chi è incaricato del monitoraggio dei crediti scaduti e del relativo recupero, chi si occupa della contabilità clienti e chi si occupa dell'attività di gestione e registrazione degli incassi.
- 2 Chiara identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con la PA nelle attività di contatto legate al recupero dei crediti.
- 3 Formalizzazione dei principali contatti con la PA, in particolare di quelli che sfociano in piani di rientro del credito.
- 4 Autorizzazione formale delle operazioni di cancellazione del credito e di emissione di note di credito nei confronti della PA e archiviazione della documentazione a supporto.

Relativamente alle attività strumentali n. 3 **“selezione e gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi (inclusi i subappaltatori)”** e n. 4 **“gestione dei rapporti con consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

1. Segregazione di funzioni e di responsabilità tra chi intrattiene rapporti commerciali con i fornitori e definisce con loro i contenuti contrattuali, chi richiede un Bene o Servizio, chi ordina tale Bene o Servizio, chi conferma la consegna del Bene o l'erogazione del servizio, chi verifica approva ed esegue i pagamenti.
2. Procedura Albo dei Fornitori Qualificati: formalizzazione di una procedura per la definizione dei criteri, delle responsabilità e delle modalità per governare il processo di selezione e qualifica dei fornitori esterni di prodotti e servizi che prevede: i) rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta dei Fornitori e del Modello 231 della Società; ii) verifica della documentazione minima per ogni fornitore comunque segnalato, attestante il rispetto del fornitore dei requisiti di legge; iii) coinvolgimento almeno di un' altra funzione aziendale - competente per materia - nella fase di qualifica e approvazione del fornitore; iv) coinvolgimento di altra funzione aziendale competente per la gestione della Black List (inserimento e reintegro); v) controllo del mantenimento dei requisiti minimi dei fornitori inseriti nell'Albo dei Fornitori qualificati(QIPP_ADMSD01).
3. Scelta dei fornitori: i fornitori sono scelti all'interno di una lista di fornitori qualificati gestita dalla funzione competente; l'individuazione, all'interno della lista, del fornitore del singolo acquisto è basata su criteri qualitativi e oggettivi per categoria di bene o servizio. Per importi superiori a determinati valori è necessario un processo di selezione tra almeno due offerte.
4. Gestione anagrafica fornitori e anagrafica materiali: segregazione delle attività tra chi richiede l'inserimento, la cancellazione o la modifica dei dati anagrafici, chi li autorizza e chi esegue l'operazione nel sistema aziendale. Sia le modifiche all'anagrafica fornitori che le modifiche all'anagrafica materiali sono formalmente richieste e documentate e la loro

- esecuzione è tracciabile.
5. Gestione del processo di acquisto: formalizzazione di una procedura per la gestione centralizzata degli acquisti che preveda: i) segregazione delle funzioni coinvolte; ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) criteri di selezione dei fornitori e di determinazione del prezzo di acquisto; iv) criteri di autorizzazione; v) gestione delle eccezioni e delle deviazioni; vi) modalità di emissione e di archiviazione della documentazione rilevante.
 6. Clausola di rispetto: i documenti che regolamentano i rapporti tra la Società e i fornitori
 - i) contengono una previsione relativa all'impegno della controparte a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo di commissione, delle violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 e
 - ii) contengono clausole volte a sanzionare comportamenti contrari a tale previsione.
 7. Predisposizione, revisione e firma dei contratti; i contratti i) vengono predisposti, rivisti ed approvati dalle funzioni competenti per diversa natura in osservanza al protocollo "*Segregazione delle attività*"; ii) contengono chiari riferimenti aziendali per le diverse funzioni atte all'esecuzione del contratto ("**Referenti**") e iii) sono sottoscritti nel rispetto del protocollo "*Poteri di firma e poteri autorizzativi*".
 8. Conflict check: richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa a eventuali rapporti/conflitti di interesse con esponenti della PA.
 9. Ruoli e Responsabilità: l'attribuzione formale di poteri interni/responsabilità avviene mediante disposizioni/comunicazioni organizzative, deleghe e poteri di firma.
 10. Archiviazione: i documenti che regolamentano i rapporti tra la Società e i fornitori sono archiviati in formato cartaceo e/o in formato elettronico presso la funzione competente, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati e vengono resi disponibili solo ai dipendenti delle funzioni coinvolte di adeguato livello gerarchico, sotto vincolo di riservatezza.
 11. Misurazione delle Performance: formalizzazione di una procedura per la periodica misurazione delle prestazioni dei fornitori mediante criteri sia di tipo qualitativo che di tipo quantitativo.
 12. Anticipi di pagamento e riduzione termini di pagamento: gli anticipi di pagamento e le riduzione dei termini di pagamento i) sono gestiti in osservanza al protocollo "*Segregazione delle attività*" tra chi li richiede, chi li approva e chi li esegue; ii) sono soggetti a chiari e oggettivi criteri di valutazione; iii) vengono approvati in osservanza al protocollo "*Poteri di firma e poteri autorizzativi*"; iv) sono motivati e documentati; v) le relative operazioni sono tracciabili.
 13. Three way match: le fatture sono registrate in accordo al principio del three way match: la fattura è registrata solamente in presenza di un ordine adeguatamente approvato in accordo con i limiti di spesa attribuiti a ogni dipendente in funzione delle proprie responsabilità e dell'evidenza del bene/servizio ricevuto; tale flusso è automatizzato e gestito all'interno del sistema informatico; i pagamenti sono effettuati da una funzione segregata rispetto alla contabilità fornitori e sono effettuati a fronte di fatture registrate nel sistema informatico; in casi specifici possono essere effettuati pagamenti anche con richiesta senza ordine,

adeguatamente autorizzata e registrata a sistema.

14. Monitoraggio: periodicamente sono effettuati controlli per monitorare le fatture da ricevere.
15. Revenue recognition: è effettuato un controllo sulla corretta applicazione del principio della “*revenue recognition*”: tutti i servizi fatturati entro il periodo contabile di riferimento devono essere stati effettuati.
16. Note di credito: il modulo di richiesta note di credito è verificato e approvato con criteri gerarchici; l'emissione periodica delle note di credito è approvata da adeguati livelli autorizzativi e in accordo con il principio della segregazione di funzioni.
17. Riconciliazione: mensilmente è effettuata adeguata riconciliazione tra i saldi a credito, i partitari e gli estratti conto.

Relativamente all'attività strumentale n. 5 “**selezione e gestione dei rapporti con intermediari, procacciatori d'affari e agenti**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Selezione della controparte: la selezione dell'agente/intermediario/procacciatore d'affari avviene secondo modalità definite che includono, ad esempio, richiesta di requisiti soggettivi relativi alla professionalità e onorabilità dell'agente / intermediario / procacciatore d'affari, richiesta di documentazione quale certificato del casellario giudiziario/carichi pendenti, certificato camerale con dicitura antimafia, referenze qualificanti, ecc.
La funzione che seleziona l'agente/intermediario/procacciatore d'affari è distinta da quella che ne controlla l'operato.
- 2 Pagamenti: la Società effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dalla controparte nel relativo contratto. In nessun caso la Società effettua pagamenti in contanti o per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di soggetto diverso dalla controparte e in luogo/Paese diverso da quello in cui la controparte ha reso i propri servizi.
- 3 Riconoscimento dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese: il riconoscimento/determinazione dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese e l'entità degli stessi è operato secondo modalità predefinite e ancorato a parametri il più uniformi possibile, eventualmente precisati in apposito allegato al mandato, al contratto di agenzia/intermediazione. In particolare, i rimborsi spese sono effettuati soltanto a fronte della presentazione dei relativi giustificativi. La Società non effettua pagamenti a titolo di rimborso spese in assenza di tali giustificativi.
- 4 Controlli su compensi, provvigioni e rimborsi spese: provvigioni, bonus, premi e rimborsi spese sono preventivamente ed espressamente approvati dalla Società e non pagati con meccanismi di corresponsione “automatica”. La Società effettua verifiche periodiche per controllare la determinazione di compensi e rimborsi spese.
- 5 Obiettivi e meccanismi di incentivazione: i meccanismi di incentivazione previsti nei contratti con agenti/intermediari/procacciatori d'affari non contengono obiettivi eccessivamente ambiziosi o irrealizzabili.

- 6 Dichiarazioni di osservanza della legge: la Società impartisce alla controparte disposizioni di assoluto e inequivocabile divieto di qualsiasi fatto o comportamento che possa costituire una violazione della legge. La Società prevede, quale condizione essenziale di instaurazione e mantenimento del rapporto contrattuale, l'accettazione/attuazione dei principi di osservanza della legge formalizzata con una dichiarazione d'impegno della controparte:
- i) a non adottare comportamenti e
 - ii) a non utilizzare i propri compensi, o parte di essi,
- per il raggiungimento di fini che possano determinare una violazione della legge. L'inosservanza dell'impegno assunto è sanzionata mediante apposita clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di agenzia/intermediazione/procacciamento d'affari.
- 7.a Clausole *standard* con richiami al Codice Etico e al Modello: la Società riceve dalla controparte una dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Codice Etico e del Modello della Società e delle finalità cui essi tendono. Tale dichiarazione, altresì, contiene l'impegno della controparte – anche promettendo il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori – a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, di reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001.
- 7.b Nei contratti di agenzia/intermediazione/procacciamento d'affari è prevista una clausola risolutiva espressa in favore della Società in caso di violazione del predetto obbligo, con diritto al risarcimento del danno anche in forma di penali.
- 7.c La Società impartisce alla controparte direttive anche in materia di etica commerciale. In particolare è fatto divieto alla controparte, anche mediante previsione contrattualmente stabilita, nell'espletamento della propria attività per conto della Società, di offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio.
- 8 Divieto di cessione del contratto: il contratto è sottoposto a divieto di cessione, anche parziale, senza preventivo consenso scritto da parte della Società.
- 9 Struttura organizzativa della controparte: la controparte si impegna espressamente ad avvalersi esclusivamente della propria organizzazione, dichiarando altresì che quest'ultima si compone di personale adeguato all'attività da svolgere, con riferimento a requisiti non solo di capacità professionale, ma anche di onorabilità e idoneità morale.
- 10 Controllo sull'attività della controparte: la Società svolge attività di controllo/valutazione periodica dell'attività della controparte, anche – laddove concretamente possibile – attraverso ispezioni e/o la richiesta di copia della documentazione rilevante.

- 11 Esclusione del potere della controparte di rappresentare o vincolare la Società: è escluso, anche mediante apposita previsione contrattuale, ogni potere dell'agente/intermediario/procacciatore d'affari di vincolare la Società in assenza della preventiva approvazione di quest'ultima. La Società verifica e approva preventivamente i contratti eventualmente stipulati dall'agente / intermediario / procacciatore d'affari nell'interesse della Società.

Con riferimento ai rapporti di consulenza con soggetti c.d. "influenzanti" o rappresentanti di interessi, valgono i seguenti protocolli specifici:

- 1 Selezione: la selezione di qualsiasi soggetto c.d. "influenzante" o rappresentante di interessi della Società (di seguito "Soggetto Influenzante") avviene da parte di una funzione diversa da quella che ne verifica l'operato, secondo modalità definite che includono richiesta di requisiti soggettivi relativi alla professionalità, competenza e onorabilità del medesimo e che devono essere coerenti con il servizio/attività richiesta.
- 2 Documentazione: esistenza di adeguata documentazione del processo di selezione e obbligo di conservare la relativa documentazione in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.
- 2bis Pagamenti: i pagamenti sono effettuati solo con mezzi tracciabili (ad es. bonifico bancario), con esclusione di pagamenti in contanti o per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di soggetto diverso dal Soggetto Influenzante e in luogo/Paese diverso da quello in cui il Soggetto Influenzante ha reso i propri servizi.
- 3 Riconoscimento dei compensi: il riconoscimento/determinazione dei compensi è operato secondo modalità predefinite e ancorato a parametri oggettivi essenzialmente legati al tempo o all'importanza della prestazione in se, su base mensile o giornaliera. È vietato qualsiasi compenso avente natura provigionale o comunque legato ai risultati.
- 4 Rimborsi spese: il rimborso delle spese sostenute dal Soggetto Influenzante è condizionato alla presentazione dei relativi giustificativi e comunque entro limiti massimi prestabiliti nel contratto.
- 5 Dichiarazioni di osservanza della legge: la Società impartisce al Soggetto Influenzante disposizioni di assoluto e inequivocabile divieto di qualsiasi fatto o comportamento che possa costituire una violazione della legge, anche inserendo nel relativo contratto, quale condizione essenziale di instaurazione e mantenimento del rapporto, la dichiarazione di accettazione/attuazione dei principi di osservanza della legge con l'impegno del Soggetto Influenzante : (i) a non adottare comportamenti e (ii) a non utilizzare i propri compensi o parte di essi, per il raggiungimento di fini che possano determinare una violazione della legge.
- 6 Clausole standard con richiami al Codice Etico e al Modello: il Soggetto Influenzante rilascia alla Società una dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Codice Etico e del Modello della Società e delle finalità cui essi tendono, contenente l'impegno del Soggetto Influenzante – anche promettendo il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori – a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, di reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001. Nei contratti di consulenza è inserita una clausola risolutiva espressa in favore

- della Società in caso di violazione del predetto obbligo, con diritto al risarcimento del danno anche in forma di penali.
- 7 Disposizioni in materia di etica commerciale: sono impartite al Soggetto Influenzante direttive anche in materia di etica commerciale con espresso divieto al Soggetto Influenzante stesso, anche mediante previsione contrattualmente stabilita, nell'espletamento della propria attività per conto della Società, di offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio.
 - 8 Divieto di cessione del contratto: il contratto con il Soggetto Influenzante è sottoposto a divieto di cessione, anche parziale, senza preventivo consenso scritto da parte della Società.
 - 9 Struttura organizzativa e personale: il Soggetto Influenzante deve avvalersi esclusivamente della propria organizzazione, dichiarando altresì che quest'ultima si compone di personale adeguato all'attività da svolgere, con riferimento a requisiti non solo di capacità professionale, ma anche di onorabilità e idoneità morale. Il trattamento economico e assicurativo del personale deve altresì avvenire in conformità alla legge vigente.
 - 10 Reportistica del Soggetto Influenzante: il Soggetto Influenzante fornisce alla Società report periodici, idealmente trimestrali sull'andamento delle attività svolte.
 - 11 Esclusione del potere del Soggetto Influenzante di rappresentare o vincolare la Società: nei contatti con i terzi, il Soggetto Influenzante si qualifica come portatore di interessi della Società, chiarendo espressamente l'assenza di qualsiasi potere di rappresentanza o comunque altro potere di vincolare la Società. Il contratto con il Soggetto Influenzante prevede l'esclusione del potere di quest'ultimo di vincolare la Società in assenza di specifica e preventiva approvazione della stessa.

Relativamente all'attività strumentale n. 6 “**selezione e assunzione, valutazione e gestione del personale dipendente (ivi compreso personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata)**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Procedura: la Società adotta una procedura per l'assunzione del personale che prevede: i) la definizione di un piano delle assunzioni in linea con gli indirizzi strategici aziendali; ii) criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, test, interviste di valutazioni attitudinali eseguite da almeno due selezionatori, ecc.) e di verifica del relativo rispetto; iii) tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula; iv) segregazione delle funzioni coinvolte nel processo; v) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; vi) modalità di archiviazione della documentazione rilevante (QIP_ADMHRL07, QPP_ADMHRL01, Global Reward Policy).

- 2 Valutazione, incentivi, bonus: la Società adotta disposizioni aziendali in base alle quali gli obiettivi posti ai dipendenti nell'esercizio della loro attività e i meccanismi di incentivazione previsti non siano basati su target di performance palesemente immotivati e così "sfidanti" da risultare, di fatto, irraggiungibili con mezzi leciti.
La Società definisce: un sistema formalizzato di valutazione del personale basato sull'uso di criteri e moduli standard volto a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti; l'erogazione degli incentivi basata sul collegamento diretto con gli obiettivi raggiunti; un tetto massimo all'erogazione degli incentivi.
Gli obiettivi devono rappresentare risultati specifici, non generici e misurabili.
- 3 Documentazione: esistenza di adeguata documentazione del processo di selezione e obbligo di conservare la relativa documentazione in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.
- 4 Rapporti con enti pubblici in sede di assunzione (categorie protette, ecc.): chiara identificazione del soggetto responsabile di effettuare il controllo di accuratezza e completezza dei dati inviati alla PA; segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla PA e chi la controlla prima dell'invio.
- 5 Monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli enti pubblici competenti, tramite scadenziari e timetable inviati alle funzioni aziendali coinvolte per la raccolta e consolidamento dei dati.
- 6 Autorizzazione formale: l'assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.
- 7 Procura: sono autorizzati a intrattenere rapporti con soggetti appartenenti alla PA o, comunque, con soggetti qualificabili come "pubblici", solo i soggetti muniti di apposita procura.
- 8 Anagrafica: segregazione delle funzioni tra, da un lato, chi aggiorna l'anagrafica dipendenti e provvede al calcolo dei cedolini e, dall'altro lato, chi gestisce il loro pagamento; sono inoltre previste specifiche modalità di controllo successivo sulle attività di calcolo dei cedolini al fine di verificarne la tempestività e correttezza; formale autorizzazione delle modifiche apportate all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi e controllo volto a garantire che le modifiche apportate all'anagrafica del personale (inserimento di nuovo personale, cancellazioni, modifiche delle retribuzioni) siano dovutamente autorizzate.
- 9 Effettività: utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite e ore di lavoro effettuate ed evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente.
- 10 Benefit: definizione formale dei criteri di assegnazione dei benefit aziendali in base a un sistema di obiettivi qualitativi e quantitativi.
- 11 Trasferte: formalizzazione di una procedura per la gestione delle trasferte effettuate annualmente (inclusi i viaggi effettuati presso casa madre) e delle relative spese.
- 12 Riconciliazioni periodiche tra i dati del personale e la contabilità generale.

- 13 Selezione: formalizzazione dei requisiti richiesti per la posizione da ricoprire e delle valutazioni dei diversi candidati nelle diverse fasi del processo di selezione; archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione, al fine di garantire la tracciabilità dello stesso; richiesta al candidato di una dichiarazione relativa a eventuali rapporti di parentela con esponenti della PA o altri dipendenti della Società o del Gruppo.
- 14 Proposta di assunzione: formulazione dell'offerta economica in base a linee guida aziendali relative alla retribuzione e necessaria autorizzazione per offerte economiche superiori al limite definito per la posizione.
- 15 Richiami al Modello: il contratto di lavoro prevede specifici richiami al Codice Etico e al Modello.

CAPITOLO 2

I REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Premessa: Caratteristiche specifiche dei modelli organizzativi ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 (c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza")

Nella corso della fase di analisi finalizzata alla attuazione del Decreto, KONE ha tra l'altro considerato in concreto rilevanti per la Società le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto ovvero i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123) ed, in particolare, come sarà più ampiamente illustrato *infra*,

- l'omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.)
- le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

In coerenza con quanto sopra, KONE ha quindi proceduto alla elaborazione e costruzione della presente Parte Speciale del Modello, volta alla prevenzione dei reati di cui sopra in applicazione sia dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il "Decreto" o "d. Lgs. 231/2001") e sia dell'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ("Testo Unico sulla Sicurezza" o "D. Lgs. 81/2008").

Come già esposto nella Parte Generale, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 individua i criteri, i contenuti e requisiti generali propri dei modelli di organizzazione, i quali devono:

- individuare le attività "*a rischio-reato*";
- prevedere specifici protocolli di formazione-attuazione delle decisioni concernenti i reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza⁹ sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, lo stesso art. 6 stabilisce che il modello può essere efficacemente attuato solo qualora siano posti in essere:

- una verifica periodica e eventuale modifica dello stesso, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A fronte di tali requisiti generali, e quindi validi per la costruzione di un Modello volto alla prevenzione di tutti i c.d. reati presupposto, l'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 stabilisce in via esplicita

⁹ L'Organismo di Vigilanza viene individuato nel d.lgs. 231/2001 all'art.6, comma 1, lett .b) ove si dispone che l'ente non risponde del reato commesso se prova, fra le altre cose, che "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo", e che secondo la lettera d) "non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)". Si stabilisce ancora, nell'art.6 comma 4, che "negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b) del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente".

e specifica quali sono le caratteristiche che il Modello deve presentare per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai reati compiuti in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro¹⁰, individuando, in particolare, le seguenti:

- attitudine ad assicurare il rispetto della normativa in materia prevenzionale e la registrazione delle attività relative, con specifico riferimento:⁴
 - a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relative ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
 - b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
 - c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;*
 - d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
 - e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
 - f) *alle attività di vigilanza con riferimenti al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
 - g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
 - h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate." (comma 1);*
- previsione di una articolazione di funzioni atta ad assicurare la salvaguardia degli interessi protetti (comma 3);
- predisposizione di idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (comma 4).

Ne consegue che l'efficacia esimente del Modello in relazione ai reati commessi in violazione della normativa antinfortunistica sarà subordinata e non potrà prescindere dalla efficace previsione e adozione di

- protocolli e procedure idonee a garantire la conformità dei propri comportamenti al rispetto della legislazione vigente, in ogni prevedibile circostanza (ivi comprese le potenziali situazioni di emergenza) tracciandone, con apposita registrazione, l'avvenuta effettuazione dell'attività di controllo (art. 30, comma 2);
- una organizzazione funzionale, dovutamente formalizzata, adeguata alla gestione delle problematiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, che individui quali compiti devono essere svolti da parte di ogni attore che partecipa ai processi decisionali (art. 30, comma 3), a partire dal datore di lavoro fino a raggiungere ogni singolo lavoratore riservando particolare attenzione alle figure specifiche previste dalla normativa di riferimento (es. responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, addetto al primo soccorso, etc.);
- un sistema di controllo in grado di:
 - o verificare l'adeguatezza del Modello in ordine alla sua reale capacità di prevenire i

¹⁰ In via preliminare, è interessante notare come l'art. 30 si collochi all'interno della Sezione II del Capo III del d.lgs. 81/2008, in cui viene disciplinata la specifica fase della valutazione dei rischi, a dimostrazione dello stretto rapporto esistente tra la fase di risk assessment e i modelli di organizzazione e gestione, confermando che solamente sulla base di un approfondito risk assessment può essere costruito un idoneo sistema di governo del rischio.

- reati in materia antinfortunistica;
- vigilare sull'effettività del Modello (verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito);
- analizzare il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure preventive adottate;
- aggiornare il Modello quando *“siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”*.

2.1 I reati commessi con violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, così come sostituito dall'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti ai delitti *“di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p. commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”* ossia alle ipotesi di omicidio colposo (aggravato) e di lesioni gravi o gravissime (aggravate)¹¹, prevedendo altresì le sanzioni (pecuniarie e interdittive) a carico dell'ente.

2.1.1. Omicidio Colposo Aggravato

L'art. 589, comma 2 Codice Penale recita :

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona [...] se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è punito con la pena della reclusione da due a sette anni”.

Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- **oggetto:** la norma tutela la vita umana sanzionando i comportamenti che provochino la morte per colpa del reo con condotte che violino l'incolumità del lavoratore;
- **soggetto attivo:** malgrado il soggetto attivo del reato possa essere *“chiunque”*, il rimprovero per non aver tenuto quella condotta assunta come causa dell'evento è mosso a colui o coloro che, per il ruolo nell'organizzazione e nel luogo di lavoro interessato all'evento, si ritiene avrebbero dovuto adottare o imporre l'osservanza di una data misura protettiva¹²;

¹¹ Articolo 300 - Modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- L'articolo 25-septies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231(N), è sostituito dal seguente:
«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) - 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589(N) del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589(N) del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

¹² Quindi, il chiunque si *“trasforma”* di volta in volta in questo o quel soggetto, la cui posizione in quel determinate luogo di lavoro lo

- **nesso di causalità:** ai sensi dell'art. 40, comma 1, del c.p. “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipendente l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”. Per poter stabilire che un determinato evento è conseguenza di una azione od omissione si deve ricorrere alla c.d. “condicio sine qua non”, per cui, se si elimina la detta azione od omissione, viene meno anche l'evento. Ovviamente per poter affermare che una azione (od omissione) costituisce condizione necessaria di un evento bisogna ricorrere a nozioni scientifiche o anche statistiche che dimostrino che v'è consequenzialità tra quella condotta e quell'evento. Poiché è impossibile conoscere tutti gli aspetti dei fatti e tutti i profili della situazione storica, il giudizio sul nesso di causalità è, in fondo, un giudizio di “alta probabilità” o di probabilità logica o razionale credibilità circa la consequenzialità di un evento ad una condotta.
In caso di omicidio colposo, in particolare, il rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento non resta escluso per il solo fatto che tale condotta non sarebbe stata idonea a produrre l'evento stesso senza il concorso della condotta antigiuridica altrui (del lavoratore o di terzi), se non quando questi abbia posto in essere una condotta dolosa ovvero sia andato incontro ad un rischio elettivo generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso;
- **elemento soggettivo:** il soggetto attivo del reato deve aver realizzato involontariamente, cioè per colpa, la morte del lavoratore. Il soggetto attivo versa in colpa quando la sua condotta violi le regole cautelari, cioè le regole che impongono comportamenti, non realizzando i quali è prevedibile che si realizzi l'evento dannoso, mentre, realizzandoli, tale evento non è prevedibile ed evitabile. La condotta colposa può essere violatrice o di norme generiche e di prudenza, diligenza e perizia ovvero di norme specifiche (ad es. quelle contenute nel D. Lgs. 81/2008) che impongono di agire o non agire. Queste norme specifiche sono fondate sulla conoscenza che certe azioni o certe omissioni possono determinare pericolo di danni ai beni protetti, come la vita dei lavoratori.

È importante rilevare che, mentre i comportamenti doverosi sono valutati sulla base della migliore scienza per essere adeguati al progresso tecnologico (art. 18, comma 1° lett. z) del D. Lgs. 81/2008), la prevedibilità dell'evento (o, per converso, la sua evitabilità) vanno valutate tenendo presente il modello di agente formato per quella stessa condizione o professione del caso di specie. Le norme cautelari scritte non esauriscono tutta la prudenza, diligenza o perizia necessarie, cosicché il giudizio negativo circa l'atteggiamento psicologico del soggetto agente può trovare fondamento, appunto, in valutazioni generiche del dovere di sicurezza; può infatti sussistere la colpa del soggetto attivo sulla base delle comuni nozioni generali di prudenza, diligenza e perizia.

2.1.2. Lesioni gravi o gravissime aggravate

L'art. 590, comma 3 del Codice Penale dispone: “*Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale se il fatto è commesso con la violazione delle norme per la prevenzione degli*

colloca tra quelle figure alle quali le fonti normative prevenzionali assegnano una funzione - con i correlati obblighi - di scelta, programmazione, attuazione, controllo delle diverse misure prevenzionali, legislativamente predefinite e presuntivamente ritenute idonee a prevenire l'evento infortunistico in questa o quella delle attività lavorative. La Società al fine di rendere concretamente applicabili le regole prevenzionali ha individuato, all'interno della propria organizzazione imprenditoriale, i diversi ruoli e la ripartizione organizzativa degli stessi: solo così le “posizioni di garanzia” sono nelle condizioni di adempiere agli obblighi che tale posizione aggrega a sé, e la funzione di tutela dei terzi è sostanziale, e non già un mero “parametro” di valutazione dell'eventuale responsabilità.

infortuni sul lavoro è punito, per le lesioni gravi, con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa ad euro 500 a euro 2.000 e per le lesioni gravissime, con la reclusione da uno a tre anni”.

Con riferimento alle ipotesi di lesioni gravi o gravissime aggravate si individuano quindi i seguenti elementi:

- **oggetto:** la norma tutela l'integrità fisica e fisico-psichica della persona sanzionando i comportamenti che provochino una malattia o una situazione patologica penalmente rilevante.
Il Codice Penale distingue a tale proposito tra lesione personale grave e lesione personale gravissima. Si ha lesione personale grave se dal fatto deriva (i) una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni oppure (ii) l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è definita gravissima se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso, o la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; oppure (iii) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
- **soggetto attivo:** si tratta di un reato che può essere commesso da “*chiunque*”; tuttavia, valgono anche per le lesioni colpose gravi o gravissime le considerazioni già espote in relazione al soggetto attivo del reato di omicidio colposo (v. il paragrafo che precede);
- **nesso di causalità:** nessuna peculiarità presenta la causalità rispetto a quella relativa al reato di omicidio colposo delineata al precedente paragrafo; anche in questa ipotesi, peraltro, il rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento non resta escluso per il solo fatto che tale condotta non sarebbe stata idonea a produrre l'evento stesso senza il concorso della condotta antigiuridica altrui, e in particolare del lavoratore, se non quando questi abbia posto in essere una condotta dolosa ovvero sia andato incontro ad un rischio elettivo generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso;
- **elemento soggettivo:** anche in questo caso nessuna peculiarità rispetto a quanto già descritto nel reato di omicidio colposo aggravato. Il soggetto attivo versa quindi in colpa quando la sua condotta violi le regole cautelari, cioè le regole che impongono comportamenti, non realizzando i quali è prevedibile che si realizzi l'evento dannoso, mentre, realizzandoli, tale evento non è prevedibile ed evitabile

2.2 Le sanzioni previste a carico dell'ente in relazione ai reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 25-septies del Decreto (così come sostituito dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008) prevede che per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime (ex artt. 589, comma 2 e 590, comma 3 del codice penale) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro siano inflitte all'ente le seguenti sanzioni:

- (i) in relazione al delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 (ovvero in caso di omessa valutazione dei rischi ed omessa elaborazione del relativo documento nelle aziende che presentano “indici di

pericolosità” importanti come, ad esempio, le aziende soggette alla normativa cosiddetta “Seveso”), si applicano:

- una sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote (dove ciascuna quota corrisponde ad un importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37) nonché
 - in caso di condanna, la sanzione interdittiva per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno;
- (ii) in relazione al delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (al di fuori dei casi di cui al punto (i)), si applicano:
- una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote e
 - in caso di condanna, la sanzione interdittiva per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno;
- (iii) in relazione al delitto di lesione personale colposa grave o gravissima (art. 590, comma 3, c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applicano:
- una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e
 - in caso di condanna, la sanzione interdittiva per una durata non superiore ad 6 mesi.

2.3 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Come già illustrato, KONE ha considerato in concreto rilevanti le fattispecie di reato previste dall’art. 25-*septies* del Decreto ovvero i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123) ed, in particolare

- l’omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.);
- le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene ed alla salute sul lavoro. Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D. Lgs. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all’art. 1 L. n. 123/2007, anche noto come “*Testo Unico*” in materia di salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche “**TU**”).

Ne consegue che i reati oggetto della presente Parte Speciale possono essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all’azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni normative in relazione ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori¹³; e che, d’altro canto, ai fini della individuazione di tali rischi sono da considerarsi i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito, anche ‘DVR’), intesi come “*attività sensibili*”, e cioè come operazione il cui compimento richiede l’esecuzione di una attività nell’ambito della

¹³ Correttamente, quindi, per quanto attiene l’individuazione e l’analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in discorso in seno all’azienda, le Linee Guida rilevano che l’analisi delle possibili modalità attuative non può aprioristicamente escludere alcuna delle attività e dei luoghi di lavoro in cui esse vengono ad espletarsi.

quale si può verificare una “*occasione di reato*”.

Su tali basi, ed attenendosi, in primo luogo, alle prescrizioni fornite dall’art. 30 del testo Unico Sicurezza, KONE ha proceduto a istituire, rivedere o aggiornare, a seconda della necessità:

- il sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia antinfortunistica (art. 30, comma 1) nonché per la tracciabilità degli stessi (art. 30, comma 2);
- una articolazione di funzioni volta ad assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (art. 30, comma 3);
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (art. 30, comma 3);
- un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (art. 30, comma 4).

Di seguito saranno illustrate le attività poste in essere dalla Società ai fini della individuazione delle attività sensibili, della elaborazione del sistema aziendale, dell’articolazione delle funzioni adottata dalla Società ai fini della valutazione e del controllo del rischio. Per quanto attiene al sistema disciplinare nonché alle modalità con cui la Società ha inteso assicurare la continuità delle condizioni di idoneità del Modello si rinvia a quanto già previsto nei Capitoli 5 e 6 della Parte Generale di questo documento come integrato, per quanto attiene alle attività di verifica da parte dell’Organismo di Vigilanza, da quanto indicato nella premessa alla presente Parte Speciale (sezione V).

In coerenza con quanto esposto, l’analisi dei processi aziendali della Società ha individuato quali “*attività sensibili*” (nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato previste dall’art. 25-*septies* del Decreto), tutte le attività richiamate dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e così, in particolare:

- a. Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi:** si tratta dell’attività di periodica valutazione dei rischi al fine di: (i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; (ii) identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; (iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie.
- b. Rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge:** si tratta delle attività volte a garantire la conformità delle strutture e attività aziendali alla normativa tecnica propria delle attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici presenti ed utilizzati in azienda.
- c. Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori:** si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, comprensiva delle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- d. Attività di sorveglianza sanitaria:** si tratta dell’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
- e. Attività di informazione e formazione dei lavoratori:** si tratta (i) della gestione di un

sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché (ii) della gestione ed attuazione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti, con particolare riferimento a quei soggetti che ricoprono ruoli particolari in azienda.

- f. Attività di vigilanza sull'applicazione e sul rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni operative adottate da KONE:** si tratta della gestione delle attività volte a verificare: (i) la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure; (ii) la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative; (iii) la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi e alle norme interne; (iv) l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive; (v) l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili.
- g. Attività di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie:** si tratta della gestione dell'attività volta a garantire la richiesta e raccolta della documentazione e/o delle certificazioni connesse all'esercizio dell'attività ed obbligatorie per legge.
- h. Attività di periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate:** si tratta della verifica sistematica e continua dei dati e/o indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il SGSSL della Società e, conseguentemente, della verifica dell'applicazione ed efficacia delle procedure adottate.
- i. Organizzazione della struttura aziendale con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro:** si tratta delle attività volte a garantire una struttura organizzativa aziendale che preveda una articolazione di funzioni in grado di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2.4 Il sistema dei controlli

2.4.1 Il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori

Già anteriormente alla adozione del Modello, la Società aveva adottato un proprio Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori (SGSSL), conforme ai requisiti di cui al British Standard OHSAS 18001:2007 "*Occupational Health & Safety Management System*". Tale SGSSL di KONE è stato oggetto di debita certificazione -relativamente all'intero territorio nazionale- da parte dell'Organismo LRQA Italy S.r.l. ("*Lloyd's Register Quality Assurance Italy S.r.l.*"), originariamente in data 31 agosto 2009 e da ultimo in data 8 maggio 2015.

Come noto, lo standard OHSAS stabilisce quali sono i criteri per un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul lavoro (SGSSL), al fine di consentire all'organizzazione aziendale di controllare i propri rischi di igiene e sicurezza e migliorare le proprie prestazioni (OHSAS specification "*given requirements for an occupational health and safety – OH&S – management system, to enable an organization to control its OH&S risks and improve its performances*").

Il SGSSL di KONE comprende, oltre al "*Manuale Ambiente e Sicurezza*", un insieme di *Procedure di Sistema* (nelle quali vengono descritte le attività e/o i processi aziendali, con specifica indicazione di (i) scopo, (ii) utenti, (iii) applicabilità, (iv) responsabilità, (v) controllo dell'applicazione, (vi) descrizione del processo (vii) definizioni (viii) riferimenti e (ix) gestione

dei documenti), corredate di *Istruzioni operative, Documenti Tecnici, Moduli* ed altri Documenti richiamati di volta in volta nel Manuale o nelle Procedure ad essi riferite.

Le versioni vigenti di tali documenti sono disponibili presso la Funzione Qualità e sono, sottoscritte per verifica, identificazione ed approvazione dalle funzioni coinvolte. Una versione elettronica è disponibile sull'intranet aziendale ed accessibile per la consultazione da parte dei dipendenti. Tutte le procedure sono caratterizzate dalla individuazione delle funzioni di compilazione, approvazione, attuazione e controllo, con adeguata formalizzazione e documentazione delle fasi dei relativi processi funzionali.

All'interno dello SGSSL di KONE (di volta in volta integrato da altri sistemi di gestione; si veda ad es. il Sistema della Qualità) si trovano gli standard di controllo generali e speciali che contengono le modalità formali per assicurare che lo svolgimento o la verifica di una attività sensibile (o di una serie di attività sensibili) si svolgano in modo da assicurarne la conformità sostanziale e formale alle disposizioni di legge applicabili.

2.4.2 *Protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili*

I protocolli di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili sopra individuate sono i seguenti:

- **Norme/Circolari/Procedure di carattere generale:** esistono disposizioni aziendali e procedure formalizzate che stabiliscono i principi di comportamento e le modalità operative da osservare per lo svolgimento delle attività sensibili, affinché ciò avvenga in coerenza con la Politica e le linee guida di KONE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (rif. alla "*Politica Ambiente e Sicurezza*" di cui al **paragrafo 2.1. del "Manuale Ambiente e Sicurezza"** e alla **QPP-KIT05 "Gestione comunicazione, partecipazione e consultazione"**). La Politica per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro viene dalla Direzione aziendale (i) documentata, attuata e mantenuta nel tempo, (ii) comunicata a tutti i dipendenti affinché gli stessi siano coscienti dei loro obblighi individuali in tema di salute e sicurezza sul lavoro, (iii) resa disponibile alle parti interessate e (iv) riesaminata per accertarne la sua continua idoneità, in occasione dei riesami dei Sistemi di Gestione da parte della direzione ed ad ogni modifica significativa degli stessi (rif. **QPP_KIT06 "Riesame del Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente"**).
- **Norme e Procedure in materia di registrazione ed archiviazione:** la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sono previste da procedure specifiche, secondo il principio per cui ogni operazione deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Inoltre, il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile viene gestito in modo tale che lo stesso sia verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali la cui compilazione, approvazione, identificazione, distribuzione, conservazione ed eliminazione viene debitamente controllata all'interno del Sistema di Gestione (rif. **QPS_QSA01 "Gestione documenti e registrazioni del Sistema gestione Qualità Sicurezza e Ambiente"**).

2.4.3 *Protocolli di controllo specifici relativi alle attività sensibili*

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori protocolli di controllo specifici previsti dalla Società per le attività sensibili sopra individuate:

2.4.3.1. *Rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge.*

Relativamente all'attività sensibile di "Rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge", gli standard di controllo specifici previsti dalla Società si rinvencono in una serie di procedure adottate ed attuate per garantire il rispetto degli obblighi tecnico-normativi relativamente alle attrezzature, agli impianti, ai luoghi di lavoro, agli agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008).

Più specificamente, la Società si è dotata delle seguenti procedure:

- **QPP_KIT02** "*Gestione dei requisiti di legge in materia di sicurezza e ambiente*". Si tratta di una procedura volta ad individuare, gestire, divulgare ed archiviare le prescrizioni legislative ed i riferimenti normativi che interessano le attività svolte nell'azienda, nonché gli adempimenti che ne derivano (rif. **QPP_KIT02_A01** "*Elenco prescrizioni legali applicabili e adempimenti*").
- **QPP_KIT04** "*Gestione controlli operativi, sorveglianza e manutenzione*". È la procedura con la quale la Società intende definire le modalità e responsabilità dei controlli operativi, della sorveglianza e della misurazione che, in linea con la Politica Sicurezza e Ambiente, consentono il rispetto della stessa e degli obiettivi e dei traguardi che ne derivano (rif. **QPP_KIT03** "*Obiettivi, traguardi e dei programmi del Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente*"). La procedura individua per ogni tipologia di controllo un responsabile della misura o rilevazione e definisce modalità e termini di gestione dei documenti relativi. Nel caso di esami o analisi svolte all'esterno, il Responsabile Ambiente e Sicurezza assegna al fornitore di servizi l'esecuzione degli esami o analisi stessi (rif. allegati **QPP_KIT04_A01** "*Anagrafica Attrezzature di Sollevamento*"; **QPP_KIT04_A02** "*Controlli di sicurezza per le attrezzature di sollevamento*"; **QPP_KIT04_A03** "*Audit Interno Ambientale*"; **QPP_KIT04_A04** "*Scadenziario Controlli Operativi*"; **QPP_KIT04_A04** "*Scadenziario Controlli Operativi*"; **QPP_KIT04_A05** "*Utilizzo calibri per controllo dietro fune TIRAK*"; **QPP_KIT04_A06** "*Verifica Trimestrale delle catene del paranco a mano*"; **QPP_KIT04_A07** "*Verifica Trimestrale delle catene*"; **QPP_KIT04_A08** "*Verifica Trimestrale delle funi*").
- **SPP_KIT02** "*Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali e Indumenti*". È una procedura di processo che definisce per il personale KONE la dotazione standard dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli indumenti appropriati in relazione ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni effettuate anche presso terzi (rif. **SPP_KIT02_A01** "*Elenco Dispositivi di Protezione Individuale*"; **SPP_KIT02_A02** "*Dotazione standard di DPI e indumenti per mansione*"; **SPP_KIT02_A03** "*Scheda Personale di DPI e Indumenti*"; **SPP_KIT02_A04** "*Dichiarazione avvenuta consegna DPI Montatore NEB*"; **SPP_KIT02_A05** "*Dichiarazione avvenuta consegna DPI Supervisore NEB*").
- **SPP_KIT03** "*Gestione ingressi e uscite*". Con tale procedura KONE stabilisce i requisiti per l'accesso al sito di Pero, ai distretti, alle filiali e alle aree lavori da parte dei dipendenti, dei visitatori e delle imprese esterne. La procedura è completata dagli allegati **SPP_KIT03_A01** "*Registro Visitatori*"; **SPP_KIT03_A02** "*Informativa Visitatori*".

- **APP_KIT02** “*Gestione Prodotti Chimici*”. Si tratta di una procedura che regola le modalità di gestione dei prodotti chimici (comprendenti le sostanze, le miscele e/o gli articoli nocivi o potenzialmente nocivi presenti in azienda o utilizzate dai lavoratori KONE o dai subappaltatori nello svolgimento delle loro attività (rif.: **APP_KIT02_A01** “*Lista prodotti approvati*”).

2.4.3.2. Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Relativamente all’attività sensibile di “*Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi*” (art. 30, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008), gli standard di controllo specifici adottati ed efficacemente attuati da KONE sono i seguenti:

- **SPP_KIT12** “*Gestione valutazione dei rischi*”. La procedura disciplina l’attività che costituisce, tra l’altro, il presupposto della formazione e della revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche “DVR”), identificando sia le figure coinvolte nell’attività e sia le procedure volte alla valutazione del rischio, i criteri per la quantificazione dello stesso, i casi particolari nei quali vengono utilizzati criteri e standard diversi (impianti ed apparecchiature elettriche, movimentazione manuale dei carichi, utilizzo di attrezzature munite di videoterminale, rischio incendio, esposizione a rumore, esposizione a vibrazione, esposizione a campi elettromagnetici, esposizione a radiazione ottiche artificiali, esposizione ad agenti chimici, esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, esposizione ad amianto, esposizione ad agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive, lavoratori gestanti, puerpere o in periodo di allattamento).

2.4.3.3. Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Relativamente all’attività sensibile “*Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*”, comprensiva delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 30, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 81/2008), gli *standard* di controllo specifici adottati da KONE sono i seguenti:

- **QPP_KIT01** “*Gestione delle emergenze*”. Con tale procedura KONE individua i criteri, le modalità operative e le responsabilità relative alla gestione delle situazioni di emergenza nelle sedi aziendali. In particolare, tale standard di controllo mira a: (i) identificare le situazioni che possono causare o hanno causato un’emergenza; (ii) rispondere a tali situazioni di emergenza; (iii) prevenire o mitigare le relative conseguenze.
- **SPP_KIT04** “*Gestione sicurezza nei lavori in appalto e subappalto*”. Con tale procedura la Società definisce le responsabilità e gli strumenti per la gestione dell’attività in appalto e subappalto, promuovendo la cooperazione tra la società e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. La procedura di avvale dei seguenti documenti e moduli operativi: **SSP_KIT04_A01** “*Modulo Richiesta POS*”; **SSP_KIT04_A02** “*Analisi dei Rischi da Interferenze*”; **SSP_KIT04_A03** “*Informativa sui rischi*”; **SSP_KIT04_A04** “*Autocertificazione per la verifica dei requisiti tecnico-professionali*”; **SSP_KIT04_A05** “*Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza*”; **SSP_KIT04_A06** “*Diagrammi di flusso per il DUVRF*”).

- **SPP_KIT03** “*Gestione ingressi e uscite*”. Con tale procedura KONE stabilisce i requisiti per l’accesso al sito di Pero, ai distretti, alle filiali e alle aree lavori da parte dei dipendenti, dei visitatori e delle imprese esterne. La procedura è completata dagli allegati **SPP_KIT03_A01** “*Registro Visitatori*”; **SPP_KIT03_A02** “*Informativa Visitatori*”.
- **QPP_KIT05** “*Gestione comunicazione, partecipazione e consultazione*”. Con tale procedura KONE ha inteso definire le modalità di gestione delle comunicazioni in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro, sia all’interno dell’azienda e sia anche ai fine di garantire una risposta adeguata alle richieste che provengono dall’esterno. L’ambito di operatività di questa procedura è particolarmente ampio, essendo previste sia l’ipotesi di comunicazioni a tutti i lavoratori KONE, effettuate con i mezzi più vari e sia l’ipotesi di comunicazioni rivolte a clienti, fornitori, autorità pubbliche, organi di vigilanza, residenti nelle località limitrofe e simili.

2.4.3.4. Attività di sorveglianza sanitaria

Per quanto attiene alla attività sensibile riferibile alla “*Sorveglianza sanitaria*” ovvero a quell’insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (art. 30, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 81/2008), gli *standard* di controllo specifici che ha previsto l’azienda sono i seguenti:

- **SSP_KIT06** “*Gestione Sorveglianza sanitaria*” Con tale procedura KONE ha voluto definire compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria. In particolare, vengono definite le modalità di nomina del medico competente (cfr. **SSP_KIT06_A01** “*Protocolli sanitari e periodicità delle visite mediche*”; **SSP_KIT06_A04** “*Accordo per custodia cartelle sanitarie o di rischio*”; **SSP_KIT06_A05** “*Nomina a incaricato del trattamento*”), di attuazione delle prescrizioni di legge in relazione alla dichiarazioni di idoneità (**SSP_KIT06_A03** “*Giudizio di idoneità/idoneità alla mansione*”) e della gestione dei dati personali (rif.: **SSP_KIT06_A02** “*Dati personali e occupazionali*”).
- **SIP_KIT06** “*Modalità di consegna della cartella sanitaria e di rischio*”. La procedura è volta a definire le modalità con cui, nelle ipotesi previste dalla legge, viene consegnata al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio. La procedura è integrata dagli allegati **SIP_KIT06_A01** “*Lettera di consegna della documentazione sanitaria Sede*”; **SIP_KIT06_A02** “*Modulo per busta cartella sanitaria Sede*”; **SIP_KIT06_A03** “*Modulo di ricevuta delle cartelle sanitarie*”; **SIP_KIT06_A04** “*Lettera di consegna della documentazione sanitaria Filiale*”; **SIP_KIT06_A05** “*Modulo per busta cartella sanitaria Filiale*”.
- le procedure **SSP_KIT07** “*Gestione Accertamenti assenza alcolismo*”, **SSP_KIT05** “*Gestione Lavoratrici Madri*” e **SSP_KIT08** “*Gestione Accertamenti assenza tossicodipendenza*”, con le quali KONE ha individuato le modalità con le quali vengono condotti gli accertamenti previsti dalla legge in relazione all’accertamento dell’assenza di alcolismo e tossicodipendenza e alla tutela delle lavoratrici madri. Le procedure sono corredate degli allegati: **SSP_KIT05_A01** “*Comunicazione Stato di Gravidanza*”; **SSP_KIT05_A02** “*Attività vietate*”; **SSP_KIT05_A03** “*Lavorazioni con valutazione*”.

dei rischi"; **SSP_KIT08_A01** "Avviso accertamento"; **SSP_KIT07_A01** "Politica aziendale alcool"; **SSP_KIT07_A02** "Iniziativa di informazione"; **SSP_KIT07_A03** "Modalità accertamenti"; **SSP_KIT07_A01** "Politica aziendale alcool"; **SSP_KIT07_A02** "Iniziativa di informazione"; **SSP_KIT07_A03** "Modalità accertamenti".

2.4.3.5. Attività di informazione e formazione dei lavoratori

Gli *standard* di controllo specifici di KONE collegati all'attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008) prevedono (i) la gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché (ii) la gestione e l'attuazione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti, con particolare riferimento a quei soggetti che ricoprono ruoli particolari in azienda.

Le procedure di cui si è dotata la Società per la gestione e controllo di tale attività sensibile comprendono:

- la procedura **QPP_ADMHRL01** "Istruzione, informazione, formazione, addestramento e consapevolezza". Tale procedura è tesa a garantire una razionalizzazione ed uniformità della formazione e dell'addestramento del personale che opera in KONE nonché una metodologia per individuare i bisogni formativi nelle varie aree di attività, per ciascuna mansione e ruolo con riferimento, tra l'altro, al Codice Etico, alla Responsabilità Amministrativa dell'Azienda e alla materia della Sicurezza e dell'Ambiente .
- **QPP_KIT05** "Gestione comunicazione, partecipazione e consultazione". Con tale procedura KONE ha inteso definire le modalità di gestione delle comunicazioni in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'interno dell'azienda e sia anche ai fine di garantire una risposta adeguata alle richieste che provengono dall'esterno. L'ambito di operatività di questa procedura è particolarmente ampio, essendo previste sia l'ipotesi di comunicazioni a tutti i lavoratori KONE, effettuate con i mezzi più vari e sia l'ipotesi di comunicazioni rivolte a clienti, fornitori, autorità pubbliche, organi di vigilanza, residenti nelle località limitrofe e simili.
- **SPP_KIT03** "Gestione ingressi e uscite". Con tale procedura KONE stabilisce i requisiti per l'accesso al sito di Pero, ai distretti, alle filiali e alle aree lavori da parte dei dipendenti, dei visitatori e delle imprese esterne. La procedura è completata dagli allegati **SPP_KIT03_A01** "Registro Visitatori"; **SPP_KIT03_A02** "Informativa Visitatori".
- **SPP_KIT02** "Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali e Indumenti". È una procedura di processo che definisce per il personale KONE la dotazione standard dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli indumenti appropriati in relazione ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni effettuate anche presso terzi (rif. **SPP_KIT02_A01** "Elenco Dispositivi di Protezione Individuale"; **SPP_KIT02_A02** "Dotazione standard di DPI e indumenti per mansione"; **SPP_KIT02_A03** "Scheda Personale di DPI e Indumenti"; **SPP_KIT02_A04** "Dichiarazione avvenuta consegna DPI Montatore NEB"; **SPP_KIT02_A05** "Dichiarazione avvenuta consegna DPI

Supervisore NEB”);

Per una corretta ed efficace gestione dell’attività informativa e formativa la Società si è dotata, inoltre, di tutta una serie di Istruzioni Operative (I.O.) che sono proprie di ciascuna divisione e attività reparto di KONE.

2.4.3.6 Attività di vigilanza sull’applicazione e sul rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni operative adottate da KONE

Gli *standard* di controllo specifici che KONE si è data per gestire l’attività sensibile in questione sono volti a verificare: (i) il rispetto delle procedure e delle istruzioni operative da parte dei lavoratori, (ii) la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l’operatività delle responsabilità organizzative, (iii) la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi e alle norme interne, (iv) l’identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive, (v) l’identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili (art. 30, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 81/2008).

In particolare:

- **QPP_KIT04** “*Gestione controlli operativi, sorveglianza e manutenzione*”. È la procedura con la quale la Società intende definire le modalità e responsabilità dei controlli operativi, della sorveglianza e della misurazione che, in linea con la Politica Sicurezza e Ambiente, consentono il rispetto della stessa e degli obiettivi e dei traguardi che ne derivano (rif. **QPP_KIT03** “*Obiettivi, traguardi e dei programmi dei Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente*”). La procedura individua per ogni tipologia di controllo un responsabile della misura o rilevazione e definisce modalità e termini di gestione dei documenti relativi. Nel caso di esami o analisi svolte all’esterno, il Responsabile Ambiente e Sicurezza assegna al fornitore di servizi l’esecuzione degli esami o analisi stesse (rif. allegati **QPP_KIT04_A01** “*Anagrafica Attrezzature di Sollevamento*”; **QPP_KIT04_A02** “*Controlli di sicurezza per le attrezzature si sollevamento*”; **QPP_KIT04_A03** “*Audit Interno Ambientale*”; **QPP_KIT04_A04** “*Scadenziario Controlli Operativi*”; **QPP_KIT04_A04** “*Scadenziario Controlli Operativi*”; **QPP_KIT04_A05** “*Utilizzo calibri per controllo diametro fune TIRAK*”; **QPP_KIT04_A06** “*Verifica Trimestrale delle catene del paranco a mano*”; **QPP_KIT04_A07** “*Verifica Trimestrale delle catene*”; **QPP_KIT04_A08** “*Verifica Trimestrale delle funi*”).
- **IDP_SIC01** “*Modalità per la Gestione dei verbali audit di sicurezza per le attività NEB e SEB*”. È l’istruzione che la Società si è data al fine di gestire i verbali di audit per le condizioni di sicurezza delle attività NEB e SEB, i cui esiti vengono documentati e registrati attraverso la compilazione di un apposito verbale, ove vengono annotati gli esiti della verifica (cfr. **MDP_SIC_NEB01** “*Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività NEB (ascensori)*”; **MDP_SIC_NEB02** “*Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività NEB (scale e marciapiedi mobili)*”; **MDP_SIC_SEB01** “*Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività SEB (ascensori)*”; **MDP_SIC_SEB02** “*Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività SEB (scale e marciapiedi mobili)*”; **MDP_SIC_SEB03** “*Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività SEB (porte)*” In particolare, le Istruzioni Operative (I.O.) di cui si è dotata la Società, si caratterizzano per una puntuale indicazione degli

aspetti di salute e sicurezza sul lavoro propri della singola operazione assegnata ai lavoratori. Cfr., ad es. istruzioni AM-01.01.026-AP10 (Kone Monospace®, Flexible Manning), AM-01.01.026-AP12 IT (Procedura Single Man Working Per Impianti Monospace®), AM-03.12.086_main_en (Porta automatica di cabina AMDCY Istruzioni per l'installazione), AM-11.65.020_F_IT (Istruzioni Per La Messa In Servizio Dei Sistemi Di Azionamento V3f25 E V3f18), AM-51.05.001 F4 (Scala mobile KONE TravelMaster™ 110 (EJV) Istruzioni per l'installazione), AM-01.01.001 (Metodo Generale di Lavoro a Integrazione delle Specifiche Istruzioni di Montaggio), AM-01.01.080 (Metodo Generale di Lavoro a Integrazione delle Specifiche Istruzioni di Smontaggio), EXP 0902 (Verifica dei Capi Fissi delle Funi), FL-59.02.007 (TravelMaster™ 110 (EJV) Escalator Scheda per il personale sul campo), IL-00030_main_it Elettificazione Del Vano Ascensore / Lce (Cavi E Scatole Di Giunzione Senza Canalizzazione), Guida Attività MBM (manutenzione basata su modulo - scale e tappeti mobili); MBM funi_oleo_04.06 (manutenzione basata su modulo - ascensori elettrici e oleodinamici); MBM_monospace_04 06 (manutenzione basata su modulo - ascensori MonoSpace® e MaxiSpace™).

- **SPP_KIT11** “*Gestione infortuni e mancati infortuni*”. Con tale procedura KONE ha inteso definire i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per (i) la segnalazione e valutazione degli infortuni e mancati infortuni, (ii) la compilazione dei rapporti relativi, (iii) l’individuazione delle circostanze e della cause determinanti l’evento (iv) la messa in atto delle misure preventive e protettive e delle azioni correttive volte ad evitare il ripetersi degli eventi; (v) la predisposizione e l’aggiornamento dell’analisi statistica degli eventi.
- **QPS_QSA05** “*Gestione delle non conformità*” È la procedura con la quale la Società ha indicato in modo dettagliato quali sono le modalità con cui debbono essere gestite le azioni correttive e/o preventive -ivi inclusa la verifica dell’efficacia- adottate per situazioni di non conformità (“NC”), individuando ruoli e responsabilità. Per quanto attiene, in particolare, alle non conformità rilevate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la procedura distingue tra NC rilevate nel corso della normale attività lavorativa (con conseguente eventuale compilazione del modulo **QPS_QSA05_A01** “*Rapporto di Non conformità*” dalle NC emerse nel corso degli audit di sicurezza (rif. **QPS_QSA02** “*Audit di sicurezza*”). Tutte le NC rilevate vengono rinviate nel *Registro delle Non-Conformità*, secondo la procedura **QPS_QSA05_A02** e sono successivamente gestite secondo la procedura **QPS_QSA04** “*Azioni Preventive e Correttive*” (v. oltre);
- **QPS_QSA04** “*Azioni Preventive e Correttive*” È la procedura con la quale viene definito il sistema per la gestione delle non conformità e delle azioni correttive e preventive, con l’obiettivo, tra l’altro, di eliminare le cause di non conformità per impedirne il ripetersi.

2.4.3.7. Attività di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie

La gestione dell’attività sensibile connessa alla richiesta e alla raccolta della documentazione e/o delle certificazioni obbligatorie per legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e connesse all’esercizio dell’attività di KONE (art. 30, comma 1 lett. g) del D. Lgs. 81/2008) prevede i seguenti *standard* di controllo specifici:

- **QPP_KIT02** “*Gestione dei requisiti di legge in materia di sicurezza e ambiente*”. Si tratta di una procedura volta ad individuare, gestire, divulgare ed archiviare le prescrizioni legislative ed i riferimenti normativi che interessano le attività svolte nell’azienda, nonché gli adempimenti che ne derivano (rif. **QPP_KIT02_A01** “*Elenco prescrizioni legali applicabili e adempimenti*”).
- **QPS_QSA01** “*Gestione documenti e registrazioni del Sistema gestione Qualità Sicurezza e Ambiente*”. La procedura definisce i contenuti e le regole per compilare, approvare, identificare, distribuire, archiviare, riesaminare e cancellare i documenti e le registrazioni del Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza & Ambiente.

2..4.3.8. *Attività di periodica verifica dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate*

Gli *standard* di controllo specifici di KONE collegati all’attività sensibile in questione constano di procedure che prevedono il controllo periodico dei dati e/o degli indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il Sistema di Gestione della sicurezza sul lavoro di KONE e, conseguentemente, la verifica di quella che è l’efficace applicazione delle procedure dalla stessa adottate (art. 30, comma 1 lett. h) del D. Lgs. 81/2008). Il richiamo è alle procedure che seguono:

- **QPP_KIT06** “*Riesame del Sistema di gestione qualità, ambiente, salute e sicurezza da parte della Direzione*”. È la procedura con la quale si individuano i soggetti responsabili oltre che le modalità di esecuzione del riesame periodico del sistema di gestione qualità, ambiente, salute e sicurezza da parte della Direzione Aziendale, da effettuare con cadenza almeno annuale e con l’obiettivo di perseguire il miglioramento continuo del sistema. La procedura prevede, per ciascuna delle aree oggetto di riesame, la valutazione .tra l’altro- degli aspetti seguenti (i) stato delle azioni del precedente riesame; (ii) grado di raggiungimenti dei traguardi e obiettivi; (iii) applicazione della Politica Sicurezza e Ambiente; (iv) adeguatezza della struttura organizzativa; (v) analisi degli audit interni/esterni dei sistemi di gestione; (vi) risultati della sorveglianza; (vii) risultati della partecipazione e della consultazione; (viii) stato delle azioni preventive, correttive, non conformità; (ix) analisi degli incidenti, infortuni e mancati infortuni; (x) cambiamenti situazioni circostanti; (xi) nuove o modificate tecnologie; (xiii) cambiamenti provenienti dall’esterno etc. etc. L’output del riesame è costituito dal modulo **QPP_KIT06_A01** “*Modulo verbale di riesame della Direzione del SGSA*”.
- **QPP_KIT03** “*Obiettivi, traguardi e dei programmi del Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente*”. È lo standard di controllo che KONE ha previsto al fine di stabilire le modalità con cui definire gli obiettivi ed i traguardi che la Società intende raggiungere in materia di salute e sicurezza sul lavoro e verificarne il grado di realizzazione (rif. **QPP_KIT03_A01** “*Programma di Gestione Sicurezza e Ambiente*” e **QPP_KIT03_A02** “*Verifica grado di raggiungimento obiettivi e traguardi*”);
- **QSA02** “*Audit Interni*” Si tratta della procedura con cui vengono definite le responsabilità e le modalità operative necessarie per pianificare, gestire, controllare il processo di audit interno e garantire che gli audit siano effettuati regolarmente e conducano al raggiungimento di obiettivi prefissati, e tra questi la verifica e l’attuazione di azioni correttive e di miglioramento dei processi in termini di sicurezza per utenti e dipendenti.

- **IDP_SIC01** “*Modalità per la Gestione dei verbali audit di sicurezza per le attività NEB e SEB*”. È l’istruzione che la Società si è data al fine di gestire i verbali di audit per le condizioni di sicurezza delle attività NEB e SEB, i cui esiti vengono documentati e registrati attraverso la compilazione di un apposito verbale, ove vengono annotati gli esiti della verifica (cfr. MDP_SIC_NEB01 “*Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività NEB (ascensori)*”; MDP_SIC_NEB02 “*Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività NEB (scale e marciapiedi mobili)*”; MDP_SIC_SEB01 “*Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività SEB (ascensori)*”; MDP_SIC_SEB02 “*Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività SEB (scale e marciapiedi mobili)*”; MDP_SIC_SEB03 “*Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività SEB (porte)*”). In particolare, le Istruzioni Operative (I.O.) di cui si è dotata la Società, si caratterizzano per una puntuale indicazione degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro propri della singola operazione assegnata ai lavoratori. Cfr., ad es. istruzioni AM-01.01.026-AP10 (Kone Monospace®, Flexible Manning), AM-01.01.026-AP12 IT (Procedura Single Man Working Per Impianti Monospace®), AM-03.12.086_main_en (Porta automatica di cabina AMDCY Istruzioni per l’installazione), AM-11.65.020_F_IT (Istruzioni Per La Messa In Servizio Dei Sistemi Di Azionamento V3f25 E V3f18), AM-51.05.001 F4 (Scala mobile KONE TravelMaster™ 110 (EJV) Istruzioni per l’installazione), AM-01.01.001 (Metodo Generale di Lavoro a Integrazione delle Specifiche Istruzioni di Montaggio), AM-01.01.080 (Metodo Generale di Lavoro a Integrazione delle Specifiche Istruzioni di Smontaggio), EXP 0902 (Verifica dei Capi Fissi delle Funi), FL-59.02.007 (TravelMaster™ 110 (EJV) Escalator Scheda per il personale sul campo), IL-00030_main_it Elettificazione Del Vano Ascensore / Lce (Cavi E Scatole Di Giunzione Senza Canalizzazione), Guida Attività MBM (manutenzione basata su modulo - scale e tappeti mobili); MBM funi_oleo_04.06 (manutenzione basata su modulo - ascensori elettrici e oleodinamici); MBM_monospace_04 06 (manutenzione basata su modulo - ascensori MonoSpace® e MaxiSpace™).

2.5 L’Assetto Organizzativo e la delega di Funzioni

All’interno della complessa articolazione aziendale di KONE, la ripartizione delle funzioni, dei poteri e dei correlativi doveri in materia di salute e sicurezza sul lavoro è espressione di precise scelte organizzative, che hanno portato la Società a ricorrere anche all’istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 del d.lgs. 81/2008 (vedasi Allegato 2 alla Parte Generale); tale allegato è aggiornato a cura dell’Organismo in caso di successive modifiche.).

La delega di funzioni è quell’istituto normativamente previsto dalla normativa prevenzionistica che ricorre allorquando, mediante un atto di incarico o delega, viene costituita in capo al delegato una nuova posizione di garanzia, con il conseguente ritrarsi della sfera di competenza del delegante (datore di lavoro).

In linea con la costante giurisprudenza sull’argomento e con l’art. 16 sopra richiamato, la Società conferisce delega di funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto, recante data certa (lett. a)¹⁴;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (lett. b);
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (lett. c);
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate (lett. d);
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto (lett. e).

Rimane - comunque - fermo il dovere di vigilanza sull'attività del delegato da parte del delegante, che viene esercitato attraverso la predisposizione ed efficace attuazione dei sistemi di verifica e controllo di cui al presente Modello (art. 16, comma 3, d.lgs. 81/2008).

Nell'ambito delle attività sensibili, un ruolo preminente è svolto da quelle che sono le funzioni aziendali che vengono qui di seguito precisate (si veda il **paragrafo 4.1** *“Risorse, ruoli, responsabilità e autorità”* del *“Manuale Ambiente e Sicurezza”*).

- a) **Datore di lavoro:** definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 come *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*;
- b) **Delegato funzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro:** è il soggetto che, per i suoi requisiti di professionalità ed esperienza, viene delegato dal datore di lavoro – con apposito atto scritto recante data certa - a svolgere gli obblighi su di lui ricadenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ad eccezione di quelle che sono le funzioni non delegabili di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 (valutazione del rischio ed elaborazione del relativo documento nonché nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- c) **Dirigente:** definito dall'art. 2, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 81/2008 come la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”*;
- d) **Preposto:** definito dall'art. 2, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008 come la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*;
- e) **Lavoratore:** definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 come la *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione”*;

¹⁴ Da qui la necessità del suo conferimento a mezzo di procura notarile. In merito, si veda – *ex multis* – Cassazione penale, sez. III, 24 Gennaio 2007, n. 2287, nella quale la Corte di Cassazione ha affermato che *“la delega di funzioni, per escludere la responsabilità del titolare dell'impianto o della macchina, deve [...] essere resa pubblica con le forme di pubblicità previste dalla natura dell'ente”*. In senso analogo, si veda, altresì, Cassazione penale, sez. III, 1° Giugno 2000, n. 22326, in cui la Suprema Corte rileva che *“l'imputato non ha provato di aver conferito ad altri soggetti formale delega dei poteri nella normativa [prevenzionistica]”* e *“irrelevante è la dedotta prova testimoniale, inidonea a sovvertire il pacifico dato della mancata produzione di delega formale avente data certa”*.

- f) **Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (di seguito anche “RSPP”)**: definito dall’art. 2, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 81/2008 come la “*persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Società*”;
- g) **Addetto al Servizio di Prevenzione e protezione (di seguito anche “ASPP”)**: definito dall’art. 2, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 81/2008 come la “*persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Società*”;
- h) **Addetto alla gestione delle emergenze**: lavoratore designato dal datore di lavoro con apposito atto scritto, da lui accettato, e chiamato a gestire le situazioni di emergenza reali e potenziali in azienda;
- i) **Medico competente**: definito dall’art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 81/2008 come quel medico che è “*in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D. Lgs. 81/2008*”;
- j) **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche “RLS”)**: definito dall’art. 2, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 81/2008 come la “*persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro*”;
- k) **Responsabile del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza**: è la persona che è stata nominata dall’Amministratore Delegato di KONE Responsabile per il SGSSL, con il compito di assicurare che lo stesso venga introdotto ed applicato, secondo i requisiti previsti, in tutti i luoghi ed in tutti gli ambiti operativi all’interno dell’organizzazione stessa, riferendone all’Alta Direzione e ai Datori di Lavoro.

L’attuale assetto organizzativo di KONE è strutturato secondo lo schema dell’organigramma riportato all’allegato 2 della Parte Generale del Modello. Il complesso della documentazione sopra indicata è tenuto e aggiornato a cura della funzione del personale.

Gli standard di controllo specifici di KONE collegati all’attività sensibile in questione constano della predisposizione di una struttura organizzativa aziendale che preveda una articolazione di funzioni in grado di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto indicato al **paragrafo 4.1** “*Risorse, ruoli, responsabilità e autorità*” del “**Manuale Ambiente e Sicurezza**”.

I ruoli, i compiti e le responsabilità in materia prevenzionistica delle diverse funzioni aziendali vengono comunicati ai soggetti responsabili mediante apposita formalizzazione dei rispettivi incarichi.

2.6. Terzi Destinatari

Occorre da ultimo precisare che in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume particolare rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un’attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

In questo ambito, devono pertanto considerarsi Terzi Destinatari:

- a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (di seguito, collettivamente indicati anche "Appaltatori");
- b) i fabbricanti ed i fornitori (di seguito, collettivamente indicati anche "Fornitori");
- c) i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito, anche "Progettisti");
- d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (di seguito, anche "Installatori").

In particolare, la Società ha predisposto adeguate procedure al fine di assicurare che gli Appaltatori:

- garantiscano la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro;
- cooperino con il Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
- coordinino con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Si veda in proposito quanto indicato *supra*, al paragrafo 2.4.3.3 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute in relazione alla procedura **SPP_KIT04** "*Gestione sicurezza nei lavori in appalto e subappalto*".

Analogamente, sono stati individuati i presidi e gli standard di controllo volti ad assicurare che i Fornitori rispettino il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che i Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti rispettino i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia (v., oltre alla procedura SPP_KIT04 di cui sopra, anche la procedura **QPP_KIT04** "*Gestione controlli operativi, sorveglianza e manutenzione*").

CAPITOLO 3 IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

3.1 Il reato di corruzione tra privati richiamato dall'art. 25-ter del d. lgs. 231/2001

Il reato di “*corruzione tra privati*” è previsto dall'art. 2635, c.c., richiamato dall'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del d.lgs. n. 231 del 2001, da ultimo modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

L'art. 2635, comma 1, c.c., punisce, con la reclusione da uno a tre anni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Ai sensi del successivo comma 2, il medesimo fatto è punito – anche se in maniera meno grave (e cioè con la reclusione fino a un anno e sei mesi) – se a commettere il fatto siano coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti qualificati di cui al primo comma.

Il comma 3 della disposizione in esame punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nei commi 1 e 2, applicandovi le pene ivi previste.

Le pene stabilite dall'art. 2635 c.c. sono raddoppiate nel caso in cui la società “danneggiata” sia quotata in Italia o in altri Stati dell'Unione europea ovvero i cui titoli siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 58 del 1998.

L'illecito è procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

La norma prevede, altresì, una clausola di riserva in forza della quale rimane esclusa la punibilità ex art. 2635 c.c. qualora il fatto integri un più grave reato.

In virtù del richiamo al terzo comma dell'art. 2635 c.c. operato dall'art. 25-ter del d.lgs. n. 231 del 2001, la corruzione tra privati costituisce fonte di responsabilità per l'ente al quale appartiene il corruttore. Potrà dunque configurarsi la responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui il corruttore (soggetto apicale o “sottoposto”) dia o prometta denaro o altra utilità, nell'interesse o a vantaggio del proprio ente di appartenenza, alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2635 c.c. appartenenti ad un'altra società. È prevista a carico dell'ente la sola sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.

Con riferimento al reato in esame, è opportuno precisare che già la legge n. 190 del 2012 ha configurato nell'articolo in commento il delitto di “corruzione tra privati”, in sostituzione del precedente delitto di “infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” introdotto dal d.lgs. n. 61 del 2002, al fine di allineare l'ordinamento penale ai vincoli internazionali in materia di incriminazione della corruzione nel settore privato. Il recente intervento legislativo di riforma, ad opera del d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, ha reso la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Nell'ambito della relazione di commento alla legge del 2012 a cura dell'Ufficio del Massimario

della Corte di Cassazione (di seguito la “*Relazione*”), si era da subito rilevato che la novella non avesse comportato un radicale stravolgimento della fattispecie introdotta nel 2002, che anzi è stata sostanzialmente riproposta nel primo comma dell’art. 2635 c.c.¹⁵, facendo sì che l’art. 2635 continuasse “*a presentare marcate caratteristiche autonome, frutto dell’ibridazione tra lo schema della corruzione e quello dell’infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 c.c.*”¹⁶.

Il fatto tipico contemplato nel primo comma dell’art. 2635 c.c. era sostanzialmente rimasto quello oggetto dell’infedeltà a seguito di dazione. La condotta oggetto di incriminazione è, infatti, tuttora integrata dal compimento o dall’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità: sotto tale profilo, l’importante novità introdotta dalla novella del 2017 è inerente alla rilevanza penale dei fatti descritti nella fattispecie a maggior ragione dalla causazione di un nocumento alla società, trasformandola, di fatto, in un reato di pericolo.

Le aggiunte introdotte dalla legge n. 190 del 2012 al primo comma dell’art. 2635 c.c., per cui l’illiceità dell’atto può dipendere dalla violazione “degli obblighi di fedeltà” e l’oggetto della dazione o della promessa può essere costituito anche dal “danaro”, non sembrano avere una reale portata innovativa.

Ciò in quanto il “danaro” era già ricompreso nel concetto di “utilità” presente nella precedente formulazione dell’art. 2635, primo comma, c.c., mentre il richiamo a un generico dovere di “fedeltà” non sembra estendere l’ambito di applicazione della fattispecie in quanto, tra l’altro, fonte di possibile incertezza quanto alla determinazione nei suoi effettivi contenuti e foriero di non pochi problemi in sede di applicazione della norma¹⁷.

Altra rilevante novità introdotta dal legislatore del 2017 riguarda i soggetti attivi del reato.

Nel primo comma dell’art. 2635 la corruzione tra privati continua ad essere configurata come reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di una società (oltre che reato a concorso necessario “corrotto-corruttore”) o di un ente privato¹⁸. Ciò che di nuovo rileva è altresì il fatto che i soggetti attivi del reato su indicati possano porre in essere le condotte descritte, anche per interposta persona. Inoltre, il secondo periodo del primo comma prevede che la norma si applichi anche a quei soggetti che, nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedentemente indicati, così estendendo l’area dei soggetti attivi del reato.

Il secondo comma dell’articolo prevede una diversa categoria di soggetti attivi rappresentata da coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti attivi indicati al primo comma.

Assume, pertanto, autonoma rilevanza anche la condotta illecita di soggetti che nell’ambito della società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero dei conti.

¹⁵ Si veda in proposito la *Relazione* n. III/11/2012 del 15 novembre 2012 a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione avente ad oggetto “*Novità legislative – L. 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – Disposizioni penali*”, reperibile sul sito <http://www.cortedicassazione.it>.

¹⁶ Così la *Relazione* n. III/11/2012 cit., p. 16.

¹⁷ In tal senso la *Relazione* n. III/11/2012 cit., p. 16 s..

¹⁸ Si tratta cioè del medesimo elenco dei soggetti attivi contemplato nella previgente formulazione della disposizione per il reato di infedeltà a seguito di dazione, così come definito a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 262 del 2005 e dal d.lgs. n. 39 del 2010.

Sul punto, la Relazione aveva evidenziato che la formula utilizzata dal legislatore sembra suggerire, altresì, che i soggetti attivi del reato non fossero solo i lavoratori subordinati in senso proprio intesi, ma chiunque svolga per conto della società un'attività comunque sottoposta – per legge o per contratto - al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici¹⁹.

Da ultimo, il terzo comma dell'art. 2635 c.c., prevede che le stesse pene previste dal primo e dal secondo comma si applichino a chi, anche per interposta persona, offre o promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, aggiungendo, così, la condotta consistente nell'offerta, nonché, analogamente alla previsione del primo comma, la modalità ulteriore della condotta dell'”interposta persona”.

Quanto al regime di procedibilità del reato, ai sensi del quinto comma dell'art. 2635 c.c., il reato rimane procedibile a querela della persona offesa (e cioè la società che subisce il nocumento), com'era per l'appunto in precedenza previsto per l'infedeltà a seguito di dazione, a meno che “*dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi*”²⁰.

Al fine di chiarire quali possano essere le situazioni in cui il reato di corruzione tra privati determina una “*distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi*” occorre interpretare il significato della disposizione in esame sotto il profilo della nozione di “concorrenza” in quanto il termine è recepito nel nostro sistema giuridico sotto diverse accezioni. In particolare nella legge n. 287 del 1990, c.d. legge antitrust, il termine “concorrenza” viene inteso come la situazione in cui le imprese siano tenute, con l'obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini, ad operare in assenza: (i) di intese qualificate come anticoncorrenziali dall'ordinamento, (ii) di abusi di posizione dominante e (iii) di concentrazioni in grado di creare o rafforzare posizioni di mercato dominanti, sempre quali identificate dalle disposizioni della legge antitrust.

La finalità della legge n. 287 del 1990 è così individuata nella tutela dell'interesse generale alla concorrenza, ossia della necessità di assicurare l'esistenza sul mercato di una concorrenza efficace, e non nella protezione degli interessi particolari di un singolo concorrente.

Diversamente nel codice civile (in part. artt. 2595 e ss.), come noto, la situazione di concorrenzialità viene in considerazione sotto un diverso profilo e in particolare con riferimento alla disciplina dei limiti legali e contrattuali della concorrenza nonché dell'individuazione di figure sintomatiche di atti di concorrenza sleale tra imprenditori.

In ragione di dette considerazioni è necessario comprendere se la perseguibilità d'ufficio del reato possa essere attuata nelle ipotesi in cui l'interesse leso corrisponda a quello anche di una singola impresa che subisca pregiudizio in ragione di pratiche corruttive attuate da un concorrente ovvero esclusivamente nei casi in cui sia possibile identificare la sussistenza di un danno a carico dell'interesse generale al libero gioco della concorrenza.

Muovendo dal presupposto che il pregiudizio a un singolo concorrente debba necessariamente

¹⁹ In tal senso la Relazione n. III/11/2012 cit., p. 17.

²⁰ Sul tema nella Relazione si precisa che “*la formula prescelta riecheggia le scelte operate in tal senso in alcuni ordinamenti europei, cercando altresì di adeguare l'ordinamento alle Convenzioni di Merida e di Strasburgo, la cui prospettiva è proprio quella di assicurare tutela ad interessi di carattere pubblicistico. Ma v'è da dire che laddove la repressione della corruzione privata è stata ancorata all'alterazione delle regole della libera concorrenza, si è tendenzialmente attribuita rilevanza penale a comportamenti idonei a determinare un pericolo in tal senso (così ad esempio era previsto nel ddl S2058 con cui era stata proposta l'introduzione del reato nel codice penale all'art. 513-ter). La novella invece sembra aver configurato – peraltro all'esclusivo fine di definire il regime di procedibilità – un vero e proprio ulteriore evento del reato, dal problematico (a dir poco) accertamento e ambiguità posto in rapporto di derivazione causale non già con la condotta illecita, bensì con il “fatto” oggetto di incriminazione nel suo insieme, talché si potrebbe giungere a sostenere che la distorsione della concorrenza debba dipendere dal nocumento patrimoniale subito dalla società persona offesa, la cui produzione comunque resta imprescindibile anche qualora il reato diventi perseguibile d'ufficio” (Relazione n. III/11/2012 cit., p. 18).*

determinarsi in tutte le situazioni in cui si realizzi un'ipotesi di corruzione tra privati nell'approvvigionamento di beni o servizi, si potrebbe ritenere che, se la distorsione alla concorrenza fosse intesa dal nuovo art. 2635 ult. co. c.c. quale riferita anche al pregiudizio dell'interesse di un singolo operatore economico, la perseguibilità d'ufficio del reato dovrebbe essere attuabile sempre, con la conseguenza di privare di significato la specifica previsione recentemente introdotta dal legislatore all'ultimo comma dell'art. 2635 c.c. oggi vigente.

Tale teorica assunzione non trova tuttavia effettivo riscontro in quanto il reato di corruzione tra privati vede quale interesse tutelato quello dell'ente per la quale il corrotto opera; pertanto il reato può realizzarsi, anche in assenza di (e a prescindere da) qualunque rapporto di concorrenza, con la semplice corruzione dell'esponente di un'ente che rivesta le qualifiche di cui ai commi primo e secondo del citato nuovo art. 2635 c.c.

Da un altro lato si potrebbe sostenere che la perseguibilità d'ufficio del reato, come contrapposta a quella a querela di parte, implichi la lesione di un interesse generale e che detta lesione sia configurabile solo laddove il riferimento alla concorrenza non sia inteso come limitato alla tutela dei soli interessi particolari di un singolo operatore economico.

Anche la predetta tesi potrebbe tuttavia rivelarsi sprovvista di fondamento laddove si consideri che la perseguibilità d'ufficio di un reato non è necessariamente posta dal nostro ordinamento in correlazione con la tutela di interessi di natura collettiva, ma spesso viene esclusivamente collegata a determinati parametri (anche di natura quantitativa) che fissano la soglia oltre la quale il legislatore mostra di ritenere che una certa violazione inneschi una situazione di allarme sociale. Occorre altresì considerare che l'art. 2635 c.c., pur nella sua nuova formulazione, appartiene tuttavia, se non altro per la propria collocazione sistematica nell'ambito del nostro ordinamento, al novero delle previsioni che si riferiscono alla nozione di concorrenza presa in considerazione dal codice civile e non da leggi speciali che si occupano sotto altri profili della disciplina del fenomeno concorrenziale, quale può essere il caso della legge n. 287 del 1990.

Quanto, infine, al bene giuridico tutelato dal nuovo art. 2635 c.c. è opportuno segnalare che nella Relazione, sulla base della considerazione che l'intervento legislativo in commento presenta un modesto carattere innovato e che al mutamento del *nomen iuris* del reato non è corrisposta una effettiva trasformazione del suo contenuto (se non per gli aspetti sopra evidenziati), viene rilevato quanto segue: *“appare a questo punto agevole concludere che il bene giuridico tutelato dalla corruzione tra privati, così com'era per l'infedeltà a seguito di dazione, sia il patrimonio sociale, in quanto l'estraneità dell'atto ai doveri sociali oggetto di scambio non rileva per sé, ma in quanto comporti per l'appunto un nocumento alla società, la quale ultima conserva nella maggior parte dei casi il potere di decidere se i comportamenti corruttivi debbano o meno essere puniti. In altri termini siamo nuovamente di fronte ad una vera e propria privatizzazione della tutela che appare difficilmente coincidere con gli obiettivi degli strumenti internazionali che erano quelli della repressione tout court della corruzione privata in quanto minaccia per la stabilità e la sicurezza sociali. Certamente, quando il reato diviene procedibile d'ufficio, l'oggetto giuridico si colora di venature pubblicistiche, ma senza abbandonare la sua vocazione di proteggere innanzi tutto l'interesse societario, rispetto al quale quello alla tutela della libera concorrenza appare comunque recessivo”*²¹.

²¹ Così la Relazione n. III/11/2012 cit., p. 19 s., dove si precisa, tra l'altro, che *“Sotto il profilo strutturale (...) nella “nuova” figura di reato echeggiano i geni del modello pubblicistico della corruzione propria antecedente, atteso che la dazione o la promessa della “tangente” deve precedere la commissione dell'atto illecito. Ma di tale modello non replica l'anticipazione della soglia di penale*

Quanto alle modalità commissive, il reato potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un esponente della società dia, offra e/o prometta denaro o altra utilità: (i) a un amministratore di una società al fine di concludere accordi commerciali con tale società a condizioni svantaggiose per quest'ultima; (ii) nell'ambito di un contenzioso, a un amministratore della società controparte per ottenere un accordo transattivo sfavorevole per quest'ultima.

L'utilità data, promessa od offerta all'amministratore corrotto, potrebbe anche consistere a titolo esemplificativo: (i) nell'assunzione di persone legate all'amministratore corrotto da vincoli di parentela o simili; (ii) in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia (anche in connessione a ricorrenze socialmente riconosciute); (iii) nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dall'amministratore corrotto; (iv) nella conclusione di contratti di consulenza con controparti segnalate dall'amministratore corrotto; (v) nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dall'amministratore corrotto.

3.2 Il reato di istigazione alla corruzione tra privati

La seconda novità del d.lgs 15 marzo 2017 n. 38 consiste nella formulazione di una nuova fattispecie incriminatrice, introdotta all'art. 2635 bis c.c. la quale punisce l'istigazione alla corruzione tra privati. L'introduzione ex novo di tale delitto, rimasto in attesa di essere regolato dall'ordinamento interno per molti anni, sotto vari profili assimila lo schema formato dai reati di corruzione nel settore privato alla struttura degli stessi reati nel settore pubblico (si vedano, i reati contro la pubblica amministrazione).

Il primo comma della norma prevede che si applica la pena di cui al primo comma dell'art. 2635 c.c. (da uno a tre anni) ridotta di un terzo, a chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata: in tale fattispecie, la condotta sussiste ove si configuri un'offerta o una promessa di denaro o altra utilità.

Tale norma, "speculare" all'art. 2635 c.c., "copre" un ulteriore segmento di condotta criminosa, non rientrante nella fattispecie di cui all'art. 2635 secondo comma, ossia il caso in cui la promessa o l'offerta non sia accettata.

Il secondo comma prevede, inoltre, che agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio

rilevanza all'accettazione dell'offerta corruttiva, attendendo invece per la sua consumazione l'effettivo compimento dell'atto antidoveroso e la realizzazione di un evento (il documento per la società) e finisce così – esattamente com'era stato evidenziato dalla dottrina con riguardo alla fattispecie di infedeltà a seguito di dazione – per punire non la corruzione, bensì il comportamento infedele tenuto verso la persona giuridica nel quale si materializza quel conflitto d'interessi di cui la corruzione è mero sintomo e che costituisce una sorta di requisito "ombra" della fattispecie di nuovo conio, allo stesso modo in cui lo era di quella precedentemente contemplata dall'art. 2635. (...) Non siamo dunque di fronte alla generalizzata incriminazione della corruzione privata, come annunciato, atteso che l'intervento rimane circoscritto alle società commerciali e continua a punire la corruzione solo nella misura in cui essa determini una lesione del patrimonio di queste ultime e non in quanto tale. Né l'eventualità che il fatto risulti procedibile d'ufficio laddove si determini una distorsione della concorrenza sembra argomento spendibile in senso contrario, atteso che anche in tal caso deve comunque verificarsi l'evento lesivo degli interessi patrimoniali della società."

o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata: in tale fattispecie, la condotta consiste nella sollecitazione di una promessa o di una dazione di denaro.

3.3 Le sanzioni previste a carico dell'ente in relazione ai reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

Ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2, lett. s-bis) del Decreto, in relazione al reato di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635, terzo comma, c.c., se commesso nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote; nei casi di istigazione di cui all'art. 2635 bis c.c., primo comma, se commesso nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Tale sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo ciascuna se, in seguito alla commissione dei relativi reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

3.4 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate la fattispecie dei reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati descritte nei paragrafi che precedono.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili identificate con riferimento ai predetti reati:

1. Gestione delle attività di vendita di beni e servizi ai clienti privati;
2. Politiche di scontistica e promozione ai clienti privati;
3. Rapporti di cooperazione e contatti con controparti private concorrenti della Società;
4. Gestione dei contenziosi e controversie giudiziarie di qualsiasi genere, grado o giurisdizione nei quali sia coinvolta a qualsiasi titolo la Società;
5. Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza/gestione delle erogazioni liberali;
6. Selezione e gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi (inclusi i subappaltatori) ;
7. Gestione dei rapporti con consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo;
8. Selezione e gestione dei rapporti con intermediari, procacciatori d'affari e agenti;
9. Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
10. Selezione e assunzione di personale dipendente (ivi compreso personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata).

3.5 Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, oltre ai protocolli indicati nella premessa della presente Parte Speciale, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* internazionali, i protocolli specifici di seguito elencati.

Con riferimento a tutte le attività sensibili elencate al paragrafo che precede, la Società applica i seguenti protocolli specifici relativi all'instaurazione e gestione di rapporti con controparti

private:

- I Divieto di stipulare contratti in autonomia: nessun soggetto può stipulare contratti, dallo stesso negoziati, con controparti private da solo e liberamente.
- II Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con controparti private non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento.
- III Divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con controparti private non può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza/prestazioni professionali né stipulare contratti di mediazione.
- IV Divieto di concessione di utilità in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con controparti private non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità.
- V Divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con controparti private non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale.
- VI Divieto di concedere in autonomia servizi a condizioni diverse da quelle previste nel listino: il soggetto che intrattiene rapporti con le controparti private della Società non può da solo e liberamente concedere prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard.

La Società applica inoltre i seguenti protocolli specifici relativi alle singole attività sensibili individuate con riferimento al rischio di commissione del reato di corruzione tra privati.

Relativamente all'attività sensibile n. 1 **“Gestione delle attività di vendita di beni e servizi ai clienti privati”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Procedura: la società adotta procedure specifiche relative ai rapporti instaurati dalla Società con i clienti privati per la vendita di beni e la fornitura dei servizi di manutenzione relativa a impianti esistenti, per l'attività di installazione di nuovi impianti e/o per la fornitura di altri servizi realizzati dalla società (i **“Clienti”**) al fine di disciplinare le varie fasi del processo e preveda: (i) la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti; (ii) la segregazione delle funzioni e (iii) la tracciabilità delle attività svolte.
- 2 Chiara identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società nelle attività di selezione, definizione dei rapporti con i Clienti e la prestazione dei servizi realizzati dalla Società.
- 3 Selezione della controparte: la selezione dei Clienti, ove opportuno, avviene secondo modalità definite che includono, ad esempio, richiesta di requisiti soggettivi relativi alla professionalità e onorabilità.
- 4 Autorizzazione: l'eventuale concessione di offerte, sconti o dilazioni di pagamento diverse da quelle standard può avvenire solo in base a una delega, autorizzazione o procura a tal fine formalizzate.
- 5 Definizione formale delle condizioni secondo cui è gestita la prestazione dei servizi realizzati dalla Società (servizi erogabili, valore minimo/massimo dell'ordine, eventuali limiti di fido, modalità di pagamento).
- 6 Controlli di conformità degli ordini ricevuti, prima dell'inserimento dell'ordine a sistema, rispetto a quanto previsto dall'offerta commerciale e dalle policy aziendali.

- 7 Report: il sistema consente di estrarre report volti a identificare eventuali superamenti dei limiti di fido stabiliti per ciascun Cliente.
- 8 Monitoraggio: sono effettuate analisi periodiche volte a evidenziare eventuali condotte che influenzano in maniera anomala gli acquisti.

Relativamente all'attività sensibile n. 2 **“Politiche di scontistica e promozione ai clienti privati”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Procedura: la società adotta procedure specifiche relative alle politiche di sconto, tempistiche e dilazioni di pagamento, incentivazione e promozione (di seguito **“Agevolazioni”**) riservate dalla Società ai propri Clienti che preveda, tra l'altro, la definizione formale dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni e la tracciabilità delle attività e regoli le varie fasi del relativo processo.
- 2 Chiara identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda nelle attività relative alla negoziazione di contratti per la fornitura di servizi di manutenzione, installazione di nuovi impianti o altro.
- 3 Centralizzazione: divieto per i soggetti che svolgono attività commerciali di concedere Agevolazioni diverse da quelle normalmente praticate dalla Società.
- 4 Autorizzazione: l'eventuale concessione di Agevolazioni a condizioni diverse da quelle standard può avvenire solo in base a una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate.
- 5 Definizione formale delle tipologie e della misura delle Agevolazioni, nonché delle condizioni in occasioni delle quali tali Agevolazioni possono essere concesse.
- 6 Controlli di conformità degli ordini ricevuti dai clienti a quanto previsto dall'offerta commerciale, prima dell'inserimento dell'ordine a sistema, e alle policy aziendali.
- 7 Report: il sistema consente di estrarre report relativi alle Agevolazioni concesse a ciascun Cliente.
- 8 Monitoraggio: analisi periodiche volte a evidenziare eventuali condotte che influenzano in maniera anomala le politiche della Società relative alle Agevolazioni.

Relativamente all'attività sensibile n. 3 **“Rapporti di cooperazione e contatti con controparti private concorrenti della Società”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Procedura: formalizzazione di una procedura per la gestione dei rapporti con controparti private concorrenti della Società ed i loro esponenti aziendali: i) definizione dei poteri e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni; ii) poteri di firma congiunta per la firma dei contratti; iii) accesso ristretto alla documentazione inerente a contratti alle sole persone che ne abbiano necessità in considerazione delle loro funzioni aziendali; iv) modalità di gestione dei contatti con le controparti esterne al fine di prevenire fenomeni corruttivi.
- 2 Autorizzazione: l'eventuale concessione di prodotti a condizioni diverse da quelle standard può avvenire solo in base a una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate.
- 3 Poteri ruoli e responsabilità: l'attribuzione formale di poteri interni/risponsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ed esterni (es.

- procure) avviene nei confronti dei soggetti che istituzionalmente intrattengono rapporti con gli enti pubblici aggiudicatori, nonché con riferimento all'instaurazione e alla gestione dei rapporti con le controparti esterne. Le fasi del processo di vendita sono approvate secondo uno schema che definisce i livelli autorizzativi sulla base delle caratteristiche economiche/tecniche del progetto.
- 4 Controlli preventivi: i) effettuazione di una verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del contratto; ii) controlli sulla documentazione allegata alle offerte al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati all'ente appaltante.
 - 5 Accesso ristretto: accesso ristretto a determinati soggetti aziendali, chiaramente identificati, al sistema informatico utilizzato per la predisposizione della documentazione ed in particolare delle offerte, al fine di impedire manipolazioni dei dati da trasmettere alle controparti della Società.
 - 6 Rapporti con altri concorrenti: è vietato compiere atti di intimidazione, violenza o minaccia ad imprese concorrenti (anche attraverso esercizio di violenza sui beni delle stesse), nonché, più in generale, pratiche di concorrenza sleale nei confronti di imprenditori concorrenti.
 - 7 Coerenza delle offerte: controllo formale di conformità delle condizioni e dei termini dei contratti stipulati a quanto previsto in fase di approvazione delle offerte.

Relativamente all'attività sensibile n. 4 **“Gestione dei contenziosi e controversie giudiziarie di qualsiasi genere, grado o giurisdizione nei quali sia coinvolta a qualsiasi titolo la Società”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Procedura: la Società adotta una procedura per la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali che prevede: i) segregazione delle funzioni aziendali coinvolte; ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante (Global Legal Function Office Policy 07/09/2009).
- 2 Autorizzazione e poteri: solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati a intrattenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria (di qualsiasi genere, grado e giurisdizione).
- 3 Documentazione: esistenza di adeguata documentazione delle attività e conservazione della stessa in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere.
- 4 Tariffario: compensi da corrispondere ai consulenti legali nell'ambito delle previsioni normative.
- 5 Reporting: è svolta un'attività di reporting periodico sull'andamento delle cause in corso da parte dei consulenti legali.
- 6 Monitoraggio: monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting al management aziendale, relativo anche alle spese sostenute e da sostenere.
- 7 Verifica della prestazione: evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto.

Relativamente all'attività sensibile n. 5 **“Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza/gestione delle erogazioni liberali”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Richiesta a ricevere erogazioni liberali: esistenza di una richiesta scritta del soggetto interessato al ricevimento delle erogazioni.

- 2 Modico valore: gli omaggi sono di modico valore e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire favori o vantaggi in modo improprio o indebito.
- 3 Report: predisposizione e invio al livello gerarchico superiore di una relazione periodica in merito alla concessione di omaggi, sponsorizzazioni o spese di rappresentanza, con indicazione delle motivazioni e dei nominativi dei beneficiari o destinatari.
- 4 Elenco degli omaggi: gli omaggi sono sempre selezionati e acquistati sulla base di un elenco gestito dalla funzione competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con le controparti private.
- 5 Sponsorizzazioni: previsione dei criteri di selezione/ammissione delle sponsorizzazioni.
- 6 Budget: le spese per omaggi/spese di rappresentanza/sponsorizzazioni rientrano nell'ambito del budget annuale approvato per le attività promozionali con riferimento allo specifico settore di business.
- 7 Oggetto e destinatari: definizione dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e la natura degli enti che possono ricevere elargizioni.
- 8 Approvazione: la richiesta è approvata da almeno due funzioni aziendali della Società prima dell'esecuzione dell'erogazione, sulla base di limiti di valore e oggetto predeterminati.
- 9 Sistema informativo: utilizzo del sistema SAP per la tracciabilità delle spese sostenute per omaggi/spese di rappresentanza/sponsorizzazioni.

Relativamente alle attività sensibili n. 6 **“Selezione e gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi (inclusi i subappaltatori)”** e n. 7 **“Gestione dei rapporti con consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Segregazione di funzioni e di responsabilità tra chi intrattiene rapporti commerciali con i fornitori e definisce con loro i contenuti contrattuali, chi richiede un Bene o Servizio, chi ordina tale Bene o Servizio, chi conferma la consegna del Bene o l'erogazione del servizio, chi verifica approva ed esegue i pagamenti.
- 2 Autorizzazione formale: esistenza di un'autorizzazione formalizzata per gli acquisti.
- 3 Procedura Albo dei Fornitori Qualificati: formalizzazione di una procedura per la definizione dei criteri, delle responsabilità e delle modalità per governare il processo di selezione e qualifica dei fornitori esterni di prodotti e servizi che prevede: i) rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta dei Fornitori e del Modello 231 della Società; ii) verifica della documentazione minima per ogni fornitore comunque segnalato, attestante il rispetto del fornitore dei requisiti di legge; iii) coinvolgimento almeno di un'altra funzione aziendale - competente per materia - nella fase di qualifica e approvazione del fornitore; iv) coinvolgimento di altra funzione aziendale competente per la gestione della Black List (inserimento e reintegro); v) controllo del mantenimento dei requisiti minimi dei fornitori inseriti nell'Albo dei Fornitori qualificati.
- 4 Scelta dei fornitori: i fornitori sono scelti all'interno di una lista di fornitori qualificati gestita dalla funzione competente; l'individuazione, all'interno della lista, del fornitore del singolo acquisto è basata su criteri qualitativi e oggettivi per categoria di bene o servizio. Per importi superiori a determinati valori è necessario un processo di selezione tra almeno due offerte.
- 5 Gestione anagrafica fornitori e anagrafica materiali: segregazione delle attività tra chi

- richiede l’inserimento, la cancellazione o la modifica dei dati anagrafici, chi li autorizza e chi esegue l’operazione nel sistema aziendale. Sia le modifiche all’anagrafica fornitori che le modifiche all’anagrafica materiali sono formalmente richieste e documentate e la loro esecuzione è tracciabile.
- 6 Gestione del processo di acquisto: formalizzazione di una procedura per la gestione centralizzata degli acquisti che preveda: i) segregazione delle funzioni coinvolte; ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) criteri di selezione dei fornitori e di determinazione del prezzo di acquisto; iv) criteri di autorizzazione; v) gestione delle eccezioni e delle deviazioni; vi) modalità di emissione e di archiviazione della documentazione rilevante.
- 7 Clausola di rispetto: i documenti che regolamentano i rapporti tra la Società e i fornitori
- i) contengono una previsione relativa all’impegno della controparte a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo di commissione, delle violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 e
- ii) contengono clausole volte a sanzionare comportamenti contrari a tale previsione.
- 8 Predisposizione, revisione e firma dei contratti; i contratti i) vengono predisposti, rivisti ed approvati dalle funzioni competenti per diversa natura in osservanza al protocollo “*Segregazione delle attività*”; ii) contengono chiari riferimenti aziendali per le diverse funzioni atte all’esecuzione del contratto (“*Referenti*”) e iii) sono sottoscritti nel rispetto del protocollo “*Poteri di firma e poteri autorizzativi*”.
- 9 Conflict check: richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa a eventuali rapporti/conflitti di interesse con esponenti della Società o di altre Società con cui sono in essere o sono stati intrattenuti rapporti contrattuali/commerciali.
- 10 Ruoli e Responsabilità: l’attribuzione formale di poteri interni/responsabilità avviene mediante disposizioni/comunicazioni organizzative, deleghe e poteri di firma.
- 11 Archiviazione: i documenti che regolamentano i rapporti tra la Società e i fornitori sono archiviati in formato cartaceo e/o in formato elettronico presso la funzione competente, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati e vengono resi disponibili solo ai dipendenti delle funzioni coinvolte di adeguato livello gerarchico, sotto vincolo di riservatezza.
- 12 Misurazione delle Performance: formalizzazione di una procedura per la periodica misurazione delle prestazioni dei fornitori mediante criteri sia di tipo qualitativo che di tipo quantitativo.
- 13 Anticipi di pagamento e riduzione termini di pagamento: gli anticipi di pagamento e le riduzione dei termini di pagamento i) sono gestiti in osservanza al protocollo “*Segregazione delle attività*” tra chi li richiede, chi li approva e chi li esegue; ii) sono soggetti a chiari e oggettivi criteri di valutazione; iii) vengono approvati in osservanza al protocollo “*Poteri di firma e poteri autorizzativi*”; iv) sono motivati e documentati; v) le relative operazioni sono tracciabili.
- 14 Three way match: le fatture sono registrate in accordo al principio del three way match: la fattura è registrata solamente in presenza di un ordine adeguatamente approvato in accordo con i limiti di spesa attribuiti a ogni dipendente in funzione delle proprie responsabilità e

dell'evidenza del bene/servizio ricevuto; tale flusso è automatizzato e gestito all'interno del sistema informatico; i pagamenti sono effettuati da una funzione segregata rispetto alla contabilità fornitori e sono effettuati a fronte di fatture registrate nel sistema informatico; in casi specifici possono essere effettuati pagamenti anche con richiesta senza ordine, adeguatamente autorizzata e registrata a sistema.

- 15 Monitoraggio: periodicamente sono effettuati controlli per monitorare le fatture da ricevere.
- 16 Revenue recognition: è effettuato un controllo sulla corretta applicazione del principio della “*revenue recognition*”: tutti i servizi fatturati entro il periodo contabile di riferimento devono essere stati effettuati.
- 17 Note di credito: il modulo di richiesta note di credito è verificato e approvato con criteri gerarchici; l'emissione periodica delle note di credito è approvata da adeguati livelli autorizzativi e in accordo con il principio della segregazione di funzioni.
- 18 Riconciliazione: mensilmente è effettuata adeguata riconciliazione tra i saldi a credito, i partitari e gli estratti conto.

Relativamente all'attività sensibile n. 8 “**Selezione e gestione dei rapporti con intermediari, procuratori d'affari e agenti**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Selezione della controparte: la selezione dell'agente/intermediario/procacciatore d'affari avviene secondo modalità definite che includono, ad esempio, richiesta di requisiti soggettivi relativi alla professionalità e onorabilità dell'agente/intermediario/procacciatore d'affari, richiesta di documentazione quale certificato del casellario giudiziario/carichi pendenti, certificato camerale con dicitura antimafia, referenze qualificanti, ecc.. La funzione che seleziona l'agente/intermediario/procacciatore d'affari è distinta da quella che ne controlla l'operato.
- 2 Pagamenti: la Società effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dalla controparte nel relativo contratto. In nessun caso la Società effettua pagamenti in contanti o per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di soggetto diverso dalla controparte e in luogo/Paese diverso da quello in cui la controparte ha reso i propri servizi.
- 3 Riconoscimento dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese: il riconoscimento/determinazione dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese e l'entità degli stessi è operato secondo modalità predefinite e ancorato a parametri il più uniformi possibile, eventualmente precisati in apposito allegato al mandato, al contratto di agenzia/intermediazione. In particolare, i rimborsi spese sono effettuati soltanto a fronte della presentazione dei relativi giustificativi. La Società non effettua pagamenti a titolo di rimborso spese in assenza di tali giustificativi.
- 4 Controlli su compensi, provvigioni e rimborsi spese: provvigioni, bonus, premi e rimborsi spese sono preventivamente ed espressamente approvati dalla Società e non pagati con meccanismi di corresponsione “automatica”. La Società effettua verifiche periodiche per controllare la determinazione di compensi e rimborsi spese.

- 5 Obiettivi e meccanismi di incentivazione: i meccanismi di incentivazione previsti nei contratti con agenti / intermediari / procacciatori d'affari non contengono obiettivi eccessivamente ambiziosi o irrealizzabili.
- 6 Dichiarazioni di osservanza della legge: la Società impartisce alla controparte disposizioni di assoluto e inequivocabile divieto di qualsiasi fatto o comportamento che possa costituire una violazione della legge. La Società prevede, quale condizione essenziale di instaurazione e mantenimento del rapporto contrattuale, l'accettazione/attuazione dei principi di osservanza della legge formalizzata con una dichiarazione d'impegno della controparte a non adottare comportamenti e a non utilizzare i propri compensi, o parte di essi, per il raggiungimento di fini che possano determinare una violazione della legge. L'inosservanza dell'impegno assunto è sanzionato mediante apposita clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di agenzia/intermediazione/procacciamento d'affari.
- 7.a Clausole standard con richiami al Codice Etico e al Modello: la Società riceve dalla controparte una dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Codice Etico e del Modello della Società e delle finalità cui essi tendono. Tale dichiarazione, altresì, contiene l'impegno della controparte – anche promettendo il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori – a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, di reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001.
- 7.b Nei contratti di agenzia/intermediazione/procacciamento d'affari è prevista una clausola risolutiva espressa in favore della Società in caso di violazione del predetto obbligo, con diritto al risarcimento del danno anche in forma di penali.
- 7.c La Società impartisce alla controparte direttive anche in materia di etica commerciale. In particolare, è fatto divieto alla controparte, anche mediante previsione contrattualmente stabilita, nell'espletamento della propria attività per conto della Società, di offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio o ad altri soggetti terzi privati con cui entrano in contatto in ragione dell'incarico.
- 8 Divieto di cessione del contratto: il contratto è sottoposto a divieto di cessione, anche parziale, senza preventivo consenso scritto da parte della Società.
- 9 Struttura organizzativa della controparte: la controparte si impegna espressamente ad avvalersi esclusivamente della propria organizzazione, dichiarando altresì che quest'ultima si compone di personale adeguato all'attività da svolgere, con riferimento a requisiti non solo di capacità professionale, ma anche di onorabilità e idoneità morale.
- 10 Controllo sull'attività della controparte: la Società svolge attività di controllo/valutazione periodica dell'attività della controparte, anche – laddove concretamente possibile – attraverso ispezioni e/o la richiesta di copia della documentazione rilevante.

- 11 Esclusione del potere della controparte di rappresentare o vincolare la Società: è escluso, anche mediante apposita previsione contrattuale, ogni potere dell'agente / intermediario / procacciatore d'affari di vincolare la Società in assenza della preventiva approvazione di quest'ultima. La Società verifica e approva preventivamente i contratti eventualmente stipulati dall'agente / intermediario / procacciatore d'affari nell'interesse della Società.

Con riferimento ai rapporti di consulenza con soggetti c.d. "influenzanti" o rappresentanti di interessi, valgono i seguenti protocolli specifici:

- 1 Selezione: la selezione di qualsiasi soggetto c.d. "influenzante" o rappresentante di interessi della Società (di seguito "Soggetto Influenzante") avviene da parte di una funzione diversa da quella che ne verifica l'operato, secondo modalità definite che includono richiesta di requisiti soggettivi relativi alla professionalità, competenza e onorabilità del medesimo e che devono essere coerenti con il servizio/attività richiesta.
- 2 Documentazione: esistenza di adeguata documentazione del processo di selezione e obbligo di conservare la relativa documentazione in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.
- 2 Pagamenti: i pagamenti sono effettuati solo con mezzi tracciabili (ad es. bonifico bancario), con esclusione di pagamenti in contanti o per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di soggetto diverso dal Soggetto Influenzante e in luogo/Paese diverso da quello in cui il Soggetto Influenzante ha reso i propri servizi.
- 3 Riconoscimento dei compensi: il riconoscimento/determinazione dei compensi è operato secondo modalità predefinite e ancorato a parametri oggettivi essenzialmente legati al tempo o all'importanza della prestazione in se, su base mensile o giornaliera. È vietato qualsiasi compenso avente natura provvisoria o comunque legato ai risultati.
- 4 Rimborsi spese: il rimborso delle spese sostenute dal Soggetto Influenzante è condizionato alla presentazione dei relativi giustificativi e comunque entro limiti massimi prestabiliti nel contratto.
- 5 Dichiarazioni di osservanza della legge: la Società impartisce al Soggetto Influenzante disposizioni di assoluto e inequivocabile divieto di qualsiasi fatto o comportamento che possa costituire una violazione della legge, anche inserendo nel relativo contratto, quale condizione essenziale di instaurazione e mantenimento del rapporto, la dichiarazione di accettazione/attuazione dei principi di osservanza della legge con l'impegno del Soggetto Influenzante: (i) a non adottare comportamenti e (ii) a non utilizzare i propri compensi o parte di essi, per il raggiungimento di fini che possano determinare una violazione della legge.
- 6 Clausole standard con richiami al Codice Etico e al Modello: il Soggetto Influenzante rilascia alla Società una dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Codice Etico e del Modello della Società e delle finalità cui essi tendono, contenente l'impegno del Soggetto Influenzante – anche promettendo il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori – a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, di reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs.

231/2001. Nei contratti di consulenza è inserita una clausola risolutiva espressa in favore della Società in caso di violazione del predetto obbligo, con diritto al risarcimento del danno anche in forma di penali.

- 7 Disposizioni in materia di etica commerciale: sono impartite al Soggetto Influenzante direttive anche in materia di etica commerciale con espresso divieto al Soggetto Influenzante stesso, anche mediante previsione contrattualmente stabilita, nell'espletamento della propria attività per conto della Società, di offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio.
- 8 Divieto di cessione del contratto: il contratto con il Soggetto Influenzante è sottoposto a divieto di cessione, anche parziale, senza preventivo consenso scritto da parte della Società.
- 9 Struttura organizzativa e personale: il Soggetto Influenzante deve avvalersi esclusivamente della propria organizzazione, dichiarando altresì che quest'ultima si compone di personale adeguato all'attività da svolgere, con riferimento a requisiti non solo di capacità professionale, ma anche di onorabilità e idoneità morale. Il trattamento economico e assicurativo del personale deve altresì avvenire in conformità alla legge vigente.
- 10 Reportistica del Soggetto Influenzante: il Soggetto Influenzante fornisce alla Società report periodici, idealmente trimestrali sull'andamento delle attività svolte.
- 11 Esclusione del potere del Soggetto Influenzante di rappresentare o vincolare la Società: nei contatti con i terzi, il Soggetto Influenzante si qualifica come portatore di interessi della Società, chiarendo espressamente l'assenza di qualsiasi potere di rappresentanza o comunque altro potere di vincolare la Società. Il contratto con il Soggetto Influenzante prevede l'esclusione del potere di quest'ultimo di vincolare la Società in assenza di specifica e preventiva approvazione della stessa.

Relativamente all'attività sensibile n. 9 “**Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Procedura: formalizzazione di una procedura per la gestione dei flussi finanziari che definisca, fra l'altro: i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; ii) tipologie di transazioni eseguibili direttamente dalle varie funzioni aziendali; iii) controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti); iv) regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità; v) controlli della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive; vi) controlli periodici sui prelievi/versamenti effettuati sui conti correnti della società; vii) verifica tramite sistema SAP della provenienza/destinazione dei flussi finanziari e della loro congruità; viii) divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso (eccezzuati, in casi eccezionali, gli incassi di modeste somme di denaro eseguiti comunque nel rispetto dei limiti della legge medio tempore vigente), pagamento (eccezzuate le piccole spese ordinarie di cassa), trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
- 2 Autorizzazione e poteri: solo soggetti dotati di apposita delega o autorizzazione o procura formalizzate sono legittimati alla gestione e movimentazione dei flussi finanziari.
- 3 Documentazione: esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.
- 4 Preventivi e consuntivi: programmazione dei flussi economico-finanziari su base annuale.
- 5 Spese rimborsabili: definizione delle spese rimborsabili (tipologia e limiti).
- 6 Note spese: formalizzazione di una procedura per la gestione e il controllo delle note spese che preveda: i) specifiche funzioni di approvazione gerarchica da parte del supervisore previo controllo di merito; ii) verifiche sul rispetto della procedura da parte di un responsabile appositamente incaricato; iii) tracciabilità dell'iter autorizzativo.
- 7 Campionamenti: controllo di adeguatezza procedurale, di completezza e accuratezza dei giustificativi su base campionaria.
- 8 Utilizzo di carte di credito aziendali regolate da specifiche procedure per il pagamento delle spese rimborsabili.
- 9 Segregazione: concorrenza di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con l'obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociate su un medesimo processo/attività, volta tra l'altro a garantire una adeguata segregazione delle funzioni.
- 10 Scostamenti: verifica mensile degli scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati nel budget; analisi delle cause degli scostamenti e necessità di autorizzazione delle differenze da parte dell'adeguato livello gerarchico.
- 11 Poteri bancari: il sistema dei poteri di firma bancari è caratterizzato da meccanismi di doppia firma per quanto attiene alle operazioni di maggiore rilevanza, secondo quanto di volta in volta definito dai regolamenti interni.
- 12 Conti correnti: apertura di conti correnti solo mediante doppia firma in Paesi che non garantiscano trasparenza; mensilmente è effettuata, e adeguatamente verificata, la riconciliazione dei conti bancari.

- 13 Riconciliazione automatica di pagamenti e incassi: il pagamento dei debiti e gli incassi dei crediti, inviati dalle banche sui sistemi aziendali, sono abbinati automaticamente con i debiti e crediti. Le partite non abbinati sono indagate e riconciliate.
- 14 Report: sono predisposti report periodici sull'utilizzo di risorse finanziarie con motivazioni e beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati.

Relativamente all'attività sensibile n. **10 “Selezione e assunzione di personale dipendente (ivi compreso personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata)”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Procedura: la Società adotta una procedura per l'assunzione del personale che prevede: i) la definizione di un piano delle assunzioni in linea con gli indirizzi strategici aziendali; ii) criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, test, interviste di valutazioni attitudinali eseguite da almeno due selezionatori, ecc.) e di verifica del relativo rispetto; iii) tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula; iv) segregazione delle funzioni coinvolte nel processo; v) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; vi) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- 2 Valutazione, incentivi, bonus: la Società adotta disposizioni aziendali in base alle quali gli obiettivi posti ai dipendenti nell'esercizio della loro attività e i meccanismi di incentivazione previsti non siano basati su target di performance palesemente immotivati e così “sfidanti” da risultare, di fatto, irraggiungibili con mezzi leciti.
La Società definisce: un sistema formalizzato di valutazione del personale basato sull'uso di criteri e moduli standard volto a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti; l'erogazione degli incentivi basata sul collegamento diretto con gli obiettivi raggiunti; un tetto massimo all'erogazione degli incentivi.
Gli obiettivi devono rappresentare risultati specifici, non generici e misurabili.
- 3 Documentazione: esistenza di adeguata documentazione del processo di selezione e obbligo di conservare la relativa documentazione in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.
- 4 Monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli enti pubblici competenti, tramite scadenziari e timetable inviati alle funzioni aziendali coinvolte per la raccolta e consolidamento dei dati.
- 5 Autorizzazione formale: l'assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.
- 6 Anagrafica: segregazione delle funzioni tra, da un lato, chi aggiorna l'anagrafica dipendenti e provvede al calcolo dei cedolini e, dall'altro lato, chi gestisce il loro pagamento; sono inoltre previste specifiche modalità di controllo successivo sulle attività di calcolo dei cedolini al fine di verificarne la tempestività e correttezza; formale autorizzazione delle modifiche apportate all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi e controllo volto a garantire che le modifiche apportate all'anagrafica del personale (inserimento di nuovo personale, cancellazioni, modifiche delle retribuzioni) siano dovutamente autorizzate.

- 7 Effettività: utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite e ore di lavoro effettuate ed evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente.
- 10 Benefit: definizione formale dei criteri di assegnazione dei benefit aziendali in base a un sistema di obiettivi qualitativi e quantitativi.
- 11 Trasferte: formalizzazione di una procedura per la gestione delle trasferte effettuate annualmente (inclusi i viaggi effettuati presso casa madre) e delle relative spese.
- 12 Riconciliazioni periodiche tra i dati del personale e la contabilità generale.
- 13 Selezione: formalizzazione dei requisiti richiesti per la posizione da ricoprire e delle valutazioni dei diversi candidati nelle diverse fasi del processo di selezione; archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione, al fine di garantire la tracciabilità dello stesso; richiesta al candidato di una dichiarazione relativa a eventuali rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione, altri dipendenti della Società o del Gruppo.
- 14 Proposta di assunzione: formulazione dell'offerta economica in base a linee guida aziendali relative alla retribuzione e necessaria autorizzazione per offerte economiche superiori al limite definito per la posizione.
- 15 Richiami al Modello: il contratto di lavoro prevede specifici richiami al Codice Etico e al Modello.

CAPITOLO 4

I REATI AMBIENTALI

4.1. I reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del d. lgs 231/2001

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 121/2011, recante “*attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*”, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai reati ambientali attraverso l'introduzione dell'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001.

La punibilità di tali reati, tra cui si annoverano delitti e contravvenzioni, è prevista, a seconda dei casi concreti, anche a semplice titolo di colpa oltre che di dolo.

È dunque bene premettere che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, c.p., un reato:

- è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Si rende dunque necessario passare in rassegna ciascuno dei reati ambientali di cui sopra, riservando all'esito l'analisi delle relative sanzioni.

4.1.1. Inquinamento ambientale

L'art. 452-bis c.p.²² recita: “*1. E' punito con la reclusione da due a sei anni e con a multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*”

Il reato in discorso si caratterizza per i seguenti elementi:

- *oggetto*: la norma, di recente introduzione, punisce chi cagiona l'evento di compromissione o deterioramento di almeno uno degli ambienti indicati al comma 1, numeri 1) e 2). Si tratta, cioè, di un reato a forma libera, realizzabile pertanto sia tramite un'azione sia tramite un'omissione. Le espressioni “compromissione” e “deterioramento” non hanno un significato normativamente definito: è ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso, in senso generale, un mutamento in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. La norma richiede inoltre che la compromissione o il deterioramento siano cagionati “abusivamente”: tale espressione, come altre similari (es. “arbitrariamente”, “con abuso dei poteri e delle qualità”, ecc.), è utilizzata nel codice penale per indicare un'antigiuridicità speciale della condotta incriminata. In altre parole, affinché la condotta sia punibile, è necessario che sia realizzata

²² La Legge 22 maggio 2015, n. 68 (c.d. “Legge Ecoreati”) ha introdotto nell'ordinamento, tre le altre previsioni in materia ambientale, il nuovo Titolo VI bis nel Libro II del codice penale (articoli da 452-bis a 452-terdecies) e novellato l'art. 25-undecies del d.lgs 231/2001, estendendo il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai nuovi delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quatater, 452-quinquies, 452-sexies e 452-octies del codice penale.

in violazione di una norma giuridica che vieti o imponga un particolare comportamento o, ancora, che ne descriva le modalità di realizzazione consentite.

- *soggetto attivo*: il reato può essere commesso da “*chiunque*”, si tratta quindi di un reato comune;
- *elemento soggettivo*: il reato è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, in conseguenza del richiamo operato dal successivo art. 452-*quinquies*, che stabilisce che la pena per il delitto commesso in forma colposa è ridotta da un terzo a due terzi.

4.1.2. *Disastro ambientale*

L’art. 452-*quater* c.p. recita: “*1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

2. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

- *oggetto*: la condotta incriminata consiste nel cagionare abusivamente un disastro ambientale. La norma, oltre a prevedere in apertura che essa opera fuori dei casi previsti dall’art. 434 c.p. (“*crollo di costruzioni o altri disastri*”), offre una definizione espressa di disastro ambientale, precisando che deve intendersi, alternativamente, l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema (irreversibile o, comunque, di ardua reversibilità) ovvero l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo²³. Come per il delitto di inquinamento ambientale, si tratta di reato di evento e a forma libera: sotto questo profilo, il reato rappresenta una novità rispetto al delitto di disastro “*innominato*” di cui all’art. 434 c.p., al quale erano in precedenza ricondotti i fatti di disastro ambientale e che è costruito come reato di pericolo a consumazione anticipata.
- *soggetto attivo*: il reato può essere commesso da “*chiunque*”, si tratta quindi di un reato comune;
- *elemento soggettivo*: il reato è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, in conseguenza del richiamo operato dal successivo art. 452-*quinquies*, che stabilisce che la pena per il delitto commesso in forma colposa è ridotta da un terzo a due terzi.

4.1.3. *Delitti colposi contro l’ambiente*

L’art. 452-*quinquies* c.p. recita: “*1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

²³ La definizione di disastro ambientale prevista dalla norma si avvicina a quella enucleata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ne ha individuato il concetto base in un “*nocimento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone*” (Cass., 11 ottobre 2006, n. 40330).

4.1.4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

L'art. 452-sexies c.p. recita: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”

- *oggetto*: la norma disegna un reato di pericolo: la pericolosità della condotta è presunta in ragione della sua stessa abusività e non è, pertanto, ammessa la prova dell'inesistenza in concreto del pericolo. Sono previsti degli aumenti di pena nel caso in cui alla condotta incriminata consegua la compromissione o il deterioramento di determinati ambienti ovvero se dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.
- *soggetto attivo*: il reato può essere commesso da “chiunque”, si tratta quindi di un reato comune;
- *elemento soggettivo*: il reato è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

4.1.5. Circostanze aggravanti

L'art. 452-octies c.p. recita: “1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

La norma in esame prevede una serie di circostanze aggravanti nel caso di commissione dei nuovi delitti contro l'ambiente in forma associativa e nel più grave caso in cui dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con funzioni o servizi in materia ambientale.

4.1.6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

L'art. 727-bis c.p. recita: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui

l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- *oggetto*: la norma è stata emanata in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 “*sulla tutela penale dell’ambiente*”. Essa si prefigge di tutelare l’ambiente ed, in particolare, le specie animali e vegetali selvatiche protette così come definite dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 121/2011, secondo cui “*ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE [c.d. “Direttiva Habitat”; N.d.R.] e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE [c.d. “Direttiva Uccelli”; N.d.R.]*”²⁴. Tra le specie protette ve ne sono numerose appartenenti ai generi dei mammiferi, dei pesci, dei cetacei e dei rettili nonché numerose specie della flora selvatica, a prescindere dal fatto che si tratti di specie rare o in via di estinzione. La condotta penalmente rilevante ha ad oggetto una quantità non trascurabile di esemplari tale da esporre la specie ad un pericolo o ad un danno. Le condotte descritte sono punibili “*fuori dai casi consentiti*” con conseguente esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte medesime siano riconducibili all’applicazione di disposizioni di legge²⁵;
- *soggetto attivo*: alla stregua di quanto previsto dalla lettera dell’art. 727-bis c.p., trattasi di reato comune in quanto suscettibile di commissione da parte di qualunque soggetto (i.e. “*chiunque*”);
- *elemento soggettivo*: il reato è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa. Il soggetto attivo versa in colpa quando la sua condotta violi le regole cautelari, cioè le regole che impongono comportamenti, non realizzando i quali è prevedibile che si realizzi l’evento dannoso, mentre, realizzandoli, tale evento non è prevedibile ed è evitabile. Tuttavia, la presenza della clausola di riserva “*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*” fa prevalere fattispecie interferenti punite più severamente (quale, ad esempio, l’ipotesi del c.d. “*furto venatorio*”, laddove è pacifico che la fauna selvatica resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato), con la conseguenza che l’ambito concreto di applicazione della norma si presta ad essere ridotto a casi quale, ad esempio, l’uccisione colposa di animali fuori dell’ambito della caccia.

4.1.7. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto

L’art. 733-bis c.p. recita: “*1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro*”.

²⁴ Le Direttive Habitat ed Uccelli hanno istituito speciali aree protette comprese in una rete ecologica denominata “Natura 2000” e principalmente costituite da: Zone Speciali di Conservazione (“ZSC”), Zone di Protezione Speciale (“ZPS”) e Siti di Interesse Comunitario (“SIC”). L’individuazione di tali zone sul territorio nazionale è definita con decreto del Ministero dell’Ambiente.

²⁵ Vedasi, al riguardo, la “*Relazione dell’ufficio del massimario presso la Corte Suprema di Cassazione*” n. III/09/2011, dell’agosto 2011, di Luca Pistorelli e Alessio Scarcella, la quale menziona tra le varie esclusioni, le deroghe previste dall’art. 16 della direttiva 92/43/CE e precisamente: a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà; c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente; d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

Il reato in discorso si caratterizza per i seguenti elementi:

- *oggetto*: al pari dell'art. 727-bis c.p., anche la norma ora in commento è stata emanata in attuazione della Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 “*sulla tutela penale dell'ambiente*”. Essa tutela, in particolare, gli habitat posti all'interno di siti protetti così come definiti dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 121/2011, secondo cui “*ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE [c.d. “Direttiva Uccelli”]; N.d.R.), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE [c.d. “Direttiva Habitat”; N.d.R.]*”. La fattispecie in esame punisce sia la distruzione²⁶ sia il semplice deterioramento dell'habitat compromettendone lo stato di conservazione²⁷.
- *soggetto attivo*: il reato può essere commesso da “*chiunque*”, al pari del reato di cui all'art. 727-bis c.p. (v. *supra* 5.1.6.);
- *elemento soggettivo*: anche in questo caso la norma non presenta alcuna peculiarità rispetto a quanto già descritto nel reato di cui all'art. 727-bis c.p. (v. *supra* 5.1.6.).

4.1.8. Reati in materia di scarichi

L'art. 25-undecies, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 231 del 2001 contempla i reati di cui all'art. 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13 del d.lgs. n. 152 del 2006 in tema di scarichi di acque reflue industriali.

Deve intendersi come “*scarico*”, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. ff) del d.lgs. 152/2006, “*qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114²⁸*”.

Le “*acque reflue industriali*” sono invece definite dall'art. 74, comma 1, lett. h) del d.lgs. 152/2006 come “*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche²⁹ e dalle acque meteoriche di dilavamento*”.

Esiste un orientamento giurisprudenziale univoco e confermato anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione del 2011 (Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2011, n. 36979) che ritiene qualificabili come “*acque reflue industriali*” le acque meteoriche che, cadendo su luoghi

²⁶ Si avrà distruzione quando l'habitat sia completamente soppresso (v. “*Relazione dell'ufficio del massimario presso la Corte Suprema di Cassazione*” cit.; pag. 21).

²⁷ Rispetto all'ipotesi di distruzione, risulta più complicato individuare quando possa ritenersi integrata la fattispecie in presenza di una condotta di deterioramento dell'habitat che ne comprometta lo stato di conservazione. Un'utile indicazione in proposito può senz'altro provenire dalla giurisprudenza formatasi a proposito del delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.), reato che include tra le condotte in cui può alternativamente oggettivarsi l'azione proprio quella di “*deteriorare*” cose mobili od immobili. In tal senso, si è affermato che si ha “*deterioramento*” tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo (v. “*Relazione dell'ufficio del massimario presso la Corte Suprema di Cassazione*” cit.; pag. 61; quest'ultima richiama espressamente Cass. Sez. IV, n. 9343 del 21 ottobre 2010, dep. 9 marzo 2011, V., rv 249808).

²⁸ L'art. 114 del d.lgs. 152/2006 reca la disciplina in tema di dighe.

²⁹ Ai sensi dall'art. 74, comma 1, lett. g) del d.lgs. 152/2006, le “*acque reflue domestiche*” sono quelle “*acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche*”.

aziendali³⁰ in cui si verifica il deposito di sostanze in forma solida (es. polveri) o liquida (es. oli), defluiscano nei vari corpi recettori³¹ (Cass. pen., sez. III., 11 ottobre 2007, n. 40191; P. Fimiani, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, 2011, p. 123). Alle volte sono le stesse normative Regionali a qualificare le acque meteoriche di dilavamento come acque reflue industriali in presenza di certi requisiti.

L'art. 137 del d.lgs. 152/2006, per quanto qui rileva, dispone che: *“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (omissis...)

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. (omissis...)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (omissis...)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (omissis...)”.

Per assicurare la massima comprensione del contenuto dell'art. 137 del d.lgs. 152/2006 di cui sopra, si riportano qui di seguito gli ulteriori articoli citati dalla norma in esame.

Ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 152/2006 (“Scarichi sul suolo”): *“1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:*

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;*
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;*

³⁰ Piazzali, cisterne, vasche.

³¹ Suolo, sottosuolo, acque superficiali, fognatura.

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.”

Ai sensi del successivo art. 104 del d.lgs. 152/2006 (“Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee”): “1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione

dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.”.

L'art. 107 del d.lgs. 152/2006 (“Scarichi in reti fognarie”) dispone che: “1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis...)”.

Infine, l'art. 108 del d.lgs. 152/2006 (“Scarichi di sostanze pericolose”) prevede che: “(omissis...) 4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico

dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. (omissis...).".

Come si evince dalla lettura delle disposizioni appena riportate, l'art. 137 d.lgs. 152/2006 contempla una pluralità di ipotesi di reato, che si caratterizzano per i seguenti peculiari elementi:

- *oggetto*: la norma in esame (commi 2, 3, 5, 11 e 13) tutela l'ambiente con particolare riferimento agli scarichi di acque industriali e, in particolare, sanziona:
 - a) alcune condotte relative a scarichi (in rete fognaria, nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, ed in particolare:
 - in relazione agli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, sia l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi senza autorizzazione sia la prosecuzione o il mantenimento di detti scarichi in costanza di sospensione o revoca dell'autorizzazione o di decadenza della stessa decorso il termine di sei mesi senza che sia stata rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione per il quale è stata presentata regolare richiesta (art. 137, comma 2, d.lgs. 152/2006);
 - al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 137, comma 5 del d.lgs. 152/2006 (v. *infra*), in relazione alle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A del medesimo Allegato 5, in violazione delle prescrizioni autorizzative o delle prescrizioni impartite dall'autorità competente per lo scarico in rete fognaria (art. 137, comma 3, d.lgs. 152/2006);
 - in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali che superi i valori limite fissati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 (ed, eventualmente, anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5), oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. 152/2006 (art. 137, comma 5, d.lgs. 152/2006);
 - in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, l'effettuazione di uno scarico sul suolo che superi i valori limite fissati nella tabella 4 del medesimo Allegato 5 (ed, eventualmente, anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5), oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. 152/2006 (art. 137, comma 5, d.lgs. 152/2006);
 - b) condotte relative allo scarico diretto nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di acque reflue, in particolare:
 - l'inosservanza dei divieti di scarico diretto al suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui agli artt. 103 e 104 del d.lgs. 152/2006, sopra integralmente

trascritti (art. 137, comma 11, d.lgs. 152/2006). Tale divieto di scarico riguarda non solo le acque reflue industriali ma anche le acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia, domestiche e assimilate alle domestiche. Lo scarico al suolo ove autorizzato deve essere convogliato in corpi idrici superficiali;

c) condotte relative agli scarichi in mare da parte di navi o aeromobili, in particolare:

- lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia³², salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (art. 137, comma 13, d.lgs. 152/2006). Per "scarico" in questa particolare fattispecie, non si deve fare riferimento alla nozione tecnica esaminata nelle pagine che precedono, ma al generale "sversamento".
- *soggetto attivo*: tutti i reati di cui all'art. 137 del d.lgs. 152/2006, qui in esame, possono essere commessi da "chiunque". È tuttavia ragionevole ritenere che il fatto tipico possa essere rimproverato a coloro che hanno un reale potere, anche se meramente di fatto, di gestione dello scarico.
- *elemento soggettivo*: i reati di cui all'art. 137 del d.lgs. 152/2006 sono punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

4.1.9. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

L'art. 25-undecies, comma 2, lettera b), del Decreto concerne i reati di cui all'art. 256, commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo, del d.lgs. 152/2006 in tema di attività di gestione di rifiuti³³ non autorizzata.

³² Si richiamano, in particolare, la Convenzione MARPOL 73/78 e la Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, 1978.

³³ Il rifiuto è definito ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152/2006 come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Non tutti i "residui" di produzione e di consumo sono rifiuti. Sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti: (i) i c.d. "rifiuti che hanno cessato di essere tali" o "Materie Prime Secondarie" ("MPS") o "End of Waste" (EoW) (art. 184-ter del d.lgs. 152/2006); (ii) i c.d. "sottoprodotti" (art. 184-bis del d.lgs. 152/2006). Le definizioni normative di MPS/EoW e di sottoprodotto hanno subito nel tempo numerose modifiche, fino alla versione attualmente in vigore introdotta dal d.lgs. 205/2010 ("Quarto correttivo"). L'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006, in tema di MPS/EoW, oggi stabilisce che "Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. [...] La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto".

La definizione di sottoprodotto, invece, è disposta dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006, che stabilisce che sia un sottoprodotto, e non un rifiuto, "qualsiasi sostanza od oggetto" che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica

L'art. 256 del d.lgs. 152/2006, per quanto qui rileva, dispone che: “1. *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216³⁴ è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. (omissis...)

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica³⁵ non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo³⁶ presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi³⁷, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (omissis...)”.

A sua volta, l'art. 187 del d.lgs. 152/2006 (“divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi”), prevede

industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 agosto 2012, n. 161, reca inoltre la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo ed, in particolare, i criteri e le condizioni da soddisfare affinché i materiali da scavo (così come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b, del Decreto citato) possano essere considerati come sottoprodotti e non rifiuti.

La giurisprudenza di legittimità, dalla novella legislativa, è intervenuta a circoscrivere alcuni requisiti. Cass., sez. III, 7 giugno 2011, n. 28734, ha sottolineato la necessità della “*prova certa del loro utilizzo nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione*”. Cass., sez. III, 10 maggio 2012, n. 17453, sul “trattamento” di “normale pratica industriale”, ha precisato che l'intervento è tale solo se “*rientra tra le operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima sostituita dal sottoprodotto*” (si segnala anche Cass., 25 maggio 2011, n. 34753, che dà conto dell'effetto di sostanziale ampliamento della portata del “sottoprodotto” in seguito alla nuova definizione del d.lgs. 205/2010, con particolare riferimento alla compatibilità di trattamenti, sul residuo, di “normale pratica industriale”). È opportuno mappare l'eventuale utilizzo di MPS o Sottoprodotti nel proprio ciclo produttivo, poiché, nel caso in cui non integrino i requisiti prescritti dagli artt. 184-bis e 184-ter d.lgs. 152/2006, potrebbero essere qualificati dall'accertatore precedente come “rifiuti”, esponendo l'impresa al rischio reato in relazione agli illeciti illustrati nella presente sezione.

³⁴ Per comodità si riportano le rubriche degli articoli qui citati, rinviando alla loro integrale lettura per quanto d'occorrenza: art. 208 (“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”); art. 209 (“Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale”); art. 210 (“Autorizzazioni in ipotesi particolari”); art. 211 (“Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione”); art. 212 (“Albo nazionale gestori ambientali”); art. 214 (“Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate”); art. 215 (“Autosmaltimento”); art. 216 (“Operazioni di recupero”).

³⁵ La nozione di discarica è offerta dall'art. 2, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, in questi termini: “*area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o 10 stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno*”.

³⁶ Il deposito temporaneo è definito dall'art. 183, comma 1, lett. bb) del d.lgs. 152/2006, come “*il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni*”.

³⁷ La disciplina dei rifiuti sanitari è offerta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003 (“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”).

che: “1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211³⁸ a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4³⁹, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn)⁴⁰.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.”

Infine, l'art. 227, comma 1, lettera b) del d.lgs. 152/2006 (“rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto”), dispone che: “Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti: (omissis...)”

b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; (omissis...)”.

Le principali caratteristiche delle fattispecie di reato ora in esame sono così sintetizzabili:

- oggetto: per esigenze di carattere sistematico è opportuno analizzare separatamente ciascuna ipotesi di reato, di cui segnaliamo altresì le peculiarità interpretative:
 - comma 1 (gestione non autorizzata di rifiuti): il reato consiste nello svolgimento di attività di gestione dei rifiuti (quali la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) in assenza della titolarità di una valida ed efficace autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Sono punibili le attività gestorie svolte in relazione a rifiuti non contemplati dal titolo autorizzativo (seppur valido ed efficace) o, comunque, svolte in luoghi o con

³⁸ Per comodità si riportano le rubriche degli articoli qui citati, rinviando alla loro integrale lettura per quanto d'occorrenza: art. 208 (“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”); art. 209 (“Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale”); art. 211 (“Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione”).

³⁹ L'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006, recita quanto segue: “I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”.

⁴⁰ L'art. 183, comma 1, lettera nn) del d.lgs. 152/2006 definisce le “migliori tecniche disponibili” come: “le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto”. A sua volta, ex art. 5, comma 1, lettera l-ter) del d.lgs. 152/2006, le “migliori tecniche disponibili” sono definite come: “la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.”.

- modalità diverse da quelle consentite da tale titolo;
- comma 3 (discarica non autorizzata): ai fini della configurabilità del reato di discarica non autorizzata occorre che l'agente ponga in essere una condotta abusiva, ripetuta nel tempo, di accumulo di rifiuti in un'area determinata, potenzialmente idonea a provocare il degrado dell'ambiente o contribuisca in modo attivo e diretto alla realizzazione della discarica;
 - comma 4 (violazione di autorizzazioni): il reato consiste nella semplice inosservanza di una prescrizione prevista nell'autorizzazione⁴¹, anche se meramente formale, tanto se essa discenda da una previsione di legge quanto se sia stata introdotta *motu proprio* dall'autorità che ha emesso l'autorizzazione;
 - comma 5 (divieto di miscelazione): la condotta vietata consiste nella miscelazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolosità diverse o di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra loro; tale reato è volto ad evitare che, in una qualsiasi fase di gestione dei rifiuti, vengano alterate le caratteristiche dei rifiuti pericolosi attraverso il mescolamento con altri rifiuti pericolosi o non pericolosi (ad esempio al fine di ridurre le concentrazioni delle sostanze pericolose così da mutarne la classificazione da pericoloso a non pericoloso);
 - comma 6 (deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi): il reato presuppone la gestione di rifiuti sanitari pericolosi, punendo l'attività di deposito temporaneo degli stessi presso il luogo di produzione, effettuata in violazione della normativa di settore di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni ("D.P.R. 254/2003"); ai rifiuti sanitari, salve le disposizioni specifiche recate dal ai sensi del D.P.R. 254/2003, si applicano le regole generali in materia di rifiuti;
- *soggetto attivo*⁴²: le fattispecie qui in evidenza ben si prestano ad essere analizzate separatamente:
- i reati di cui all'art. 256, commi 1 e 5 del d.lgs. 152/2006, possono essere commessi da "*chiunque*", palesandosi, quindi, come reati comuni;
 - il reato di cui all'art. 256, comma 3 del d.lgs. 152/2006, è di regola commesso da colui che realizza o gestisce una discarica; segnaliamo tuttavia che un orientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità rileva una responsabilità a titolo di concorso a carico del proprietario dell'area nel caso in cui acconsenta consapevolmente alla realizzazione o alla gestione della discarica nel suo terreno⁴³;
 - la fattispecie di cui all'art. 256, comma 4 del d.lgs. 152/2006, invece, integra gli estremi del reato proprio poiché il soggetto autorizzato è il responsabile dell'adempimento dell'autorizzazione ed anche l'inadempimento da parte di un

⁴¹ Le autorizzazioni devono intendersi relative alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e/o intermediazione di rifiuti nonché alla discarica.

⁴² Per effetto dell'art. 188 del d.lgs. 152/2006 il produttore iniziale dei rifiuti o comunque il detentore dei rifiuti "*conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento*": in altri termini anche se il produttore/detentore trasferisce i rifiuti a un intermediario, un commerciante, un soggetto che effettui operazioni di recupero dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, la responsabilità di regola comunque sussiste. Il produttore/detentore di rifiuti, quando non provveda all'autosmaltimento o al conferimento a soggetti che gestiscono il servizio pubblico, può consegnarli ad altri soggetti, ma, in tal caso, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di raccolta/recupero/smaltimento. Ove manchi tale verifica il produttore/detentore può rispondere a titolo di concorso con il soggetto eventualmente autore del reato ex art. 256 comma 1 del d.lgs. 152/2006 (Cass. Pen., sez. III, 1° marzo 2012, n. 8018; Cass. Pen., sez. III, 25 febbraio 2008, n. 8367; Cass. Pen., sez. III, 28 novembre 2007, n. 44291; Cass. Pen., sez. III, 11 maggio 2007, n. 18030).

⁴³ Cassazione penale sez. III, 30 novembre 2006, n. 13456.

- collaboratore risulta imputabile al titolare (salvo che il preposto abbia violato le prescrizioni che richiedano l'esercizio di limitate mansioni di carattere tecnico/operativo, con esclusione di quelle scelte generali ed autonome sull'organizzazione e/o la gestione o che, comunque, presuppongano autonomia finanziaria, imputabili al predetto titolare);
- quanto al reato di cui all'art. 256, comma 6 del d.lgs. 152/2006, sebbene la norma si riferisca a qualunque soggetto, contemplando la violazione delle disposizioni dell'art. 227, comma 1, lettera b), il quale a sua volta dispone l'applicazione *in toto* del D.P.R. 254/2003, si rivolge principalmente al “*responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero*” di cui all'art. 17 di quest'ultimo testo di legge, quale soggetto a cui “*è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni*” del medesimo D.P.R. 254/2003⁴⁴.
 - *elemento soggettivo*: tutti i reati sopra analizzati di cui all'art. 256 del d.lgs. 152/2006 sono punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

4.1.10. Reati relativi alla bonifica dei siti contaminati

L'art. 257 del d.lgs. 152/2006 dispone che: “*1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”.

L'art. 242 del d.lgs. 152/2006 (“*Procedure operative ed amministrative*”), richiamato dal predetto art. 257 del d.lgs. 152/2006, prevede che: “*1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. (omissis...)*”.

Due sono le fattispecie di reato previste dal 1 comma dell'art. 257 d.lgs. 152/2006 .

Per quanto attiene alla prima frase del primo comma dell'articolo in discorso, che configura il reato c.d. di “omessa bonifica” gli elementi della fattispecie sono così sintetizzabili:

- *oggetto*: ai fini dell'integrazione del reato è necessario il verificarsi dell'evento di danno-inquinamento, con il superamento della concentrazione della soglia di rischio previste *ex lege*, cui abbia fatto seguito una condotta omissiva rispetto all'obbligo di procedere alla bonifica⁴⁵.(omissione che recente giurisprudenza ritiene integrata anche nel caso in cui il soggetto

⁴⁴ La giurisprudenza ha occasionalmente esteso tali obblighi e sanzioni anche a centri estetici e parrucchieri che detengano questo materiale.

⁴⁵ Come noto, è vivo il dibattito sulla natura della fattispecie criminosa di cui si tratta. Taluni, infatti, ritengono che il reato si configuri

attivo, omettendo di adempiere all'obbligo di tempestiva redazione e presentazione del piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione)⁴⁶.

- *soggetto attivo*: il reato di omessa bonifica di cui all'art. 257, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 152/2006 può essere commesso da “*chiunque*”, sebbene –in termini pratici- è opportuno notare come dello stesso risponda soltanto il responsabile dell'inquinamento.
- *elemento soggettivo*: il reato di cui si tratta è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa. Per quanto attiene, invece, al reato previsto alla seconda parte del primo comma dell'art. 257, gli elementi costitutivi dello stesso possono essere così individuati e sintetizzati:
 - *oggetto*: ai fini dell'integrazione del reato è necessario il verificarsi di un evento (accidentale), cui abbia fatto seguito una condotta omissiva rispetto all'obbligo di comunicare l'evento agli enti, nei tempi prescritti. La comunicazione di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006 è dovuta in occasione di qualsiasi evento potenzialmente in grado di contaminare il sito e prescinde quindi dall'effettivo superamento delle soglie di contaminazione previste dalla legge; essa inoltre, è necessaria anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale; tale comunicazione deve essere tempestiva e consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese.
 - *soggetto attivo*: il reato in discorso – come già visto in relazione al reato di omessa bonifica di cui all'art. 257, comma 1, primo periodo – può essere commesso soltanto dal responsabile dell'inquinamento, mentre ai soggetti non responsabili della potenziale contaminazione di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006 competeranno i doveri ed i diritti di cui all'art. 245 del d.lgs. 152/2006 (“*Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione*”)⁴⁷.
 - *elemento soggettivo*: il reato è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

4.1.11. *Reati inerenti alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*

L'art. 258, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 152/2006 dispone che: “*Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale*⁴⁸ *a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto*”.

Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- *oggetto*: la norma in esame punisce, in primo luogo, chi, nella predisposizione di un certificato di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. In secondo luogo la norma punisce il trasportatore che utilizzi un certificato falso durante il trasporto; allo stesso è quindi richiesto di assicurare la

tout court come reato omissivo, rilevando –in sostanza- la sola omissione dell'attività di bonifica; altri –e fra essi la prevalente giurisprudenza- definiscono il reato in discorso come reato commissivo d'evento, in cui l'aver proceduto alla bonifica è una condizione obiettiva di non punibilità.

⁴⁶ Si veda, in proposito, Cass. 2 luglio 2010, n. 35774; in senso contrario, tuttavia Cass. Penale 13 aprile 2012, n. 22006.

⁴⁷ V. in proposito Cassazione Penale, sezione III, 11 maggio 2011 (ud. 16 marzo 2011), n. 18503.

⁴⁸ L'art. 483 c.p. (“*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*”) dispone che: “*Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.*”.

regolarità del trasporto verificando, per quanto pertinente alla sua funzione ed avvalendosi della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, la corrispondenza tra i dati enucleati nei certificati di analisi ed i relativi rifiuti⁴⁹.

- *soggetto attivo*: il reato in analisi può essere commesso dal soggetto incaricato di svolgere le analisi sui rifiuti ivi inclusi i laboratori interni all'ente ovvero, nel caso previsto dall'ultima parte della norma in esame, dal trasportatore. In ogni caso, deve trattarsi di soggetti che -una volta che sia entrata a regime l'operatività del SISTRI- non abbiano l'obbligo di adesione o non abbiano aderito su base volontaria allo stesso;
- *elemento soggettivo*: il reato è punibile solo a titolo di dolo, essendo dunque necessario che il soggetto agente preveda e voglia che l'evento consegua alla propria azione od omissione.

4.1.12. Traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 259, comma 1, del d.lgs. 152/2006 *“chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”*

Il riferimento al regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259 (“reg. 259/1993”), oramai abrogato, può intendersi oggi indirizzato al regolamento (CE) n. 1013/2006 del 4 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, e successive modificazioni ed integrazioni (“reg. 1013/2006”)⁵⁰.

La definizione di *“traffico illecito”* contenuta nel Reg. 259/1993 e così richiamata dall'art. 259, comma 1, del d.lgs. 152/2006, è oggi sostituita dalla definizione di *“spedizione illegale”* di cui all'art. 2, n. 35 del reg. 1013/2006 corrispondente a *“qualsiasi spedizione di rifiuti”*⁵¹ *effettuata:*

- a) *senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o*
- b) *senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o*

⁴⁹ È bene precisare a questo riguardo che la legge richiede a tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione del rifiuto di attivarsi al fine di assicurare, per quanto loro possibile, il rispetto della normativa ambientale anche in relazione alle caratteristiche dei rifiuti ed in particolare: (i) il produttore dei rifiuti deve provvedere alla corretta caratterizzazione dei propri rifiuti, caso per caso ed in concreto, effettuandone il prelievo, il campionamento e le successive analisi al fine della loro classificazione, avvalendosi all'uopo di tecnici e/o laboratori idonei, di comprovata fama ed esperienza a cui devono essere fornite tutte le informazioni utili per svolgere le predette attività, quali quelle attinenti al ciclo produttivo da cui scaturiscono i rifiuti medesimi, alle caratteristiche eventualmente già note di tali rifiuti, delle metodologie di prelievo e campionamento (se ed in quanto effettuate direttamente dal produttore); (ii) il destinatario, il commerciante e l'intermediario dei rifiuti, in considerazione della diversa funzione dagli stessi ricoperta nel ciclo di gestione dei rifiuti, devono verificare, utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dei rispettivi incarichi, la corrispondenza tra i dati enucleati nei certificati di analisi ed i relativi rifiuti.

⁵⁰ È bene precisare che, in ossequio ad un'interpretazione rigorosa del diritto penale, il richiamo a testi di legge abrogati (c.d. norma penale in bianco) potrebbe comportare l'inefficacia della norma penale a cagione della sua indeterminatezza e genericità. Per tutorismo e in un'ottica conservativa, ai soli fini della redazione del presente Modello, ogni riferimento effettuato dalla norma in esame si intenderà diretto al testo di legge che ha sostituito, abrogandolo, la previgente disciplina espressamente richiamata dalla norma in esame.

⁵¹ L'art. 2, n. 35 del reg. 1013/2006 definisce la *“spedizione”* come: *“il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato:*

- a) *tra un paese ed un altro paese; o*
- b) *tra un paese e paesi e territori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese; o*
- c) *tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; o*
- d) *tra un paese e l'Antartico; o*
- e) *da un paese attraverso una delle zone sopra citate; o*
- f) *all'interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese; o*
- g) *da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese.”*

- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o
- d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o
- e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o
- f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o
- g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
 - i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o
 - ii) l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;
 - iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII.

Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- *oggetto*: la norma punisce qualsiasi ipotesi di effettuazione di una “spedizione illegale” così come definita ai sensi dell’art. 2, n. 35 del reg. 1013/2006 e, dunque: in violazione delle regole in materia di notifica preventiva (lettera a); in mancanza di autorizzazione (lettera b); con autorizzazione ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi (lettera c); in modo diverso da quello dichiarato nella documentazione di accompagnamento (lettera d); in violazione di uno dei divieti di esportazione (lettera f); in violazione di alcuni obblighi relativi alla procedura degli “obblighi generali di informazione” di cui all’art. 18 del reg. 1013/2006 in relazione ai rifiuti inclusi nel c.d. “elenco verde” di cui agli Allegati III, IIIA e IIB del reg. 1013/2006 ed ai rifiuti destinati alle analisi da laboratorio (lettera g); quale norma di chiusura, in ogni caso in cui il trattamento risulti in contrasto con la normativa comunitaria e internazionale (lettera e).
- *soggetto attivo*: il reato in analisi può essere commesso da “chiunque”, sebbene sia ragionevole immaginarne la commissione solo ad opera di uno dei soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti.
- *elemento soggettivo*: il reato è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

4.1.13. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

L’art. 260 del d.lgs. 152/2006 prevede che “1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività⁵² si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. (omissis)”.

Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- *oggetto*: l’art. 260 del d.lgs. 152/2006 concerne qualsiasi attività di gestione dei rifiuti ivi incluse quelle di commercio ed intermediazione. La quantità di rifiuti gestita deve essere ingente -anche con riferimento al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni e nonostante i quantitativi delle singole operazioni possano essere

⁵² Il concetto di alta radioattività non è definito da questa norma né dalla legislazione speciale in materia di rifiuti radioattivi. La disciplina sui materiali radioattivi è contenuta nel Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale tuttavia non fornisce una definizione o il criterio di classificazione dei rifiuti in base al grado di radioattività.

qualificati come modesti. L'ingiusto profitto perseguito dall'agente è configurabile anche nella semplice riduzione dei costi aziendali. Per l'integrazione del reato non è richiesto né il compimento della condotta in mancanza di un'autorizzazione o in sua violazione né il verificarsi di un danno ambientale o la minaccia di tale danno.

- *soggetto attivo*: trattasi di reato comune, potendo essere commesso da “chiunque”, e monosoggettivo, anche se nella pratica può assumere di fatto carattere associativo e di criminalità organizzata.
- *elemento soggettivo*: il reato è punibile a titolo di dolo specifico.

4.1.14. *Reati commessi nell'ambito del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR)*

L'art. 25-undecies, comma 2, lettera g), del Decreto include tra i reati ambientali suscettibili di configurare una responsabilità amministrativa degli enti quelli di cui all'art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo, relativi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (“SISTR”).

In particolare, l'art. 260-bis del d.lgs. 152/2006, per quanto qui rileva, dispone che: “(omissis...) 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p.⁵³ a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. (omissis...). Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTR - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482⁵⁴ del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”.

Le principali caratteristiche delle fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- *oggetto*: le fattispecie qui in evidenza ben si prestano ad essere analizzate separatamente:
 - quanto ai reati in materia di certificazione ed analisi falsa, l'art. 260-bis, commi 6 e 7 prima parte, del d.lgs. 152/2006 è specularmente a quello di cui all'art. 258, comma 4, del d.lgs. 152/2006 in tema di falsità ideologica del certificato di analisi di rifiuti con la precisazione che, nel caso di specie, il riferimento è volto alla gestione di rifiuti in ossequio al SISTR (v. al riguardo le considerazioni svolte al precedente paragrafo “Reati inerenti alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta

⁵³ L'art. 483 c.p. (“Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”) dispone che: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.”.

⁵⁴ L'art. 477 c.p. (“Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative”) prevede che: “il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”.

L'art. 482 (“Falsità materiale commessa dal privato”) dispone che: “se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.”.

dei registri obbligatori e dei formulari”).

- quanto ai reati in materia di trasporto, l’art. 260-bis, commi 7 seconda parte e 8, del d.lgs. 152/2006, richiamando agli artt. 477 e 482 c.p. configura un’ipotesi di falsità materiale della documentazione che deve accompagnare il trasporto in ossequio al SISTRI (i.e. la scheda denominata “*SISTRI - AREA Movimentazione*”).
- *soggetto attivo*: i reati in materia di certificazione ed analisi falsa di cui all’art. 260-bis, commi 6 e 7 prima parte, del d.lgs. 152/2006 possono essere commessi da chi predispone il certificato, da chi lo utilizza, da chi lo inserisce nel sistema informatico e da chi lo trasporta. I reati in materia di trasporto di cui all’art. 260-bis, commi 7 seconda parte e 8, del d.lgs. 152/2006, possono essere commessi solo dal trasportatore.
- *elemento soggettivo*: il reato è punibile solo a titolo di dolo, essendo dunque necessario che il soggetto agente preveda e voglia che l’evento consegua alla propria azione od omissione.

4.1.15. *Reati connessi alle emissioni in atmosfera*

Tra i reati rilevanti ai fini dell’applicazione del Decreto, si annovera anche l’art. 279, comma 5 del d.lgs. 152/2006, secondo il quale: “*Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.*”.

Per comodità, si riporta il contenuto dell’art. 279, comma 2, del d.lgs. 152/2006, alla cui stregua “*chi, nell’esercizio di uno stabilimento⁵⁵, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271⁵⁶ o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo⁵⁷ è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione*”.

Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- *oggetto*: la norma in esame sanziona il superamento dei valori limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla legge se accompagnata alla violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte V del d.lgs.152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 del d.lgs. 152/2006 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente, anche se afferenti ad adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell’impianto.
- *soggetto attivo*: la norma si rivolge a coloro i quali sono titolari di autorizzazioni o, comunque, destinatari dei precetti richiamati dall’art. 279, comma 2 del d.lgs. 152/2006.
- *elemento soggettivo*: i reati di cui all’art. 137 del d.lgs. 152/2006 sono punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

⁵⁵ Ai sensi dell’art. 268, comma 1, lettera h), del d.lgs. 152/2006 lo “*stabilimento*” è definito come: “*il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività*”. La definizione di “*impianto*” citata nella norma da ultimo citata è offerta dall’art. 268, comma 1, lettera l), del d.lgs. 152/2006, nei seguenti termini: “*il dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell’ambito di un ciclo più ampio*”.

⁵⁶ La norma di cui all’art. 271 del d.lgs. 152/2006 concerne i “*Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività*”.

⁵⁷ Il Titolo I della Parte V del d.lgs. 152/2006 disciplina la “*Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività*”.

L'art. 25-*undecies*, comma 3 del Decreto contempla diverse figure di reato relative alla tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione offerta dalla L. 150/1992, che possono essere esaminate nel contesto del presente paragrafo per le loro spiccate similarità.

La L. 150/1992 richiama a più riprese quanto statuito dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive integrazioni e modificazioni, ("reg. 338/97") relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

(i) Specie animali e vegetali in via di estinzione di cui all'Allegato A del reg. 338/97

Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 150/1992 "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi."

Le principali caratteristiche delle fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- *oggetto*: la norma punisce il traffico (ovvero sia il commercio sia il trasporto) non autorizzato di un vasto numero di esemplari (cioè di qualsiasi pianta o animale viva o morta delle specie

indicate all'Allegato A del regolamento 338/97) effettuato in violazione di quanto previsto dal reg. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, limitatamente alle specie elencate nell'allegato A del medesimo. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento 338/97 son consentiti spostamenti all'interno dell'Unione Europea di esemplari vivi di cui all'allegato A previa specifica licenza/autorizzazione.

- *soggetto attivo*: i reati considerati possono essere commessi da “*chiunque*”.
- *elemento soggettivo*: tali reati sono punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

(ii) *Specie animali e vegetali in via di estinzione di cui all'Allegato B del reg. 338/97*

L'art. 2 della L. 150/1992 presenta lo stesso contenuto dell'articolo 1 sebbene relativamente agli esemplari inclusi nell'allegato B al reg. 338/97.

Esso, in particolare, dispone che: “*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso

nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.”.

Le principali caratteristiche delle fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- *oggetto*: la norma punisce il traffico (ovvero sia il commercio sia il trasporto) non autorizzato di un vasto numero di esemplari (cioè di qualsiasi pianta o animale viva o morta delle specie indicate all'Allegato B del regolamento 338/97) effettuato in violazione di quanto previsto dal reg. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, limitatamente alle specie elencate nell'Allegato B del medesimo. Sono soggetti alla disciplina riguardante le specie dell'Allegato B anche gli esemplari delle specie elencate nell'Allegato A nate ed allevate in cattività o riprodotte artificialmente.
- *soggetto attivo*: i reati considerati possono essere commessi da “*chiunque*”.
- *elemento soggettivo*: tali reati sono punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

(iii) Esemplari vivi di mammiferi e rettili

L'art. 6 della L. 150/1992, per quanto rileva ai fini dell'applicazione del Decreto, dispone quanto che: “*1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.”

Le principali caratteristiche delle fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- *oggetto*: la norma punisce la detenzione di esemplari vivi di particolari mammiferi e rettili, provenienti da riproduzioni in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
- *soggetto attivo*: i reati considerati possono essere commessi da “*chiunque*”.
- *elemento soggettivo*: il reato è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

(iv) Falsità, alterazione ed uso di certificati, licenze etc.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1 della L. 150/1992: “*1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”*

La norma in commento è stata emanata in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1 del reg. 338/97 secondo cui, per quanto qui rileva: “*1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:*

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis...)

- c) *falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;*
- d) *uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;*
- e) *omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis...)*
- l) *falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; (omissis...).*”.

Le principali caratteristiche delle fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- *oggetto*: il reato concerne una pluralità di condotte aventi ad oggetto il falso commesso con riferimento alla documentazione richiesta dalla legge, nazionale ed europea, per gestire in modo lecito il commercio delle specie animali e vegetali protette. Le pene applicabili sono quelle previste dal Codice Penale in tema di falso di cui al Libro II (“*Dei delitti in particolare*”), Titolo VII (“*Dei delitti contro la fede pubblica*”), Capo III (“*Della falsità in atti*”).
- *soggetto attivo*: i reati considerati possono essere commessi, a seconda dei casi, da pubblici ufficiali (ad esempio, in tema di “*Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*” di cui all’art. 477 c.p.) ovvero da qualsiasi soggetto (ad es., in tema di “*Falsità materiale commessa dal privato*” di cui all’art. 482 c.p.).
- *elemento soggettivo*: tutti i delitti di cui al libro II, titolo VII, capo III del Codice Penale sono punibili solo a titolo di dolo.

4.1.16. *Reati connessi alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*

L’art. 25-*undecies*, comma 4, del Decreto prevede specifiche sanzioni a carico degli enti nel caso di violazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 6 della L. 549/1993 il quale punisce ogni violazione della normativa recata da tale articolo.

Ed invero, ai sensi dell’art. 3 della L. 549/1993: “1. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B*

allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Le principali caratteristiche delle fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- *oggetto*: ogni riferimento al regolamento (CE) n. 3093/94, oramai abrogato, può intendersi oggi indirizzato al regolamento 1005/2009/CE⁵⁸, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (in particolare CFC, CFC completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, metilcloroformio, bromuro di metile, idrobromocloro fluorocarburi e idrocloro fluorocarburi, quali i gruppi da 1 a 8 dell'allegato 1 Regolamento 1005/2009/CE). Giova anche segnalare che gli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idrocloro fluorocarburi per usi essenziali di laboratorio sono oggi disciplinati dal regolamento (UE) n. 291/2011.
- *soggetto attivo*: l'art. 3 della L. 549/1993 è suscettibile di applicazione a qualsiasi soggetto.
- *elemento soggettivo*: la punibilità è prevista sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

4.1.17. Reati di inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

Con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e successive modificazioni ed integrazioni (“d.lgs. 202/2007”) è stata data attuazione alla Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni del Decreto a carico degli enti, sono contemplate due distinte ipotesi di reato previste rispettivamente dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 202/2007.

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 202/2007 “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

⁵⁸ È bene precisare che, in ossequio ad un'interpretazione rigorosa del diritto penale, il richiamo a testi di legge abrogati (c.d. norma penale in bianco) potrebbe comportare l'inefficacia della norma penale a cagione della sua indeterminatezza e genericità. Per tutiorismo e in un'ottica conservativa, ai soli fini della redazione del presente Modello, ogni riferimento effettuato dalla norma in esame si intenderà diretto al testo di legge che ha sostituito, abrogandolo, la previgente disciplina espressamente richiamata dalla norma in esame.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.”.

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 202/2007 : “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”.

L'art. 4 del d.lgs. 202/2007, così come richiamato dall'art. 8 di cui sopra, dispone quanto segue: *“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti⁵⁹ di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.”.*

Le aree per cui, salvo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 202/2007 di cui *infra*, vige il divieto di sversamento sono elencate dall'art. 3, comma 1 del medesimo d.lgs. 202/2007, secondo cui: *“1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:*

- a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78⁶⁰;*
- b) nelle acque territoriali;*
- c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;*
- d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;*
- e) in alto mare.*

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.”

Il successivo art. 5 del d.lgs. 202/2007, contempla alcune deroghe ai divieti stabiliti dall'art. 4 disponendo che *“1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.*

⁵⁹ Tali sostanze inquinanti sono definite dall'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 202/2007 come *“le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983”.*

⁶⁰ Trattasi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 202/2007 della *“Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978”.*

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.”.

Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- *oggetto*: la norma sanziona lo sversamento di particolari sostanze inquinanti in mare da parte di navi al fine di tutelare l'ambiente marino. Giova precisare che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. 202/2007, per “nave” si intende “un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti”. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. 202/2007, per “sostanze inquinanti” si intendono “le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78”. E' quindi vietato lo scarico di dette sostanze, da parte di nave battente qualsiasi bandiera, nelle acque interne, nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva, in alto mare⁶¹ (vds. artt. 3 e 4 d.lgs. 202/2007). Sono previste deroghe a detto divieto, giusto il rinvio alle rilevanti disposizioni della Convenzione MARPOL 73/78 in materia di inquinamento provocato da navi. In particolare: (i) lo scarico di sostanze inquinanti (ad esempio idrocarburi) nelle acque territoriali è consentito se “the discharge into the sea of oil or oily mixture necessary for the purpose of securing the safety of a ship or saving life at sea” oppure se si tratta di scarico di sostanze contenenti idrocarburi utilizzate per combattere l'inquinamento; (ii) lo scarico di sostanze inquinanti (ad esempio idrocarburi) nella zona economia esclusiva o in alto mare è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio se “the discharge into the sea of oil or oily mixture resulting from damage to a ship or its equipment: 2.1. provided that all reasonable precautions have been taken after the occurrence of the damage or discovery of the discharge for the purpose of preventing or minimizing the discharge; and 2.2. except if the owner or the master acted either with intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that damage would probably result”.
- *soggetto attivo*: i reati possono essere commessi dal Comandante della nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dai membri dell'equipaggio, dal proprietario e dall'armatore della nave.
- *elemento soggettivo*: il reato è punito a titolo sia di dolo (art. 8 d.lgs. 202/2007) sia di colpa (art. 7 d.lgs. 202/2007). L'ipotesi dolosa prevede che i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave rispondono del reato se “la violazione è avvenuta con il loro concorso”, che ben potrebbe essere anche concorso colposo e non solo doloso. L'ipotesi colposa prevede che i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave rispondono del reato “nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione”.

Sempre con riferimento alle ipotesi di reato di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 202/2007, in ossequio ai principi generali (Codice penale e Codice della navigazione⁶²), è tenuto conto del

⁶¹ La Convenzione di Montego Bay stabilisce che ogni Stato è libero di stabilire l'ampiezza delle proprie acque territoriali, fino ad una ampiezza massima di 12 miglia marine. La fascia di mare che va dalle 12 miglia fino a 200 miglia dalla costa viene definita zona economia esclusiva. Al di là di detto limite vi è l'alto mare.

⁶² Ai sensi dell'art. 4 del Codice della Navigazione “Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano”, mentre ai sensi dell'art. 7 “La responsabilità dell'armatore della nave e dell'esercente dell'aeromobile per atti o fatti dell'equipaggio è regolata dalla legge nazionale della nave o

tenore letterale di quanto disposto dall'art. 5-bis della Direttiva 2009/123/CE⁶³, risulta che:

- (i) sussiste la giurisdizione italiana in relazione allo sversamento di idrocarburi e/o altre sostanze inquinanti effettuato in acque territoriali da parte di nave battente qualsiasi bandiera;
- (ii) sussiste la giurisdizione italiana in relazione allo sversamento di idrocarburi e/o altre sostanze inquinanti causato al di fuori delle acque territoriali da nave battente bandiera italiana;
- (iii) sussiste la giurisdizione italiana in relazione allo sversamento di idrocarburi e/o altre sostanze inquinanti causato al di fuori delle acque territoriali da nave battente bandiera non italiana qualora, ad esempio, il proprietario o l'armatore, che abbiano concorso a causare il reato, siano italiani.

La giurisdizione italiana potrebbe essere ravvisata anche nel caso in cui le conseguenze del reato si siano verificate in Italia, ancorché lo sversamento sia stato effettuato da nave battente bandiera straniera al di fuori delle acque territoriali italiane. Infatti, ai sensi dell'art. 6 c.p. *“il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”*.

4.2. Le sanzioni previste a carico dell'ente in relazione ai reati ambientali

L'art. 25-undecies del Decreto prevede che per i reati sopra analizzati siano inflitte all'ente le seguenti sanzioni:

- (i) in relazione al reato di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-bis c.p.:
 - una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote (dove ciascuna quota corrisponde ad un importo variabile fra un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37);
 - in caso di condanna, la sanzione interdittiva per una durata non superiore ad un anno;
- (ii) in relazione al reato di disastro ambientale di cui all'articolo 452-quater c.p.:

dell'aeromobile”. L'art. 8 prevede, quindi, che *“poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile”*.

⁶³ Articolo 5-bis:

“1. Gli Stati membri provvedono affinché le violazioni ai sensi degli articoli 4 e 5 siano considerate reati.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai casi di minore entità qualora l'atto commesso non provochi un deterioramento della qualità dell'acqua.

3. I casi di minore entità che si verificano ripetutamente e che provocano, non singolarmente bensì nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua sono considerati reati se sono commessi intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave”.

- Articolo 5-ter:

“Istigazione, favoreggiamento e concorso

Gli Stati membri provvedono affinché l'istigazione a commettere gli atti intenzionali di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, o il favoreggiamento e il concorso nel commetterli siano punibili come reati”.

- Art. 8-ter:

“Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 ter, commessi a loro vantaggio da persone fisiche che agiscono a titolo individuale o in quanto membri di un organo della persona giuridica e che detengano una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

- a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica;*
- b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure*
- c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.*

2. Ciascuno Stato membro provvede inoltre a che la persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte delle persone fisiche di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile commettere un reato di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 ter a vantaggio della persona giuridica stessa da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali contro le persone fisiche che abbiano commesso reati di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 ter, che abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso”.

- una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- in caso di condanna, la sanzione interdittiva;
- (iii) in relazione al reato di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi di cui all'articolo 452-*quinquies* c.p.:
 - una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- (iv) in relazione al reato di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale di cui all'articolo 452-*octies* c.p.:
 - una sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;
- (v) in relazione al reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività di cui all'articolo 452-*sexies* c.p.:
 - una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- (vi) in relazione al reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette di cui all'articolo 727-*bis* c.p.:
 - una sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- (vii) in relazione al reato di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto di cui all'art. 733-*bis* c.p.:
 - una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- (viii) in relazione ai reati in tema di scarichi di acque reflue industriali di cui all'art. 137, commi 3, 5, primo periodo, e 13 del d.lgs. 152/2006:
 - una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- (ix) in relazione ai reati in tema di scarichi di acque reflue industriali di cui all'art. 137 commi 2, 5, secondo periodo, e 11 del d.lgs. 152/2006:
 - una sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;
 - in caso di condanna, la sanzione interdittiva per una durata non superiore a 6 mesi;
- (x) in relazione ai reati in tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all'art. 256, commi 1, lettera a), e 6, primo periodo del d.lgs. 152/2006:
 - una sanzione pecuniaria fino a 250 quote (ovvero la metà nel caso di commissione del reato di cui all'articolo 256, comma 4, del d.lgs. 152/2006);
- (xi) in relazione ai reati in tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all'art. 256, commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5 del d.lgs. 152/2006:
 - una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (ovvero la metà nel caso di commissione del reato di cui all'articolo 256, comma 4, del d.lgs. 152/2006);
- (xii) in relazione ai reati in tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all'art. 256, comma 3, secondo periodo del d.lgs. 152/2006:
 - una sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (ovvero la metà nel caso di commissione del reato di cui all'articolo 256, comma 4, del d.lgs. 152/2006);
 - in caso di condanna, la sanzione interdittiva per una durata non superiore a 6 mesi;
- (xiii) in relazione ai reati in tema di bonifica dei siti di cui all'articolo 257, comma 1 del d.lgs. 152/2006:
 - una sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- (xiv) in relazione ai reati in tema di bonifica dei siti di cui all'articolo 257, comma 2 del d.lgs. 152/2006:
 - la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

- (xv) in relazione ai reati in tema di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258, comma 4, secondo periodo del d.lgs. 152/2006:
 - la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- (xvi) in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 259, comma 1, del d.lgs. 152/2006:
 - una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- (xvii) in relazione al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260, comma 1 del d.lgs. 152/2006:
 - una sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote;
 - in caso di condanna, la sanzione interdittiva per una durata non superiore a 6 mesi;
 - se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 231/2001;
- (xviii) in relazione al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260, comma 2 del d.lgs. 152/2006:
 - una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
 - in caso di condanna, la sanzione interdittiva per una durata non superiore a 6 mesi;
 - se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 231/2001;
- (xix) in relazione ai reati relativi al SISTRI, di cui all'articolo 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo del d.lgs. 152/2006:
 - una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- (xx) in relazione ai reati relativi al SISTRI, di cui all'articolo 260-*bis*, comma 8, secondo periodo del d.lgs. 152/2006:
 - una sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;
- (xxi) in relazione al reato in tema di emissioni in atmosfera di cui all'articolo 279, comma 5 del d.lgs. 152/2006:
 - una sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
- (xxii) in relazione ai reati relativi alla tutela della specie animali e vegetali in via di estinzione di cui all'art. 1, comma 1, all'art. 2, commi 1 e 2, e all'art. 6, comma 4, della L. 150/1992:
 - una sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- (xxiii) in relazione al reato relativo alla tutela della specie animali e vegetali in via di estinzione di cui all'art. 1, comma 2 della L. 150/1992:
 - una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- (xxiv) in relazione ai reati relativi alla tutela della specie animali e vegetali in via di estinzione di cui all'art. 3-*bis*, comma 1 della L. 150/1992:
 - una sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad anni 1 di reclusione;
 - una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad anni 2 di reclusione;

- una sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad anni 3 di reclusione;
 - una sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo ad anni 3 di reclusione;
- (xxv) in relazione ai reati relativi alla tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente di cui all'art. 3, comma 6, della L. 549/1993:
- una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- (xxvi) in relazione al reato in tema di inquinamento colposo provocato dalle navi di cui all'art. 9, comma 1 del d.lgs. 202/2007:
- una sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- (xxvii) in relazione ai reati in tema di inquinamento colposo provocato dalle navi di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 202/2007:
- una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
 - in caso di condanna, la sanzione interdittiva per una durata non superiore a 6 mesi;
- (xxviii) in relazione ai reati in tema di inquinamento doloso provocato dalle navi di cui all'art. 8, comma 1 del d.lgs. 202/2007:
- una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
 - in caso di condanna, la sanzione interdittiva per una durata non superiore a 6 mesi;
 - se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 231/2001;
- (xxix) in relazione al reato in tema di inquinamento doloso provocato dalle navi di cui all'art. 8, comma 2 del d.lgs. 202/2007:
- una sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;
 - in caso di condanna, la sanzione interdittiva per una durata non superiore a 6 mesi;
 - se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 231/2001.

4.3. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbe astrattamente essere realizzata una delle fattispecie dei reati ambientali descritte nel paragrafo che precede.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili identificate con riferimento ai predetti reati:

1. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali.
2. Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti.
3. Gestione delle attività di trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti e relativa attività di intermediazione.
4. Acquisizione e/o effettuazione nonché mantenimento di autorizzazioni, iscrizioni,

comunicazioni e provvedimenti amministrativi obbligatori per legge quali, ad esempio, quelli al CONAI, ecc.

5. Gestione di sostanze lesive dell'ozono ed attrezzature contenenti tali sostanze.

4.4. Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati ambientali richiamato dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001, oltre ai protocolli indicati nella premessa della presente Parte Speciale, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* internazionali, i protocolli di seguito elencati a presidio delle attività aventi un impatto anche solo potenziale sull'ambiente.

4.4.1 Il SGAS per l'ambiente

La Società si è dotata di un proprio Sistema Integrato di Gestione dell'Ambiente e della Sicurezza dei Lavoratori (SGAS). Tale Sistema, in relazione all'area ambientale, è stato certificato in conformità allo standard ISO 14001:2004.

Come noto, lo standard ISO 14001:2004 stabilisce quali sono i criteri per un Sistema di Gestione dell'ambiente volti a consentire all'organizzazione aziendale di sviluppare una politica e degli obiettivi che tengono in considerazione i requisiti normativi e le informazioni sugli aspetti ambientali significativi (“*This International Standard specifies requirements for an environmental management system to enable an organization to develop and implement a policy and objectives which take into account legal requirements and information about significant environmental aspects*”).

Il SGAS comprende, in primo luogo, il Manuale del Sistema, il quale, oltre ad una descrizione generale dell'organizzazione aziendale e della politica interna in materia di salute e sicurezza nonché di ambiente, dedica specifica attenzione agli argomenti della pianificazione, realizzazione e verifica del Sistema stesso, ivi compreso il riesame della direzione.

Oltre al predetto Manuale, la Società è dotata di un articolato insieme di procedure volte a presidiare lo svolgimento delle attività aventi un impatto, anche solo potenziale, sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ulteriori documenti ed elaborati sono di volta in volta richiamati nelle procedure cui afferiscono.

Tutti i documenti che compongono il SGAS sono resi disponibili in formato elettronico, all'interno della rete intranet aziendale così da essere facilmente accessibili a tutti gli interessati. Le procedure sono inoltre caratterizzate dall'individuazione della data di prima emissione e dalla traccia delle revisioni apportate.

Il SGAS (così come di volta in volta integrato da altri sistemi di gestione, quali ad esempio, il sistema della qualità) reca inoltre i protocolli di controllo generali e specifici utili per assicurare e, quindi, verificare che le attività sensibili ritenute rilevanti, singolarmente ed unitariamente considerate, si svolgano nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile.

4.4.2 Protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili

I protocolli di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili sopra individuate sono:

- **Norme/Circolari/Procedure a carattere generale:** tali protocolli indicano i principi di comportamento e le modalità da osservare nello svolgimento delle attività aziendali, ivi comprese quelle sensibili, al fine di assicurare il rispetto della politica aziendale in

materia ambientale.

- **Procedure di Registrazione ed archiviazione:** la Società assicura la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale relativa alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione dell'inquinamento, secondo il principio per cui ogni operazione deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Inoltre, il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili viene gestito in modo tale che lo stesso sia verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali la cui compilazione, approvazione, identificazione, distribuzione, conservazione ed eliminazione viene debitamente controllata dalla funzione competente.

4.4.3. *Protocolli specifici relativi alle attività sensibili*

Con riferimento a tutte le attività sensibili elencate al paragrafo che precede, oltre ai protocolli di controllo sopra indicati, la Società ha definito una specifica struttura organizzativa predisposta i seguenti protocolli specifici:

- I Individuazione e rivalutazione periodica delle prescrizioni normative applicabili a ciascuna attività e processo a rischio di violazione ambientale, ivi incluse quelle contenute in atti autorizzativi.
- II Definizione delle modalità di gestione operativa di ogni attività o processo avente potenziale impatto ambientale, ivi inclusa la gestione delle emergenze, effettuata tramite la costruzione di procedure e istruzioni operative ad hoc.
- III Verifica della congruità delle modalità di gestione operativa di ogni altra attività che – pur non direttamente rilevanti ai fini della commissione di reati ambientali – potrebbero essere prodromiche o strumentali a questi (es: gestione accessi informatici in relazione agli adempimenti SISTRI).
- IV Estensione del “controllo operativo” alle persone che “operano per conto” dell’organizzazione.

La Società applica inoltre i seguenti protocolli specifici relativi alle singole attività sensibili individuate con riferimento al rischio di commissione dei reati ambientali.

Relativamente all’attività sensibile n. 1 **“Individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Identificazione, valutazione e gestione dei rischi: formalizzazione di una procedura volta ad assicurare che siano identificati gli aspetti ambientali delle attività aziendali che, direttamente o indirettamente, hanno o possono comportare rischi ambientali significativi, ivi inclusi quelli che comportino rischi per la pubblica incolumità, e che siano individuate le relative misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali, ivi inclusi quelli che comportano rischi per la pubblica incolumità, conseguenti alla valutazione della significatività degli aspetti ambientali.
- 2 Gestione delle autorizzazioni: formalizzazione di una procedura volta a garantire: (i) il costante aggiornamento della documentazione attinente alle autorizzazioni nonché la sua distribuzione o libera accessibilità a tutti gli interessati; (ii) la sussistenza nel tempo dei requisiti necessari per mantenere le autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni e/o provvedimenti amministrativi della Società nonché per ottenerne il rinnovo.

- 3 Formazione e addestramento: formalizzazione di una procedura avente ad oggetto l'istituzione di un programma continuativo di formazione ed addestramento dei lavoratori, anche tramite il libero accesso alle prescrizioni legali applicabili, finalizzato ad educare ed addestrare tutto il personale aziendale affinché possa acquisire particolare consapevolezza, capacità e competenze in materia ambientale, così come meglio disciplinato dalla procedura.
- 4 Sorveglianza e misurazione delle prestazioni ambientali: formalizzazione di una procedura volta a pianificare ed attuare i controlli richiesti dalla normativa e dai provvedimenti autorizzativi.
- 5 Nuovi impianti/attività o modifica impianti/attività esistenti: formalizzazione di una procedura volta ad accertare che in sede di progettazione e acquisto di impianti nuovi (o sezioni modificative di impianti esistenti) ovvero di nuove attività, nonché di modifica o variazione di impianti o attività esistenti, siano tenute in considerazione le prescrizioni legali applicabili.

Relativamente alle attività sensibili n. 2 “**Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti**” e n. 3 “**Gestione delle attività di trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti e relativa attività di intermediazione**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Gestione dei rifiuti: formalizzazione di una procedura che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione dei rifiuti che preveda, anche in sede di progettazione e acquisto di impianti nuovi e/o di nuove attività, nonché di modifica o variazione di impianti e/o attività esistenti: (i) la pianificazione, attuazione e conduzione di tutte le attività necessarie o utili, anche sotto il profilo tecnico, al rispetto delle prescrizioni legali applicabili con particolare ma non esclusivo riferimento alla corretta classificazione dei rifiuti; (ii) la sorveglianza e la misurazione delle prestazioni ambientali, in particolare attraverso la pianificazione e l'attuazione dei controlli richiesti dalla normativa, dai provvedimenti autorizzativi e dall'autorità competente; (iii) l'aggiornamento della documentazione attinente alle autorizzazioni e la relativa distribuzione o accessibilità a tutti gli interessati; (iv) l'assicurazione che siano emesse ed aggiornate le dovute procedure ed istruzioni operative (e tra queste la procedura gestione rifiuti, estesa alla gestione del deposito temporaneo).
- 2 Valutazione fornitori: definizione delle modalità di qualifica dei fornitori di servizi in campo ambientale e in particolare della gestione rifiuti nonché, più in generale, dei terzi le cui attività possono avere un impatto ambientale.
- 3 Appalti e subappalti: è vietato l'affidamento in appalto o subappalto di attività di gestione di rifiuti per la quale l'appaltatore/subappaltatore non possieda regolare autorizzazione o abbia adempiuto agli obblighi di iscrizione o comunicazione e per verificare la predisposizione di adeguate clausole di salvaguardia in sede di negoziazione dei contratti aventi ad oggetto attività di campionamento, analisi e gestione dei rifiuti, nonché ogni altra attività potenzialmente comportanti un impatto sull'ambiente.
- 4 Clausole di salvaguardia: l'inserimento di adeguate clausole di salvaguardia in sede di negoziazione dei contratti con fornitori e/o subappaltatori aventi ad oggetto attività che, potenzialmente, comportano un impatto sull'ambiente.

- 5 Accesso a strumenti informatici: è previsto il divieto di accesso non autorizzato e l'utilizzo illecito dei dispositivi informatici connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'adozione di adeguati presidi informatici.

Relativamente all'attività sensibile n. 4 **“Acquisizione e/o effettuazione nonché mantenimento di autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni e provvedimenti amministrativi obbligatori per legge quali, ad esempio, quelli al CONAI, ecc.”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Requisiti: è costantemente monitorata la sussistenza nel tempo dei requisiti necessari per mantenere le autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni e/o provvedimenti amministrativi della Società nonché per ottenerne il rinnovo.
- 2 Archiviazione: la documentazione attinente alle autorizzazioni è sempre archiviata, aggiornata e distribuita o accessibile a tutti gli interessati.
- 3 Comunicazioni: l'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, la sua modifica o rinnovo viene comunicata alle figure interessate.
- 4 Verifiche e controlli: è garantita la sorveglianza e la misurazione delle prestazioni ambientali, in particolare attraverso la pianificazione e l'attuazione dei controlli richiesti dalla normativa, dai provvedimenti autorizzativi e dall'autorità competente.

Relativamente all'attività sensibile n. 5 **“Gestione di sostanze lesive dell'ozono ed attrezzature contenenti tali sostanze”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Gestione delle sostanze lesive dell'ozono: formalizzazione di una procedura volta a prevedere modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di: (i) censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e definizione dei relativi piani dei controlli manutentivi, di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; (ii) verifica periodica del rispetto del piano e attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto; (iii) previsione di adeguate precauzioni in sede di manutenzione delle apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono.
- 2 Procedura nuovi impianti e manutenzione: formalizzazione di una procedura volta ad accertare che: (i) in sede di progettazione e acquisto di impianti nuovi (o sezioni modificative di impianti esistenti) siano tenute in considerazione le prescrizioni legali applicabili; (ii) in sede di manutenzione delle apparecchiature contenenti sostanze lesive dello strato di ozono, siano adottate le adeguate precauzioni al fine di evitare dispersioni e/o rilascio delle predette sostanze.
- 3 Valutazione fornitori: definizione delle modalità di qualifica dei fornitori di servizi in campo ambientale e in particolare della manutenzione di apparecchiature contenenti sostanze lesive per l'ozono nonché, più in generale, dei terzi le cui attività possono avere un impatto ambientale.
- 4 Appalti: è vietato l'affidamento in appalto o subappalto di attività di gestione di rifiuti per la quale l'appaltatore non possieda regolare autorizzazione o abbia adempiuto agli obblighi di iscrizione o comunicazione e per verificare la predisposizione di adeguate clausole di salvaguardia in sede di negoziazione dei contratti aventi ad oggetto attività di campionamento, analisi e gestione dei rifiuti, nonché ogni altra attività potenzialmente comportanti un impatto sull'ambiente.

4.5. I Terzi Destinatari

Occorre da ultimo precisare che in materia di reati ambientali può assumere particolare rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività che può essere determinante ai fini della legittimità e liceità dell'attività di questa (es: trasportatori di rifiuti, fornitori di prestazioni tecniche di misurazione, appaltatori di servizi di audit ambientale, ma anche progettisti, fornitori e installatori di impianti e macchinari).

In questo ambito, devono pertanto considerarsi Terzi Destinatari:

- a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- b) i fabbricanti ed i fornitori;
- c) i progettisti di impianti;
- d) gli installatori ed i montatori di impianti.

In particolare, la Società predispone adeguate procedure al fine di assicurare che i Terzi Destinatari, le cui attività possano aver un impatto sulle prestazioni ambientali di KONE siano adeguatamente selezionati, verificati e monitorati su base periodica.

CAPITOLO 5

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO

5.1. I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001

5.1.1. Ricettazione

L'art. 648 c.p. incrimina chi *“fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”*.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per “acquisto” dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine “ricevere” starebbe a indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per “occultamento” dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Un aumento di pena è previsto quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, c.p. di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, c.p. ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis, stesso codice.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità *“anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

5.1.2. Riciclaggio

L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque *“fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*⁶⁴.

⁶⁴ Si rileva che il d.lgs. n. 231 del 2007 enuncia una nozione di riciclaggio più ampia rispetto a quella desumibile dalla norma penalistica. L'art. 2 del citato decreto stabilisce, infatti, che: *“[1.] Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:*

- a) *la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) *l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) *l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Segue, nel terzo comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile *“anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai *“depurati”* e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per *“sostituzione”* si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il *“trasferimento”* consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le *“operazioni”* idonee a ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Come sopra visto, al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa. L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale *“non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”*⁶⁵.

Ulteriore questione riguarda la possibilità o meno che i reati fiscali possano essere annoverati

d) *la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.*
 [2.] *Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.* [3.] *La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive (...).*

In proposito si veda D'Arcangelo, cit., 46, secondo il quale: *“La vis expansiva della definizione del riciclaggio elaborata dall'art. 2 d.lgs. 231/2007 e, segnatamente, la possibilità di invocarla quale parametro interpretativo nella materia del diritto punitivo degli enti appare, tuttavia, preclusa dalla stessa previsione che ne limita espressamente l'ambito applicativo al solo perimetro del decreto legislativo medesimo (“ai soli fini del presente decreto”). Tale sintagma rende evidente che il d.lgs. 231/2007 non è diretto ad incidere sulle fattispecie incriminatrici del codice penale, ma si limita esclusivamente ad individuare l'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio”*.

⁶⁵ Si veda Angelini, *Riciclaggio*, voce del *Digesto delle Discipline Penali*, Aggiornamento, 2005, 1401. Secondo tale Autore, dovrà, quindi, rispondere di riciclaggio il funzionario di banca che, incaricato agli adempimenti previsti dall'art. 3 (*“Segnalazione di operazioni”*) della l. 5-7-1991, n. 197, pur perfettamente consapevole che l'operazione bancaria, ad esempio il versamento e/o il trasferimento di fondi su un conto cifrato, riguardi proventi delittuosi, ometta dolosamente di effettuare la debita segnalazione all'Autorità preposta (cioè l'Ufficio Italiano Cambi). In questo caso, infatti, il funzionario di banca si trova in una posizione di garanzia con poteri impeditivi dell'evento previsto dal reato di riciclaggio. Evento, si badi, che non consiste nell'operazione, bensì unicamente nell'occultamento della provenienza delittuosa. Al funzionario di banca, infatti, non viene imposto, ai sensi dell'art. della legge n° 197 del 1991, l'obbligo di impedire la singola operazione bancaria, bensì unicamente quello di evitare che possa essere interrotto il *paper trail*, e quindi che si verifichi l'evento naturalistico rappresentato dall'occultamento della provenienza delittuosa.

nella categoria dei reati-presupposto. La compatibilità dei reati tributari quali reato-presupposto del riciclaggio è sostenuta almeno da una parte della dottrina⁶⁶.

5.1.3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

L'art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di “*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego⁶⁷.

La condotta, espressa dall'inciso “*impiega in attività economiche o finanziarie*”, consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo. D'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”⁶⁸.

Il richiamo al concetto di “*attività*” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale (es.: costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagna a una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata). Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis⁶⁹.

5.1.4. *Autoriciclaggio*

⁶⁶ Si veda Angelini, *cit.*, 1405. Tra i reati fiscali che possono costituire il presupposto del delitto di riciclaggio l'Autore menziona la frode fiscale (condotta punita ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000). Tale reato, consistente sostanzialmente nell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, produce, per l'utilizzatore, un duplice vantaggio: uno immediato, di natura contabile, in quanto simulando un'uscita di cassa, acquisisce la disponibilità di denaro documentalmente giustificata (disponibilità utilizzata per la formazione dei c.d. fondi neri); l'altro eventuale, di natura fiscale, allorché in sede di dichiarazione, ai fini delle imposte dirette, il suo reddito risulterà artatamente ridotto, e ai fini IVA documenterà un credito nella misura dell'imposta indicata nella fattura mai pagata. La somma di cui si simula l'uscita di cassa indubbiamente costituisce una utilità economicamente rilevante per l'utilizzatore della falsa fattura. Inoltre, essa sarà sempre identificabile in quanto corrisponderà ai mezzi di pagamento indicati in fattura quali corrispettivi dell'operazione fittizia e non corrisposti.

In virtù di tale ricostruzione l'Autore supera le obiezioni di quella parte della dottrina che sostiene l'esclusione dei reati fiscali dall'ambito dei reati-presupposto del delitto di riciclaggio, fondando le proprie argomentazioni sulla circostanza che nei reati fiscali difetterebbe il requisito della identificabilità dell'oggetto da riciclare (cfr. Angelini, *cit.*, pp. 1406-1407). Nello stesso senso si veda anche Ielo, *Reati tributari e riciclaggio cit.*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2010, I, 7.

⁶⁷ Si veda Antolisei, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale I*, 2008.

⁶⁸ Si veda Antolisei, *cit.*.

⁶⁹ Si veda Antolisei, *cit.*.

L'art. 648-ter.1 c.p., introdotto nel codice penale dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, punisce, con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 *“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

Alla fattispecie di cui al primo comma se ne aggiunge un'altra, prevista dal secondo comma, in base alla quale, se il delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto dell'autoriciclaggio è punito con la pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. Se, tuttavia, si tratta di delitti commessi avvalendosi delle condizioni e delle finalità previste dall'art. 416 bis c.p.⁷⁰ (associazione di tipo mafioso), ovvero allo scopo di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso previste dallo stesso articolo, la pena è quella base, prevista dal primo comma, a prescindere dalla cornice edittale del delitto fonte.

Ai sensi del quarto comma della disposizione: *“Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”*.

Detto godimento personale è quindi evidentemente da identificarsi in quello descritto nei primi tre commi della norma e in particolare all'impiego, sostituzione, trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il quinto comma prevede un aumento di pena per il caso in cui i fatti di autoriciclaggio siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di un'altra attività professionale mentre, ai sensi del sesto comma, si dà luogo ad una riduzione di pena, fino alla metà, per chi, dopo aver commesso il reato, si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori ovvero per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

In virtù del rinvio operato dal comma 7 all'ultimo comma dell'articolo 648 c.p., la punibilità non è esclusa per i concorrenti nel reato qualora l'autore del delitto fonte sia non imputabile o non punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità in ordine a tale delitto.

Nelle intenzioni del legislatore, il reato di autoriciclaggio, oltre a svolgere una funzione deterrente, ha lo scopo di contrastare e reprimere il reimpiego dei proventi di un delitto da parte dell'autore dello stesso.

Del resto, ciò che caratterizza e distingue il reato in esame dalle analoghe fattispecie di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, è l'identità soggettiva tra l'autore del delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità e l'autore dell'autoriciclaggio.

Le condotte incriminate, invece, risultano pressoché identiche. L'autoriciclaggio può essere realizzato mediante impiego, sostituzione e trasferimento. La tipizzazione delle condotte punibili è altresì precisata dalla clausola modale, prevista sempre al comma 1, ai sensi della quale le

⁷⁰ A titolo esemplificativo, le condizioni per la commissione del reato ai sensi dell'art. 416 bis sono l'avvalersi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo o la condizione di assoggettamento e di omertà derivante dalla commissione dei predetti delitti. Sempre a titolo esemplificativo, le finalità sono rappresentate dall'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici per la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

condotte poste in essere devono essere realizzate in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Ne consegue che la determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, di estremi riconducibili alla realizzazione di "artifici e raggiri"), esprimono un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene o anche solo di ritardarne significativamente l'identificazione stessa.

Quanto alla disciplina delle circostanze, l'inclusione, tra le condizioni che determinano l'applicazione dell'aggravante di cui al quinto comma, delle attività bancarie e finanziarie, non contemplate nelle connesse fattispecie del riciclaggio e dell'impiego di denaro, esprime la volontà del legislatore di sanzionare, in modo più severo, le condotte di coloro che, per commettere il reato, si avvalgono di strutture istituzionali, spesso indispensabili per la realizzazione del disegno criminoso. L'attività degli intermediari finanziari assume particolare rilievo in relazione alla commissione di reati tributari e societari nonché di abusi di mercato.

Di particolare interesse è la condizione di non punibilità prevista dal quarto comma, la quale, oltre a contribuire a definire in negativo il fatto tipico del reato, ha l'effetto di escludere dall'ambito del penalmente rilevante tutte quelle condotte finalizzate a forme di sfruttamento "personale" dei proventi illeciti del delitto "fonte".

Tra queste, potrebbero essere ricomprese anche, sulla scorta di un'interpretazione estensiva della norma in parola, quelle situazioni di confine in cui il godimento finale, a cui l'autore della condotta aspira, non si realizzi immediatamente ma a seguito dell'intervento di terzi (ad esempio, mediante l'intermediazione di un altro soggetto o di un ente).

È opportuno, comunque, segnalare che, secondo un approccio ermeneutico più restrittivo, tali situazioni integrano il reato di autoriciclaggio, giacché l'intermediazione di un soggetto terzo implicherebbe in ogni caso una sostituzione o altra attività rilevante da parte dell'autore del delitto fonte.

5.2. Le sanzioni previste a carico dell'ente in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Ai sensi dell'art. 25-octies del Decreto, in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, rispettivamente previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (dove ciascuna quota corrisponde ad un importo variabile fra un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37).

Tuttavia, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

In caso di condanna per ciascuno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, si applicano altresì all'ente per una durata non superiore a 2 anni le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto ovvero:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

5.3. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001 e descritte nel paragrafo che precede.

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

1. Autorizzazione/esecuzione di investimenti e disinvestimenti, anche mediante acquisto e/o cessione di partecipazioni societarie
2. Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita
3. Gestione delle transazioni infragruppo
4. Gestione delle attività di vendita di beni e servizi ai clienti privati
5. Selezione e gestione dei rapporti con intermediari, procacciatori d'affari e agenti.

5.4. Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001, oltre ai protocolli indicati nella premessa della presente Parte Speciale, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* internazionali, i protocolli specifici elencati.

Relativamente all'attività sensibile n. 1 "**Autorizzazione/esecuzione di investimenti e disinvestimenti, anche mediante acquisto e/o cessione di partecipazioni societarie**", i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Procedura: formalizzazione di una procedura relativa all'autorizzazione e esecuzione di investimenti e disinvestimenti, che definisca tra l'altro la segregazione delle funzioni riguardo a: i) i soggetti autorizzati a valutare la fattibilità e la rilevanza strategica di un investimento; ii) i soggetti legittimati a condurre le trattative; iii) le figure aziendali responsabili del controllo circa la corretta esecuzione/realizzazione dell'investimento, nel rispetto di tempi e costi definiti nella proposta approvata.
- 2 Liste di Riferimento: tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di operare investimenti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 Verifiche: il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica, con riferimento ai Clienti, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione di investimenti, è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli nella gestione di investimenti.
- 4 Conoscenza della controparte: qualunque investimento è preceduto da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine alla quale deliberano soggetti e funzioni diverse

all'interno della Società. Detta istruttoria consente un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità.

- 5 Altre misure di prevenzione: anche al fine di prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
 - a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - b) la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 - c) il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
 - d) l'identificazione, registrazione e conservazione degli acquisti di partecipazioni effettuati dalla Società.

Relativamente all'attività sensibile n. 2 **“Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Procedura: formalizzazione di una procedura per la gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita che definisca, tra l'altro, le regole di utilizzo del denaro contante per il pagamento dei fornitori, di Clienti e delle altre controparti.
- 2 Piani di pagamento rateali: è assicurato, anche tramite un'apposita procedura all'interno del sistema informatico di contabilità in uso presso la Società, il rispetto dei piani di pagamento rateale in contanti concordati con controparti private nel rispetto della vigente normativa, anche al fine di impedirne il c.d. *“frazionamento artificioso”*.
- 3 Verifiche e riconciliazione: anche avvalendosi dei sistemi informatici di contabilità in uso presso la Società viene effettuata: (i) la verifica di corrispondenza tra quanto pagato dai fornitori e quanto previsto nell'ordine; (ii) la riconciliazione e la doppia verifica a campione o sistemica dei flussi finanziari in entrata e in uscita.
- 4 Divieto di utilizzo del contante: è vietato l'utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
- 5 Liste di Riferimento: tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di effettuare o ricevere pagamenti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.

Relativamente all'attività sensibile n. 3 **“Gestione delle transazioni infragruppo”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Gli addebiti/accrediti a carico o in favore della Società per prestazioni ricevute/rese nei rapporti con altre società del Gruppo o riconducibili al Gruppo sono sottoposti a controllo periodico al fine di verificare l'effettiva esecuzione della prestazione, la coerenza delle modalità di esecuzione adottate con le prescrizioni normative di volta in volta applicabili e la compatibilità delle condizioni praticate con i criteri generalmente accettati per la determinazione del valore normale delle transazioni. Tale controllo si estende altresì a una

verifica periodica dell'allineamento degli accordi infragruppo di *cost sharing, royalty, cash pooling* e similari, ove esistenti, ai principi vigenti in materia di prezzi di trasferimento.

Relativamente all'attività sensibile n. 4 “**Gestione delle attività di vendita di beni e servizi ai clienti privati**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Verifiche: il sistema di controllo anagrafico della clientela gestito su base informatica dal personale coinvolto nell'attività di autorizzazione o esecuzione di servizi assicura, attraverso la consultazione dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali, gli opportuni controlli prima di procedere alla prestazione del servizio.
- 2 Liste di Riferimento: tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di prestare servizi a soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 Conoscenza della controparte: tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità (ove opportuno in ragione del tipo di controparte) e solvibilità della controparte in sede di instaurazione, negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti o altri rapporti di natura commerciale.
- 4 Altre misure di prevenzione: anche al fine di prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
 - a. la segregazione delle funzioni tra i soggetti che autorizzano o eseguono un'operazione attinente al c.d. ciclo attivo (ad es. vendita di beni e servizi, creazione di voci patrimoniali, economiche o finanziarie positive ecc.) e i soggetti che autorizzano o eseguono un'operazione attinente al c.d. ciclo passivo (ad es. acquisto di beni o servizi, creazione di voci patrimoniali, economiche o finanziarie negative ecc.);
 - b. fermi in ogni caso i limiti imposti dalla legge vigente, limitazioni all'utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - c. la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 - d. il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.
- 5 Controlli di conformità degli ordini ricevuti, prima dell'inserimento dell'ordine a sistema, rispetto a quanto previsto dall'offerta commerciale e dalle policy aziendali.

Relativamente all'attività sensibile n. 5 “**Selezione e gestione dei rapporti con intermediari, procacciatori d'affari e agenti**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Selezione della controparte: la selezione dell'agente/intermediario/procacciatore d'affari avviene secondo modalità definite che includono, ad esempio, richiesta di requisiti soggettivi relativi alla professionalità e onorabilità dell'agente/intermediario/procacciatore d'affari, richiesta di documentazione quale certificato del casellario giudiziario/carichi pendenti, certificato camerale con dicitura antimafia, referenze qualificanti, ecc.. La funzione che seleziona l'agente/intermediario/procacciatore d'affari è distinta da quella che ne controlla l'operato.
- 2 Pagamenti: la Società effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dalla controparte nel relativo contratto. In nessun caso la Società effettua pagamenti in contanti o per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di soggetto diverso dalla controparte e in luogo/Paese diverso da quello in cui la controparte ha reso i propri servizi.
- 3 Riconoscimento dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese: il riconoscimento/determinazione dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese e l'entità degli stessi è operato secondo modalità predefinite e ancorato a parametri il più uniformi possibile, eventualmente precisati in apposito allegato al mandato, al contratto di agenzia/intermediazione. In particolare, i rimborsi spese sono effettuati soltanto a fronte della presentazione dei relativi giustificativi. La Società non effettua pagamenti a titolo di rimborso spese in assenza di tali giustificativi.
- 4 Controlli su compensi, provvigioni e rimborsi spese: provvigioni, bonus, premi e rimborsi spese sono preventivamente ed espressamente approvati dalla Società e non pagati con meccanismi di corresponsione "automatica". La Società effettua verifiche periodiche per controllare la determinazione di compensi e rimborsi spese.
- 5 Obiettivi e meccanismi di incentivazione: i meccanismi di incentivazione previsti nei contratti con agenti/intermediari/procacciatori d'affari non contengono obiettivi eccessivamente ambiziosi o irrealizzabili.
- 6 Dichiarazioni di osservanza della legge: la Società impartisce alla controparte disposizioni di assoluto e inequivocabile divieto di qualsiasi fatto o comportamento che possa costituire una violazione della legge. La Società prevede, quale condizione essenziale di instaurazione e mantenimento del rapporto contrattuale, l'accettazione/attuazione dei principi di osservanza della legge formalizzata con una dichiarazione d'impegno della controparte a non adottare comportamenti e a non utilizzare i propri compensi, o parte di essi, per il raggiungimento di fini che possano determinare una violazione della legge. L'inosservanza dell'impegno assunto è sanzionato mediante apposita clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di agenzia/intermediazione/procacciamento d'affari.

- 7.a Clausole standard con richiami al Codice Etico e al Modello: la Società riceve dalla controparte una dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Codice Etico e del Modello della Società e delle finalità cui essi tendono. Tale dichiarazione, altresì, contiene l'impegno della controparte – anche promettendo il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori – a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, di reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001.
- 7.b Nei contratti di agenzia/intermediazione/procacciamento d'affari è prevista una clausola risolutiva espressa in favore della Società in caso di violazione del predetto obbligo, con diritto al risarcimento del danno anche in forma di penali.
- 7.c La Società impartisce alla controparte direttive anche in materia di etica commerciale. In particolare, è fatto divieto alla controparte, anche mediante previsione contrattualmente stabilita, nell'espletamento della propria attività per conto della Società, di offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio o ad altri soggetti terzi privati con cui entrano in contatto in ragione dell'incarico.
- 8 Divieto di cessione del contratto: il contratto è sottoposto a divieto di cessione, anche parziale, senza preventivo consenso scritto da parte della Società.
- 9 Struttura organizzativa della controparte: la controparte si impegna espressamente ad avvalersi esclusivamente della propria organizzazione, dichiarando altresì che quest'ultima si compone di personale adeguato all'attività da svolgere, con riferimento a requisiti non solo di capacità professionale, ma anche di onorabilità e idoneità morale.
- 10 Controllo sull'attività della controparte: la Società svolge attività di controllo/valutazione periodica dell'attività della controparte, anche – laddove concretamente possibile – attraverso ispezioni e/o la richiesta di copia della documentazione rilevante.
- 11 Esclusione del potere della controparte di rappresentare o vincolare la Società: è escluso, anche mediante apposita previsione contrattuale, ogni potere dell'agente/intermediario/procacciatore d'affari di vincolare la Società in assenza della preventiva approvazione di quest'ultima. La Società verifica e approva preventivamente i contratti eventualmente stipulati dall'agente/intermediario/ procacciatore d'affari nell'interesse della Società.

Con riferimento ai rapporti di consulenza con soggetti c.d. "influenzanti" o rappresentanti di interessi, valgono i seguenti protocolli specifici:

- 1 Selezione: la selezione di qualsiasi soggetto c.d. "influenzante" o rappresentante di interessi della Società (di seguito "Soggetto Influenzante") avviene da parte di una funzione diversa da quella che ne verifica l'operato, secondo modalità definite che includono richiesta di requisiti soggettivi relativi alla professionalità, competenza e onorabilità del medesimo e che devono essere coerenti con il servizio/attività richiesta.

- 2 Documentazione: esistenza di adeguata documentazione del processo di selezione e obbligo di conservare la relativa documentazione in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.
- 2 Pagamenti: i pagamenti sono effettuati solo con mezzi tracciabili (ad es. bonifico bancario), con esclusione di pagamenti in contanti o per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di soggetto diverso dal Soggetto Influenzante e in luogo/Paese diverso da quello in cui il Soggetto Influenzante ha reso i propri servizi.
- 3 Riconoscimento dei compensi: il riconoscimento/determinazione dei compensi è operato secondo modalità predefinite e ancorato a parametri oggettivi essenzialmente legati al tempo o all'importanza della prestazione in se, su base mensile o giornaliera. È vietato qualsiasi compenso avente natura provvisoria o comunque legato ai risultati.
- 4 Rimborsi spese: il rimborso delle spese sostenute dal Soggetto Influenzante è condizionato alla presentazione dei relativi giustificativi e comunque entro limiti massimi prestabiliti nel contratto.
- 5 Dichiarazioni di osservanza della legge: la Società impartisce al Soggetto Influenzante disposizioni di assoluto e inequivocabile divieto di qualsiasi fatto o comportamento che possa costituire una violazione della legge, anche inserendo nel relativo contratto, quale condizione essenziale di instaurazione e mantenimento del rapporto, la dichiarazione di accettazione/attuazione dei principi di osservanza della legge con l'impegno del Soggetto Influenzante: (i) a non adottare comportamenti e (ii) a non utilizzare i propri compensi o parte di essi, per il raggiungimento di fini che possano determinare una violazione della legge.
- 6 Clausole standard con richiami al Codice Etico e al Modello: il Soggetto Influenzante rilascia alla Società una dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Codice Etico e del Modello della Società e delle finalità cui essi tendono, contenente l'impegno del Soggetto Influenzante – anche promettendo il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori – a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, di reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001. Nei contratti di consulenza è inserita una clausola risolutiva espressa in favore della Società in caso di violazione del predetto obbligo, con diritto al risarcimento del danno anche in forma di penali.
- 7 Disposizioni in materia di etica commerciale: sono impartite al Soggetto Influenzante direttive anche in materia di etica commerciale con espresso divieto al Soggetto Influenzante stesso, anche mediante previsione contrattualmente stabilita, nell'espletamento della propria attività per conto della Società, di offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio.
- 8 Divieto di cessione del contratto: il contratto con il Soggetto Influenzante è sottoposto a divieto di cessione, anche parziale, senza preventivo consenso scritto da parte della Società.

- 9 Struttura organizzativa e personale: il Soggetto Influenzante deve avvalersi esclusivamente della propria organizzazione, dichiarando altresì che quest'ultima si compone di personale adeguato all'attività da svolgere, con riferimento a requisiti non solo di capacità professionale, ma anche di onorabilità e idoneità morale. Il trattamento economico e assicurativo del personale deve altresì avvenire in conformità alla legge vigente.
- 10 Reportistica del Soggetto Influenzante: il Soggetto Influenzante fornisce alla Società report periodici, idealmente trimestrali sull'andamento delle attività svolte.
- 11 Esclusione del potere del Soggetto Influenzante di rappresentare o vincolare la Società: nei contatti con i terzi, il Soggetto Influenzante si qualifica come portatore di interessi della Società, chiarendo espressamente l'assenza di qualsiasi potere di rappresentanza o comunque altro potere di vincolare la Società. Il contratto con il Soggetto Influenzante prevede l'esclusione del potere di quest'ultimo di vincolare la Società in assenza di specifica e preventiva approvazione della stessa.

Allegato 1
Matrice di identificazione delle aree a rischio

Attività sensibili			Key Officers										
Categoria di reato	Codice	Attività	Risorse Umane e Legale	NEB	SEB	Amministrazione e Finanza	Sourcing e delivery B.P. Change management	Comms, mktg & Quality	Regione Nord Ovest	Regione Centro Est	Regione Centro Sud	Facility Manager	RSPP
Reati contro la Pubblica Amministrazione	PA1	acquisizione (redazione e/o predisposizione delle domande/istanze) e/o gestione/destinazione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici (nazionali e/o internazionali ricevuti, ad esempio, per attività di formazione, assunzione di personale, ristrutturazione immobili, ecc.)	x	x	x	x							
	PA2	gestione delle domande e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze e altri provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali	x			x			x	x	x		

Attività sensibili			Key Officers										
Categoria di reato	Codice	Attività	Risorse Umane e Legale	NEB	SEB	Amministrazione e Finanza	Sourcing e delivery B.P. Change management	Comms, mktg & Quality	Regione Nord Ovest	Regione Centro Est	Regione Centro Sud	Facility Manager	RSPP
	PA3	negoziante, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione anche attraverso la partecipazione a procedure a evidenza pubblica (aperte, negoziate o ristrette) o affidamenti diretti da parte della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di contratti: (-) contratti per la progettazione, fornitura ed installazione di ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobili, nonché porte automatiche o tagliafuoco (divisione NEB - New Elevators Business - divisione SEB - Service Elevators Business); (--) contratti per la manutenzione, riparazione e ammodernamento di ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobili, nonché porte automatiche o tagliafuoco (divisione SEB - Service Elevators Business)		x	x	x	x		x	x	x		
	PA4	negoziante, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione attraverso associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa, ovvero in qualità di sub-fornitore dei soggetti aggiudicatari di tali contratti, ovvero mediante partecipazione a consorzi o altre forme associative di organizzazione dell'attività di impresa	x	x	x	x	x		x	x	x		

Attività sensibili			Key Officers										
Categoria di reato	Codice	Attività	Risorse Umane e Legale	NEB	SEB	Amministrazione e Finanza	Sourcing e delivery B.P. Change management	Comms, mktg & Quality	Regione Nord Ovest	Regione Centro Est	Regione Centro Sud	Facility Manager	RSPP
	PA5	gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici – in particolare in materia societaria e fiscale	x			x	x						
	PA6	gestione dei contenziosi e controversie giudiziarie di qualsiasi genere, grado o giurisdizione nei quali sia coinvolta a qualsiasi titolo la Società	x			x			x	x	x		
	PA7	gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni/gestione delle erogazioni liberali		x	x		x	x	x	x	x		
	PA8	gestione dei rapporti con INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro	x			x			x	x	x		x
	PA9	gestione rapporti con autorità di pubblica sicurezza o altre autorità pubbliche nel normale svolgimento di attività aziendali (es. Enti Pubblici Locali, Agenzia delle Entrate, Ministeri, ASL, VVFF). Adempimenti e ispezioni	x			x	x		x	x	x		
	PA10	gestione dei rapporti con Autorità pubbliche di vigilanza				x	x		x	x	x		
	PA11	gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita				x	x		x	x	x		
	PA12	gestione dell'attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti	x			x							
	PA13	selezione e gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi (inclusi i subappaltatori)				x	x		x	x	x		

Attività sensibili			Key Officers										
Categoria di reato	Codice	Attività	Risorse Umane e Legale	NEB	SEB	Amministrazione e Finanza	Sourcing e delivery B.P. Change management	Comms, mktg & Quality	Regione Nord Ovest	Regione Centro Est	Regione Centro Sud	Facility Manager	RSPP
	PA14	gestione dei rapporti con consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo	x	x	x	x		x					
	PA15	selezione e gestione dei rapporti con intermediari, procacciatori d'affari e agenti	x	x	x				x	x	x		
	PA16	selezione e assunzione di personale dipendente (ivi compreso personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata)	x	x	x				x	x	x		
Reato di corruzione tra privati	CP1	Gestione delle attività di vendita di beni e servizi ai clienti privati		x	x				x	x	x		
	CP2	Politiche di scontistica e promozione ai clienti privati		x	x				x	x	x		
	CP3	Rapporti di cooperazione e contatti con controparti private concorrenti della Società		x	x				x	x	x		
	CP4	Gestione dei contenziosi e controversie giudiziarie di qualsiasi genere, grado o giurisdizione nei quali sia coinvolta a qualsiasi titolo la Società	x			x			x	x	x		
	CP5	Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza/gestione delle erogazioni liberali		x	x		x	x	x	x	x		
	CP6	Selezione e gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi (inclusi i subappaltatori)				x	x		x	x	x		
	CP7	Gestione dei rapporti con consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo	x	x	x	x		x					
	CP8	Selezione e gestione dei rapporti con intermediari, procacciatori d'affari e agenti	x	x	x				x	x	x		

Attività sensibili			Key Officers										
Categoria di reato	Codice	Attività	Risorse Umane e Legale	NEB	SEB	Amminis trazione e Finanza	Sourcing e delivery B.P. Change management	Comms, mktg & Quality	Regione Nord Ovest	Regione Centro Est	Regione Centro Sud	Facility Manager	RSPP
	CP9	Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita				x	x		x	x	x		
	CP10	Selezione e assunzione di personale dipendente (ivi compreso personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata)	x	x	x				x	x	x		
Reati ambientali	AMB1	Individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali			x			x	x	x	x		x
	AMB2	Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti			x			x	x	x	x	x	x
	AMB3	Gestione delle attività di trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti e relativa attività di intermediazione			x			x	x	x	x	x	x
	AMB4	Acquisizione e/o effettuazione nonché mantenimento di autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni e provvedimenti amministrativi obbligatori per legge quali, ad esempio, quelli al CONAI, ecc			x			x	x	x	x		x
	AMB5	Gestione di sostanze lesive dell'ozono ed attrezzature contenenti tali sostanze			x			x	x	x	x		x
Reati di di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	RIC1	Autorizzazione/esecuzione di investimenti e disinvestimenti, anche mediante acquisto e/o cessione di partecipazioni societarie				x							
	RIC2	Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita				x	x		x	x	x		
	RIC3	Gestione delle transazioni infragruppo				x							

Attività sensibili			Key Officers										
Categoria di reato	Codice	Attività	Risorse Umane e Legale	NEB	SEB	Amminis trazione e Finanza	Sourcing e delivery B.P. Change management	Comms, mktg & Quality	Regione Nord Ovest	Regione Centro Est	Regione Centro Sud	Facility Manager	RSPP
	RIC4	Gestione delle attività di vendita di beni e servizi ai clienti privati		x	x				x	x	x		
	RIC5	Selezione e gestione dei rapporti con intermediari, procacciatori d'affari e agenti	x	x	x				x	x	x		
Reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro	HS1	Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi			x				x	x	x		
	HS2	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge			x				x	x	x		x
	HS3	Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori			x				x	x	x		x
	HS4	Attività di sorveglianza sanitaria			x				x	x	x		x
	HS5	Attività di informazione e formazione dei lavoratori			x				x	x	x		x
	HS6	Attività di vigilanza sull'applicazione e sul rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni operative adottate da KONE			x				x	x	x		x
	HS7	Attività di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie			x				x	x	x		x
	HS8	Attività di periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate			x				x	x	x		x
	HS9	Organizzazione della struttura aziendale con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro			x				x	x	x		x

Allegato 2
Procedure interne attualmente adottate dalla Società

QIP_ADMHRL08	Ricerca e selezione Agenti
QPP_ADMHRL01	Istruzione, informazione, formazione, addestramento e consapevolezza
QIP_ADMHRL07	Selezione del personale
QPP_ADM01	Partecipazione a procedure a evidenza pubblica
QIP_ADM01	Gestione gare di appalto
QIP_ADMAF11	Gestione IVA
QIP_ADMAF10	Dichiarazione dei redditi
QIP_ADMAF09	Bilancio di esercizio
QIP_ADMAF08	Registrazione e pagamento fatture d'acquisto
QIP_ADMAF07	Incassi locali
QIP_ADMAF06	Note di Accredito
QIPP_ADMSD01	Gestione Albo Fornitori qualificati
QIP_QSA03	Piano di comunicazione e gestione della crisi
QPP_NEB10	Major Project
Global Policy 07/09/2009	Global Legal Function Office Policy
Global Policy 2007/10/16	Global Reward Policy
QPP_ADMHRL12 rev.01	Omaggi, donazioni e sponsorizzazioni
QPP_ADMAF12	Trasmissione dei dati su supporti informatici alla PA
QPP_ADMAF13	Richiesta di autorizzazioni, licenze e permessi alla PA
QIP_QSA03	Piano di comunicazione e gestione della crisi
SPP_KIT03	Gestione ingressi e uscite